SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 127° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 20 agosto 1986

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'interno

Ministero delle finanze

Ministero della sanità

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO N. 1

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **40:**

Comunità europea del carbone e dell'acciaio: Obbligazioni «C.E.C.A. 6% - 1968/1988 - 2ª emissione» sorteggiate il 10 luglio 1986.

Santa Cristiana, società per azioni, in Numana: Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1986.

Ditta Secondo Vergani, società per azioni, in Cremona: Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1986.

Giovanni Crespi, società per azioni, in Legnano (Milano): Obbligazioni sorteggiate il 18 luglio 1986.

Mediobanca - Banca di credito finanziario, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «Tranche *B* - 12% - 1977/1987» sorteggiate il 28 luglio 1986.

Profilmec, società per azioni, in Torino: Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1986.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni «Città di Roma 7% - 1970» sorteggiate il 21 luglio 1986.

Gardenia finanziaria, società per azioni, in Spezzano di Fiorano Modenese: Obbligazioni sorteggiate il 28 marzo 1986.

Interbanca - Banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano: Obbligazioni «Interbanca 7% - 1973/1988 - 2ª emissione» sorteggiate il 22 luglio 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Cartelle INCE sorteggiate il 1° agosto 1986.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni INCE sorteggiate il 24 luglio 1986 e rimborsabili dal 1° gennaio 1987.

Istituto nazionale di credito edilizio, società per azioni: Obbligazioni INCE sorteggiate il 24 luglio 1986 e rimborsabili dal 1° ottobre 1986.

SUPPLEMENTO N. 2

Bollettino delle obbligazioni delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **41:**

Cassa di risparmio delle provincie lombarde, credito fondiario, in Milano: Cartelle fondiarie sorteggiate il 1° agosto 1986.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1986, n. **498**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 47, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

terapia intensiva;
anestesia sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 aprile 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 335

86G0851

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1986, n. **499**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1923, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 64, relativo al corso di laurea in lettere della facoltà di lettere e filosofia, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

storiografia antica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 328

86G0852

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 20 giugno 1986 ed errata-corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 24 giugno 1986), **coordinato con la legge di conversione 7 agosto 1986, n. 462** (in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 dell'11 agosto 1986), **recante: «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 446. *(Confisca obbligatoria).* — In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria».

2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:

«La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale».

Art. 2.

1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, così come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonché dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

3. È vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano *al responsabile del trasporto dei* prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Art. 3.

1. La dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette è aumentata di 150 unità, ripartite come segue:

a) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 7ª qualifica funzionale - ingegneri: n. 20;

b) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 7ª qualifica funzionale - chimici: n. 30;

c) personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 4ª qualifica funzionale - ufficiali: n. 50;

d) personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 4ª qualifica funzionale - preparatori chimici: n. 50.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 2.500 milioni in ragione d'anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 1.250 milioni.

Art. 4.

1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosità per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e può anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea può essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

2. L'ordinanza cautelare è adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. *Ove l'interessato non chieda la revisione delle analisi, questa può essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi può essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare analisi di revisione.*

3. Se le analisi di revisione escludono la pericolosità degli alimenti o bevande, l'ordinanza cautelare deve essere revocata entro cinque giorni dal ricevimento del referto analitico.

4. Qualora in base alle analisi di revisione risulti la esistenza di un pericolo per la salute pubblica, tale da giustificare la cessazione dell'attività produttiva o commerciale della ditta in questione, il sindaco ordina nel termine di giorni dieci la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio o dei reparti di produzione o di vendita degli stessi.

5. Ove il sindaco non provveda, i provvedimenti previsti dai precedenti commi sono adottati, in via sostitutiva, dal prefetto. A tal fine gli organi che hanno rilevato l'infrazione ne danno comunicazione anche al prefetto e i laboratori trasmettono allo stesso l'esito delle analisi di prima istanza e di revisione.

6. Dei provvedimenti adottati il sindaco dà notizia al pubblico, nonché all'autorità di Governo e alla regione per ogni ulteriore misura a tutela della salute pubblica.

7. Resta fermo il potere delle autorità, che hanno rilasciato le licenze o le autorizzazioni, di sospendere o revocare le medesime nei casi previsti dalla legislazione vigente.

8. Anche nel caso contemplato dal comma 7, ove il sindaco non provveda, il prefetto esercita il suo potere sostitutivo.

Art. 5.

1. Quando, a seguito del procedimento previsto dall'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, l'autorità che esercita la vigilanza sanitaria trasmette la denuncia per fatti nei quali siano ravvisabili estremi di reato dai quali derivi pericolo per la salute pubblica, l'autorità giudiziaria procede con rito direttissimo a norma dell'articolo 502 e seguenti del codice di procedura penale.

Art. 6.

1. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono un programma sistematico di interventi miranti alla più efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande.

2. Essi si avvalgono di un comitato di coordinamento al fine di:

a) realizzare una costante collaborazione tra le varie amministrazioni incaricate della prevenzione e della repressione delle frodi e delle sofisticazioni alimentari;

b) proporre provvedimenti di carattere amministrativo al fine di combattere le frodi e le sofisticazioni alimentari in base ad uniformi indirizzi;

c) proporre eventuali modifiche delle vigenti disposizioni in materia di vigilanza.

3. Il programma indicato al comma 1 viene aggiornato annualmente con le stesse modalità ivi indicate, tenendo conto dei dati raccolti dal Servizio informativo sanitario di cui all'articolo 8.

4. Per i fini indicati nei precedenti commi i predetti Ministri, nell'ambito delle rispettive competenze, impartiscono le direttive necessarie ai competenti servizi centrali e periferici di vigilanza e di repressione. Per il Servizio sanitario nazionale si applica l'articolo 16, comma 5.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono comitati di coordinamento per la prevenzione e la repressione delle frodi e delle sofisticazioni nella lavorazione e nel commercio dei prodotti alimentari.

6. I Ministri della sanità e dell'agricoltura e delle foreste riuniscono i presidenti dei comitati di cui al comma 5 per la determinazione degli indirizzi ed il raccordo tra l'attività a livello regionale ed il programma indicato al comma 1.

7. L'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri.

8. In situazioni di emergenza, al coordinamento operativo dell'Ispettorato, dei nuclei e dei Corpi anzidetti, del Servizio ispettivo centrale del Ministero della sanità e delle altre amministrazioni interessate e degli organi del Servizio sanitario nazionale sovrintende, in campo nazionale, un organo designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste e del Ministro della sanità, di intesa con gli altri Ministri interessati.

9. In sede locale, il coordinamento operativo di cui al comma 8 è assunto, in situazioni di emergenza, dal prefetto.

Art. 7.

1. *È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.*

2. *È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.*

3. *Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.*

4. *Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino.*

Art. 8.

1. Per una compiuta e articolata conoscenza dell'andamento del fenomeno delle frodi e delle sofisticazioni degli alimenti e delle bevande, è istituito presso il Servizio informativo sanitario (SIS) del Ministero della sanità un centro di raccolta informatizzata dei risultati delle analisi effettuate dai laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, dai laboratori del Servizio sanitario nazionale, da quelli degli istituti zooprofilattici sperimentali, dai laboratori chimici merceologici delle camere di commercio e dai laboratori di seconda istanza per la revisione delle analisi. Il centro raccoglie anche le informazioni sulle risultanze delle indagini di settore effettuate dagli organi della Polizia di Stato, dai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dal Corpo

forestale dello Stato, dal Corpo della guardia di finanza e dagli organi dell'Amministrazione finanziaria operanti nei posti di confine e di dogana interna. I dati elaborati dal Servizio informativo sanitario sono immediatamente comunicati alle regioni.

2. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono fissate le modalità per la trasmissione periodica dei dati indicati al comma 1 da parte delle regioni e delle unità sanitarie locali. Il trattamento e la gestione dei dati sono fissati ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. L'Ispettorato centrale repressioni frodi e gli altri organi competenti hanno titolo a ottenere dal centro i dati di cui al comma 1.

4. *Presso il Ministero della sanità è istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare. Il Ministro della sanità ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella* Gazzetta Ufficiale *ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale.*

5. I dati di cui al comma 1 vengono trasmessi annualmente al Parlamento.

Art. 8-bis.

1. Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è aggiunto il seguente:

«Art. 109-bis. — *Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni».*

Art. 8-ter.

1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG è fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al comma 1.

Art. 9.

1. L'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 74. — 1. La circolazione, in quantità superiore a chilogrammi 10, dello zucchero, dello zucchero invertito, del glucosio e del levulosio, del melasso ed altre sostanze zuccherine, anche in soluzione, è soggetta in tutto il territorio dello Stato a bolletta di accompagnamento da staccarsi, a cura del venditore o dello speditore, da appositi libretti a madre e tre figlie, numerati e vidimati dai comuni competenti per territorio.

2. Delle tre figlie, la prima e la seconda devono essere inviate, a cura del venditore o dello speditore, rispettivamente al comune ed all'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competenti per territorio. L'invio di detti documenti può essere effettuato a mezzo di raccomandata o di recapito manuale e deve avvenire nella stessa giornata del rilascio o comunque non oltre il giorno successivo, non festivo, al rilascio stesso. La terza figlia accompagna la merce e deve essere consegnata dal trasportatore a chi riceve il prodotto. La madre è trattenuta dal venditore o speditore.

3. Detta bolletta deve riportare i nominativi del venditore, dello speditore e di colui che effettua il trasporto nonché il codice fiscale od il numero di partita IVA, il nominativo e l'indirizzo del destinatario, gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto e il suo esatto itinerario, la qualità e la quantità del prodotto e l'indicazione del periodo, nello spazio massimo di 48 ore, in cui il trasporto stesso viene effettuato.

4. Il venditore o speditore deve accertare preventivamente l'effettiva identità del destinatario e del trasportatore, nonché gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto.

5. I produttori, gli importatori ed i grossisti dei prodotti di cui al comma 1 devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico assoggettato all'imposta di bollo, con fogli progressivamente numerati e vidimati prima dell'uso dal comune competente per territorio, ed annotarvi tutte le introduzioni e le estrazioni all'atto in cui si verificano.

6. I grossisti che effettuano minuta vendita devono annotare sul registro di carico e scarico ogni operazione precisando nominativo e recapito dell'acquirente.

7. A tutti gli utilizzatori di sostanze zuccherine, ad eccezione di quelli in possesso del registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall'ufficio per la repressione delle frodi, o del registro modello H - 18 vidimato dall'UTIF, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 5 e di annotarvi per ogni tipo di prodotto la percentuale di glucosio e di altre sostanze zuccherine impiegate.

8. I comuni provvederanno ad inviare mensilmente agli uffici per la respressione delle frodi l'elenco delle ditte che hanno fatto richiesta di numerazione e vidimazione dei registri di carico e scarico.

9. Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente. In tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura, da parte dei comuni competenti per territorio, i modelli preventivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

10. I predetti registri devono essere conservati per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza».

10-bis. *A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 5, fino al 31 ottobre 1986 è consentito l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e vidimati dall'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, nonché delle bollette di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso ufficio. Delle due figlie la prima sarà inviata all'ufficio per la repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnerà la merce.*

10-ter. *Le specialità medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registrati presso il Ministero della sanità sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.*

Art. 9-bis.

1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili è consentita alle ditte o cantine a ciò autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le cantine o ditte devono essere fornite di impianti di stabilizzazione con potenzialità adeguata alle loro necessità di lavorazione.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste vengono identificati i prodotti la cui preparazione è sottoposta all'autorizzazione di cui al comma 1.

4. L'obbligo dell'autorizzazione decorre dopo 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 9-ter.

1. L'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, è sostituito dal seguente:

«Art. 76. — 1. Chiunque fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto od in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita ovvero impiega antibiotici ovvero addiziona altre sostanze antifermentative, ferro-cianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, acido salicilico, acido malico, sostanze inorganiche o altre sostanze stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa di lire 500 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto globalmente sofisticato. Quando, tenuto conto delle proporzioni dell'azienda, della quantità di prodotto, del semplice uso di zucchero o di sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana senza l'uso concorrente di altre sostanze non consentite, e di ogni altra circostanza, il fatto commesso entro il periodo ammesso per la fermentazione possa essere ritenuto di lieve entità e riguardi aziende di trasformazione di uva di vino, le pene di cui al presente comma, limitatamente all'aggiunta di saccarosio, sono alternative e la multa ridotta ad un quarto.

2. Nel pronunciare sentenza di condanna il giudice dispone che i prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi siano confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato. Salvo quanto stabilito dal comma 1 chiunque, nelle operazioni di vinificazione e per la conservazione del vino impiega sostanze o esegue trattamenti non previsti dall'articolo 5 ovvero impiega le sostanze consentite senza osservare i limiti stabiliti dallo stesso articolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 1 milione a lire 10 milioni.

3. Al tecnico responsabile delle operazioni o manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima pena prevista a carico del titolare della ditta».

Art. 10.

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito un Ispettorato centrale repressione frodi per l'esercizio delle funzioni inerenti alla prevenzione e repressione delle infrazioni nella preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di qualità alle frontiere ed, in genere, al controllo nei settori di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente affidati dalla legge ad altri organismi.

2. L'Ispettorato centrale si articola perifericamente in uffici a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, con laboratori di analisi.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica delle singole carriere di cui alla allegata tabella *A*, è determinato il numero degli addetti all'Ispettorato centrale ed agli uffici interregionali, regionali ed interprovinciali, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali, e sono stabilite le sedi e le circoscrizioni territoriali degli anzidetti uffici periferici.

4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente decreto, il personale di cui ai prospetti *A*, *B* e *C* dell'allegata tabella *A* è dotato di contrassegno di Stato che lo abilita a fermare i veicoli di ogni specie. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, saranno stabilite le caratteristiche di detto contrassegno.

5. Ai trasgressori degli ordini intimati dal personale di cui al comma 4 è applicata la sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000.

Art. 11.

1. Per le analisi di sua competenza l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale anche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, nonche della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di altri istituti pubblici qualificati, con i quali si stipulano apposite convenzioni di durata triennale.

2. Per l'effettuazione delle analisi di revisione l'Ispettorato centrale repressione frodi si avvale di laboratori specializzati per materia, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste tra quelli funzionanti presso gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti della dotazione organica complessiva delle singole carriere di cui alla allegata tabella *B*, è determinato, e all'occorrenza variato, il numero degli addetti ai singoli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con la specificazione delle relative qualifiche funzionali.

4. Gli organici delle carriere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono modificati secondo le allegate tabelle *A* e *B*.

5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 17.500 milioni in ragione di anno. La quota relativa all'anno 1986 è valutata in lire 9.240 milioni.

Art. 12.

1. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui all'allegata tabella *A*, compresi quelli portati in aumento dal presente decreto, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2, quarto comma, e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. L'esame di concorso per l'accesso alla carriera direttiva si svolge secondo le modalità previste dell'articolo 5, secondo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397.

4. Lo svolgimento dei concorsi per le carriere di concetto ed esecutiva è regolato in base alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1975, n. 397, intendendosi sostituito il riferimento al «Ministro per le finanze» con quello al «Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può affidare, con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ad una società a prevalente partecipazione statale anche indiretta l'incarico dell'esecuzione di quanto previsto al comma 4 relativamente all'acquisizione dei servizi specialistici e di automazione connessi con l'espletamento dei concorsi speciali. In ogni caso, la stampa dei questionari e le operazioni elettroniche relative alla valutazione degli elaborati devono essere effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la copertura dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui all'allegata tabella *B*.

Art. 13.

1. Sono raddoppiati gli importi delle sanzioni pecuniarie comminate dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 14.

1. È autorizzata la spesa di lire *10.000 milioni* per una campagna straordinaria di educazione alimentare e di informazione dei consumatori promossa dal Ministero della sanità e gestita tramite le strutture del Servizio sanitario nazionale, coinvolgendo anche le associazioni di produttori e consumatori presenti sul territorio nazionale.

2. È autorizzata la spesa di lire *50.000 milioni* per una campagna straordinaria di informazione alimentare in materia di consumo del vino *per finanziare progetti finalizzati di penetrazione sul mercato interno ed all'estero* promossa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed attuata mediante convenzioni con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) e con gli organismi nazionali di settore.

Art. 15.

1. Il Ministero del tesoro, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, rimborsa, agli Stati di appartenenza degli importatori di vino risultato alle analisi adulterato con alcole metilico, il costo del ritiro dal mercato di tale prodotto per la sua distillazione obbligatoria, detratto il prezzo dell'alcole ricavato dalla distillazione.

2. Degli oneri sostenuti per effetto del comma 1 lo Stato italiano si rivale sui responsabili.

3. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato nel limite di lire 5 miliardi, fa carico alle disponibilità del conto corrente istituito presso la tesoreria centrale dello Stato, ai sensi della legge 3 ottobre 1977, n. 863, per il finanziamento dei regolamenti comunitari in relazione all'articolo 189 del trattato di Roma.

Art. 16.

1. *Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a potenziare la dotazione strumentale dei laboratori dei servizi di igiene pubblica e dei servizi di*

veterinaria delle unità sanitarie locali, nonché dei laboratori degli istituti zooprofilattici sperimentali, in relazione alla popolazione, alla esistenza e consistenza di imprese di produzione e lavorazione di alimenti e bevande, alla rete di distribuzione e somministrazione degli stessi prodotti e all'entità dei fattori di inquinamento ambientale.

2. I campioni prelevati dai competenti servizi delle unità sanitarie locali sono inviati direttamente ai laboratori individuati ai sensi del comma 1, secondo le indicazioni e le modalità tecniche da questi ultimi fissate.

3. L'Istituto superiore di sanità indica ai laboratori di cui al comma 1 i criteri e le metodiche di analisi, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica.

4. Con decreto del Ministro della sanità, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, sono fissati i requisiti di strutturazione, dotazione strumentale e qualificazione funzionale del personale, anche in funzione dei parametri di cui al comma 1.

5. Il Ministro della sanità si avvale del Servizio ispettivo centrale e può richiedere ai laboratori già di igiene e profilassi, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed ai servizi di igiene pubblica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale, indagini, prelievi e analisi di speciale interesse. I laboratori forniscono altresì ogni notizia in ordine a situazioni di particolare rilievo sanitario. Delle richieste ai laboratori e servizi viene data comunicazione, per conoscenza, al presidente dell'unità sanitaria locale competente. Il maggiore onere derivante dalle esigenze di funzionamento del servizio ispettivo centrale è valutato in lire 150 milioni per l'anno 1986 ed in lire 300 milioni a decorrere dal 1987.

6. Per le esigenze di potenziamento della dotazione strumentale prevista dal presente articolo è autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 40 miliardi. Al relativo onere si fa fronte, quanto a lire 10 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» e, quanto a lire 30 miliardi, all'uopo destinando quota parte dell'autorizzazione di spesa, per il medesimo anno 1986, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Art. 17.

1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 16, comma 5, le dotazioni organiche dei posti previsti dalla tabella XIX di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le dotazioni organiche dei ruoli e delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e degli operai, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentate secondo le allegate tabelle *C* e *D*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono conferiti nei modi previsti dall'articolo 12, comma 2.

3. Per la copertura dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali degli organici del Ministero della sanità, il Ministero stesso bandisce concorsi speciali con le modalità di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e 4.

4. Le nuove procedure concorsuali possono applicarsi anche ai concorsi banditi, le cui prove non sono iniziate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Le assunzioni dei vincitori dei concorsi espletati ai sensi dei commi 3 e 4 sono disposte in deroga al divieto di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

6. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo è valutato in lire 1.200 milioni in ragione d'anno. Per l'anno 1986 l'onere resta determinato in lire 600 milioni.

Art. 18.

1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 16 le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per quanto riguarda l'autonomia delle regioni a statuto speciale, anche a stralcio dei propri piani regionali o provinciali, provvedono altresì:

a) all'adeguamento dell'organico del personale necessario alla funzionalità dei laboratori di cui all'articolo 16, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, utilizzando in via prioritaria il personale di cui all'articolo 10, commi 7 e 8, della legge 23 ottobre 1985, n. 595;

b) alla ricognizione della consistenza degli organici del personale preposto alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 14, terzo comma, *lettere b), o) e p)*, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e all'eventuale adeguamento degli stessi in relazione ai parametri di cui all'articolo 16, comma 1, del presente decreto;

c) all'aggiornamento professionale, in via prioritaria, del personale di cui alle lettere *a)* e *b)*, secondo le indicazioni di cui agli articoli 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1986 e in lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede all'uopo destinando quota parte delle autorizzazioni di spesa, per gli anni medesimi, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

3. I fondi indicati al comma 6 dell'articolo 16 ed al comma 2 del presente articolo sono ripartiti con destinazione vincolata dal CIPE alle regioni e province autonome, sulla base delle esigenze accertate per ogni regione dal Ministero della sanità entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 19.

1. Il contingente dei nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri operanti alle dipendenze funzionali del Ministero della sanità è determinato in 800 unità. Per l'anno 1986 il contingente è determinato in 400 unità. Conseguentemente è autorizzato un incremento dell'organico dell'Arma dei carabinieri di 400 sottufficiali e la tabella n. 3 allegata alla legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla tabella *E* allegata al presente decreto.

2. La lettera *a)* dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410, è sostituita dalla seguente:

«*a)* sottufficiali n. 25.000 di cui 900 marescialli maggiori cariche speciali;».

3. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento dei nuclei indicati al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, lire 3 miliardi e lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della sanità degli anni, rispettivamente, 1986, 1987 e 1988.

4. La dotazione di automezzi ai nuclei è effettuata in deroga alla limitazione di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

5. Per la dotazione di automezzi e di carburanti al reparto carabinieri operante alle dipendenze funzionali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1986.

6. La dotazione di automezzi al reparto di cui al comma 5 è effettuata in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 28 febbraio 1986, n. 42.

Art. 20.

1. *Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è sostituito dal seguente:*

«1. A partire dal centoventesimo giorno successivo all'approvazione da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale, l'erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti obiettivo e dei fondi in conto capitale, con l'esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome della legge di piano sanitario».

Art. 21.

1. Per far fronte alle maggiori esigenze di funzionamento della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, ivi comprese prestazioni di lavoro straordinario in deroga ai normali limiti di spesa individuale, in relazione agli adempimenti che alla stessa fanno carico in forza dell'ordinanza ministeriale 12 aprile 1986 e successivi aggiornamenti, nonché del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per il solo anno 1986 da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1986, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3031 dello stato di previsione del Ministero della sanità.

Art. 22.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto già disposto negli articoli 15, 16, comma 6, 18 e 21, in lire *73.340 milioni* per l'anno 1986, in lire 24.500 milioni per l'anno 1987 e in lire 25.500 milioni per l'anno 1988, si provvede:

a) quanto a lire 13.250 milioni per l'anno 1986 ed a lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria»;

b) quanto a lire 4.600 milioni per l'anno 1986, a lire 10.500 milioni per l'anno 1987 ed a lire 17.500 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste»;

c) quanto a lire 7.000 milioni per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Piano agricolo nazionale e Piano della forestazione»;

d) quanto a lire 1.000 milioni per l'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dei servizi amministrativi della Avvocatura generale dello Stato».

e) quanto a lire 3.000 milioni per l'anno 1987 e a lire 4.000 milioni per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero. del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga e disciplina del regime agevolato per la zona di Gorizia»;

f) quanto a lire 1.490 milioni per l'anno 1986 ed a lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dello stesso bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Potenziamento del Sistema informativo sanitario e ristrutturazione del Ministero della sanità».

f-bis) *quanto a lire 53.000 milioni per l'esercizio 1986 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.*

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(L'articolo 23 è soppresso).

Art. 24.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

L'articolo 2 della legge di conversione dispone quanto appresso:

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 11 aprile 1986, n. 104.

Alla tabella *A*, prospetto *A*, la cifra: «24» è sostituita dalla seguente: «26».

Alla tabella *A*, prospetto *B*, la cifra: «300» è sostituita dalla seguente: «298».

NOTE

Nota all'art. 1:

Il testo degli articoli 439, 440, 441, 442 e 240 del codice penale è il seguente:

«Art. 439. *(Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari)*. — Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte».

«Art. 440. *(Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)*. — Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata se sono adulterate o contraffatte sostanze medicinali».

«Art. 441. *(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute)*. — Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire centoventimila».

«Art. 442. *(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)*. — Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli».

«Art. 240. *(Confisca)*. — Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto:

E sempre ordinata la confisca,

1° delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2° delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del numero 1° del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

La disposizione del numero 2° non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa».

Note all'art. 2:

— Il testo degli articoli 1 e 6 del D.-L. n. 691/76 (Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione), convertito, con modificazioni, nella legge n. 786/76, è il seguente:

«Art. 1. — L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 29.136 a L. 41.212 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata, da ultimo, con il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, per il prodotto denominato «jet fuel JP/4» destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 2.913,60 a L. 4.121,20 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili dalla lettera *F)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, è diminuita da L. 5.976 a L. 3.000 al quintale.

Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *D)*, punto 3), e dalla lettera *F)*, punto 2), della predetta tabella *B*, rispettivamente, per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 350 a L. 700 al quintale.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 24.064 a L. 35.126 per quintale.

I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente articolo e dal successivo art. 4 son riservati allo Stato».

«Art. 6. — È vietato l'impiego di benzolo, toluolo o xiloli nonchè degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi.

I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono tenuti al pagamento di un'imposta corrispondente a quella prevista per la benzina o per gli oli lubrificanti, applicata sul quantitativo dei prodotti indicati nel comma precedente impiegati come carburanti o lubrificanti, e sono puniti con la multa da L. 100.000 a L. 600.000, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'art. 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.

Se la quantità dei prodotti impiegati in violazione del divieto stabilito dal presente articolo è superiore a venti quintali si applica la multa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

La disposizione di cui al precedente comma è stabilita in deroga all'art. 24 del codice penale.

Il Ministero delle finanze può autorizzare la preparazione di carburanti complessi contenenti uno o più prodotti di cui al primo comma del presente articolo. In tal caso la miscela è assoggettata all'imposta di fabbricazione prevista per la benzina.

Sono abrogati gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255».

— Il testo degli articoli 17 e 18 del D.-L. n. 688/82 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge n. 873/82 è il seguente:

«Art. 17. — I prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, sono assoggettati a vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, e devono circolare con apposito documento di accompagnamento.

Chiunque sottrae i prodotti indicati nel precedente comma ai vincoli di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è punito con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni. Se l'inosservanza riguarda un quantitativo di prodotto superiore ad una tonnellata ma non superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da lire un milione a lire cinque milioni; se il quantitativo di prodotto è superiore a dieci tonnellate, si applica la reclusione da uno a cinque anni e la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel primo comma senza il documento di accompagnamento in esso prescritto o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Le caratteristiche e le modalità di emissione del documento di accompagnamento di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale;* l'inosservanza delle disposizioni contenute nel predetto decreto è punita con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni».

«Art. 18. — Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'art. 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.

Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.

Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Tuttavia, nel caso di più violazioni alle diposizioni di cui al presente articolo, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima».

— Il D.-L. 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, reca: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali».

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, come modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, è il seguente:

«Art. 1. — Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonché sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione.

Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati.

Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali.

Entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce.

Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancanza di presentazione nei termini dell'istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'autorità giudiziaria.

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denuncie all'autorità giudiziaria».

— L'art. 502 e seguenti del codice penale concernono i casi e le modalità in cui è applicabile con rito direttissimo il giudizio penale.

Nota all'art. 7:

Il testo degli articoli 1, 2, 3 e 35 del D.P.R. n. 162/65, recante: «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti», è il seguente:

«Art. 1. *Per uva fresca* si intende il frutto maturo della vite come pure l'uva stramatura o leggermente appassita a condizione che queste uve siano suscettibili di essere pigiate con i mezzi ordinari di cantina e di fermentare spontaneamente.

Per uva secca o passa si intende l'uva il cui appassimento ha raggiunto un punto tale da non consentire la pigiatura diretta con i mezzi ordinari di cantina e che non può, comunque, fermentare spontaneamente e normalmente.

Per uva ammostata si intende l'uva fresca pigiata con o senza raspi.

Per mosto o mosto d'uva si intende il prodotto che si ricava dall'uva fresca o ammostata mediante pigiatura e sgrondatura o torchiatura, avente una gradazone complessiva naturale non inferiore a 8°.

Per mosto muto si intende il mosto la cui fermentazione alcolica è impedita mediante particolari pratiche enologiche, consentite dalle vigenti disposizioni.

Per mosto concentrato si intende il prodotto non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto o del mosto muto, escluso l'impiego del fuoco diretto, fino a raggiungere una densità non inferiore a 28 Baumè.

Per mosto cotto si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosferica.

Per filtrato dolce si intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.

Per mistella o sifone si intende il prodotto ottenuto dal mosto di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12° reso infermentescibile mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcole in quantità tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di 16° ed a non più di 22°.

Per gradazione alcolica o grado alcolico o alcole svolto si intende la quantità percentuale in volume di alcole effettivamente presente, determinata secondo i metodi ufficiali di analisi.

Per gradazione alcolica potenziale o alcole potenziale (alcole da svolgere) si intende quello ottenibile dalla fermentazione degli zuccheri presenti, calcolati come zucchero invertito (grammi per cento ml a 20° C) ed adottando, come coefficiente di trasformazione zucchero in peso-alcole in volume, il fattore 0,6.

Per gradazione alcolica complessiva o gradazione complessiva o grado alcolico complessivo (alcole svolto e da svolgere) si intende la gradazione alcolica più l'alcole potenziale.

Per gradazione complessiva naturale si intende la gradazione complessiva che il prodotto presenta prima di avere subito qualsiasi correzione o mescolanza.

Per gradazione di acidità degli aceti si intende l'acidità totale espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di aceto o determinata secondo i metodi ufficiali di analisi».

«Art. 2. — Il nome di *vino* è riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva, con gradazione alcolica non inferiore ai tre quinti della gradazione complessiva.

La gradazione alcolica dei vini non può essere comunque inferiore a 6°, mentre quella complessiva naturale non può essere inferiore a 8°.

Per determinati vini provenienti da uve aromatiche ed in annate eccezionalmente sfavorevoli, in relazione alla gradazione media normalmente ottenuta nella zona, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, può consentire una gradazione alcolica inferiore a 6°.

Sono vini liquorosi quelle ottenuti da un vino base — prodotto esclusivamente con uve di appropriati vitigni indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste — di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12 gradi, addizionato di mistella, di acquavite di vino, di alcole oppure di mosto concentrato oltre i limiti consentiti dall'art. 5.

Sono vini aromatizzati i vini aventi un grado alcolico inferiore al 21 per cento in volume, costituiti in prevalenza da vino addizionato, o non, di alcole e di saccarosio nonché di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei al vino.

Ai soli fini del presente decreto, sono vini spumanti quelli ottenuti da vini idonei alla immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20° misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonché confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola e di tappo comunque ancorato.

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia fiscale, sono *vini speciali* le mistelle, i vini liquorosi, quelli spumanti e quelli aromatizzati».

«Art. 3. — Per *vinaccia* si intende il complesso delle parti solide dell'uva fresca ammostata (detta anche vinaccia vergine) o vinificata (detta anche vinaccia fermentata) con o senza raspi.

Per *feccia* fresca di mosto o di vino si intende la massa che per separazione si ricava dai mosti, ovvero per travaso e filtrazione o centrifugazione si separa dai vini, privata delle eventuali vinacce e raspi.

Per *vinello* si intende il prodotto ottenuto dalla fermentazione delle vinacce vergini di uva fresca, macerata in acqua, o dall'esaurimento con acqua delle vinacce fermentate.

Per *sopra-torchiati* o *ultra-torchiati* di vinaccia e di *feccia* si intendono i liquidi ottenuti dalla sovrapressione dei rispettivi sottoprodotti, ed aventi, in relazione ai vini, composizione chimica e caratteri organolettici anormali.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quelli per le finanze e per la sanità, saranno determinate le caratteristiche di composizione dei prodotti da considerare supertorchiati od ultratorchiati di vinaccia e di feccia anche distintamente, ove occorra, in relazione al vino della stessa zona di produzione.

Per *enocianina commerciale* si intende il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce di uva nera di *vitis vinifera* con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure resa solida con trattamenti fisici».

«Art. 35. — I mosti, i mosti muti, i mosti cotti, i mosti concentrati, i filtrati dolci, i vini, i vini speciali non possono essere estratti dalle cantine o dagli stabilimenti se non muniti di una bolletta di accompagnamento in cui siano riportati il nominativo dello speditore e il suo indirizzo, il nominativo del vettore e gli estremi di identificazione del mezzo di trasporto, il nominativo del destinatario e il suo indirizzo, l'orario di partenza e del trasporto, la quantità e la qualità del prodotto nonché, per i mosti muti e per i mosti concentrati, la gradazione complessiva.

L'introduzione dei prodotti di cui al comma precedente nelle cantine o negli stabilimenti e l'estrazione degli stessi dalle cantine o dagli stabilimenti devono essere annotate di volta in volta in registri di carico e scarico, per quantità e tipo di prodotto.

I viticoltori che raccolgono e vinificano esclusivamente uve di propria produzione, senza procedere ad alcuno acquisto di altri prodotti vinicoli, in luogo del registro di carico e scarico devono tenere una scheda di produzione sulla quale annotano la produzione, distinta per tipo di prodotto, secondo la denuncia di cui all'art. 21, e di volta in volta l'estrazione dei prodotti dalla cantina.

Il modello della bolletta di accompagnamento, del registro di carico e scarico e della scheda di produzione è stabilito con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze, sono altresì stabilite le modalità per l'emissione delle bollette di accompagnamento, per la tenuta dei registri di carico e scarico, per la tenuta delle schede di produzione e per il controllo dell'uso di dette documentazioni, in armonia con le disposizioni previste dalle leggi finanziarie».

Note all'art. 8:

— L'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istitutiva del Servizio sanitario nazionale), è del seguente tenore:

«Art. 5. *Indirizzo e coordinamento delle attività amministrative regionali.* — La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, attinente ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi della programmazione economica nazionale, ad esigenze di rigore e di efficacia della spesa sanitaria nonché agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali e comunitari, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto avente forza di legge, mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, d'intesa con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

Fuori dei casi in cui si provveda, con legge o con atto avente forza di legge, l'esercizio della funzione di cui al precedente comma può essere delegato di volta in volta dal Consiglio dei Ministri al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), per la determinazione dei criteri operativi nelle materie di sua competenza, oppure al Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro della sanità quando si tratti di affari particolari.

Il Ministro della sanità esercita le competenze attribuitegli dalla presente legge ed emana le direttive concernenti le attività delegate alle regioni.

In caso di persistenti inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora l'inattività relativa alle materie delegate riguardi adempimenti da svolgersi entro termini perentori previsti dalla legge o risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità dispone il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale.

Il Ministro della sanità e le amministrazioni regionali sono tenuti a fornirsi reciprocamente ed a richiesta ogni notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni.

— Il comma 2 dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1986), è del seguente tenore:

«2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 15 della legge 26 aprile 1982, n. 181, per il potenziamento del sistema informativo sanitario, da attuare attraverso la realizzazione, l'avviamento e la gestione della rete informatizzata di collegamento tra l'Amministrazione centrale, le regioni e le unità sanitarie locali ai fini dell'acquisizione, del trattamento e della restituzione dei flussi informativi, è autorizzata la spesa di lire 45 miliardi per l'anno 1986, di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 50 miliardi per l'anno 1988. I progetti finalizzati agli obiettivi di cui sopra sono definiti dal Ministero della sanità sentite le regioni e i relativi interventi sono gestiti per la parte di rispettiva competenza dal Ministero della sanità e dalle regioni».

Nota all'art. 11:

Gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria disciplinati dal D.P.R. n. 1318/67 («Norme per il riordinamento della sperimentazione agraria»), sono menzionati nell'art. 1 di detto D.P.R., che si trascrive:

«Art. 1. — Per provvedere alla ricerca ed alla sperimentazione agraria sono istituiti i seguenti istituti scientifici e tecnologici aventi grado pari agli istituti scientifici universitari:

1) istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo, con sede in Firenze;

2) istituto sperimentale per la nutrizione delle piante, con sede in Roma;

3) istituto sperimentale per la patologia vegetale, con sede in Roma;

4) istituto sperimentale per la zoologia agraria, con sede in Firenze;

5) istituto sperimentale agronomico, con sede in Bari;

6) istituto sperimentale per la meccanizzazione agricola, con sede in Roma;

7) istituto sperimentale per la zootecnia, con sede in Roma;

8) istituto sperimentale per la cerealicoltura, con sede in Roma;

9) istituto sperimentale per le colture foraggere, con sede in Lodi (Milano);

10) istituto sperimentale per l'orticoltura, con sede in Salerno;

11) istituto sperimentale per le colture industriali, con sede in Bologna;

12) istituto sperimentale per la floricoltura, con sede in San Remo (Imperia);

13) istituto sperimentale per la viticoltura, con sede in Conegliano Veneto (Treviso);

14) istituto sperimentale per la olivicoltura, con sede in Cosenza;

15) istituto sperimentale per la frutticoltura, con sede in Roma;

16) istituto sperimentale per l'agrumicoltura, con sede in Acireale (Catania);

17) istituto sperimentale per la selvicoltura, con sede in Arezzo;

18) istituto sperimentale per l'assestamento forestale e per l'alpicoltura, con sede in Trento;

19) istituto sperimentale per la valorizzazione tecnologica dei prodotti agricoli, con sede in Milano;

20) istituto sperimentale per l'enologia, con sede in Asti;

21) istituto sperimentale per la elaiotecnica, con sede in Pescara;

22) istituto sperimentale lattiero-caseario, con sede in Lodi (Milano)».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 249/68 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali) è il seguente:

«Art. 27. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione».

— Il testo degli articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 1077/70 (Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato) è il seguente:

«Art. 2. *Bando di concorso.* — Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il decreto con il quale è indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti».

«Art. 3. *Esami di ammissione.* — Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono:

a) *per le carriere direttive:* in due prove scritte e in un colloquio. Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato;

b) *per le carriere di concetto:* in due prove scritte e in un colloquio.
Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera;

c) *per le carriere esecutive:* in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.
Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonché l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.
Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.

La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e quella per l'accesso alle carriere esecutive può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame.

Il programma d'esame è stabilito per i concorsi unici di cui al successivo art. 5 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 301/84 (Norme di accesso alla dirigenza statale) è il seguente:

«Art. 2. *Concorso speciale per esami.* — Al concorso speciale per esami sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva della stessa Amministrazione inquadrati nelle qualifiche settima e superiori che al 31 dicembre 1983 abbiano almeno nove anni di servizio effettivo nella carriera.

L'esame del concorso speciale è costituito da due prove scritte e da un colloquio al quale sono ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte. Una di queste, a contenuto teorico-pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione cui appartengono.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio basati anche sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da corsi di formazione e perfezionamento, ad una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, della conoscenza delle problematiche della pubblica amministrazione in genere e di quella di appartenenza in particolare, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori. Il colloquio non si intende superato se la valutazione complessiva è inferiore a otto decimi.

La commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del Ministro competente e sarà costituita da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o della Corte dei conti, che la presiede, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, scelti anche tra il personale in quiescenza. Le funzioni di segretario saranno svolte da un impiegato della carriera direttiva appartenente all'ottava qualifica funzionale. I lavori della commissione esaminatrice dovranno concludersi entro quattro mesi dalla data di scadenza del bando di concorso. Si applicano le norme di cui ai commi terzo e sesto dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».

— Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 397/75 (Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria) è il seguente:

«Art. 5. — Nei concorsi speciali, indicati alla lettera *a)* del precedente art. 4, la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o equiparata, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a primo dirigente e da due esperti in elaborazioni elettroniche dei dati o in scienze dell'informazione o in psicologia applicata, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, membri.

L'esame dei concorsi di cui al precedente comma consiste in un colloquio integrato da una prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica. Fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 4, lettera *a)*, nell'emanazione dei bandi di concorso e nell'espletamento degli stessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel successivo art. 6.

Nei concorsi speciali indicati alla lettera *b)* del secondo comma del precedente art. 4, la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

da due funzionari del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore di sezione e da due esperti in elaborazione elettronica dei dati, o in scienze dell'informazione, o in psicologia applicata, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, membri.

La prova di esame dei concorsi speciali di cui al precedente comma è svolta nel capoluogo della regione per la quale i concorsi sono indetti. Alle operazioni relative allo svolgimento della prova stessa provvede, in ciascuna regione, una commissione nominata dal Ministro per le finanze e così composta:

dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o da un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la stessa intendenza di finanza ed in possesso di qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

La commissione di cui al precedente comma esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

Per le carriere di concetto ed esecutive, le prove d'esame dei concorsi indetti ai sensi del precedente art. 4 consistono in una unica prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Le funzioni di segretario delle commissioni di cui al presente articolo sono svolte da funzionari con qualifica non inferiore a consigliere».

«Art. 6. — Le modalità per lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 4, lettera *b)*, debbono comunque prevedere che la valutazione dei questionari elaborati dai candidati sia effettuata per mezzo di apparecchiature elettroniche; le modalità stesse sono determinate dal bando con il quale è indetto il concorso medesimo anche in deroga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticità e di segretezza.

Le domande a risposta sintetica delle prove attitudinali di cui al precedente articolo possono essere acquistate presso ditte specializzate nella materia e sono fornite in plico sigillato. Le relative soluzioni sono parimenti fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della

compilazione dei questionari. In tale caso, l'acquisto deve essere operato per un numero di domande pari a tre volte il numero di quelle che la commissione esaminatrice dovrà scegliere perché formino oggetto del questionario da sottoporre ai candidati.

Il Ministro per le finanze può stipulare con le ditte specializzate fornitrici delle domande, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame, nonché per la valutazione elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sarà effettuata sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'Amministrazione finanziaria, con l'ausilio della guardia di finanza.

Le soluzioni delle domande acquistate per la determinazione della prova d'esame sono conservate dai presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che sarà aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le operazioni elettroniche relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza, si applicano le pene stabilite dall'art. 326 del codice penale.

I compensi ai componenti delle commissioni di cui al precedente articolo, estranei all'Amministrazione dello Stato, ed i compensi ai componenti delle commissioni di cui ai successivi articoli 7 e 8, in trattamento di quiescenza, sono determinati anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro».

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 194/84 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) è il seguente:

«Art. 15. — Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato ed all'art. 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986».

Nota all'art. 13:

Il D.P.R. n. 162/65 reca: «Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di mosti, vini e aceti».

Nota all'art. 15:

La legge n. 863/77 reca: «Finanziamento dei regolamenti comunitari direttamente applicabili nell'ordinamento interno, in relazione all'art. 189 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, firmato a Roma il 25 marzo 1957».

Nota all'art. 16:

Il comma 1 dell'art. 27 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), è del seguente tenore:

«Art. 27. — 1. Le lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 12 della legge 23 ottobre 1985, n. 595, recante norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988, sono così modificate:

a) per la parte corrente in lire 130.605 miliardi, di cui lire 41.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 43.630 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 45.375 miliardi per l'esercizio 1988. Detti stanziamenti saranno adeguati in misura corrispondente ai miglioramenti conseguenti all'applicazione del successivo articolo 28. Salvo diversa determinazione, da adottarsi contestualmente al provvedimento legislativo di cui all'articolo 17, comma primo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, l'adeguamento da apportare per l'anno 1986, in relazione alle maggiori quote di partecipazione dell'assistito in vigore dal 1° marzo 1986, viene fissato in lire 743 miliardi;

b) per la parte in conto capitale in lire 5.080 miliardi, di cui lire 1.600 miliardi per l'esercizio 1986, lire 1.680 miliardi per l'esercizio 1987 e lire 1.800 miliardi per l'esercizio 1988».

Note all'art. 17:

— Il D.P.R. 30 giugno 1978, n. 748 concerne la disciplina delle funzioni dirigenziali nell'amministrazione dello Stato anche ad ordinamento autonomo; la tab. XIX allegata a detto decreto è stata modificata dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 8 del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614 (ristrutturazione e potenziamento degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e dogana interna) e dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 791 (Norme per il potenziamento delle strutture dell'ufficio centrale della programmazione sanitaria).

— Il D.P.R. 31 luglio 1980, n. 614 è stato modificato in relazione alle dotazioni organiche di personale della carriera direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria, dall'art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 791.

— L'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che concerne disposizioni in materia di personale, prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale.

Note all'art. 18:

— L'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 come modificato dall'art. 27, ultimo comma della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984) è del seguente tenore:

«Art. 80. *Regioni a statuto speciale.* — Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca.

Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia nonché alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti.

Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la regione Valle d'Aosta e l'Ordine Mauriziano per quanto riguarda l'utilizzazione dello Stabilimento di ricovero e cura di Aosta».

— Per il testo dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, vedere nota all'art. 17.

— I commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale) sono del seguente tenore:

«7. I posti di organico anche se riferiti alle piante organiche provvisorie, eccedenti a seguito delle soppressioni e delle trasformazioni, sono portati in detrazione dalle piante organiche stesse ovvero trasformati per le esigenze dei nuovi servizi di cui al precedente art. 2 o dei progetti-obiettivo indicati al precedente art. 8».

«8. Il personale non utilizzato è trasferito ad altro posto di corrispondente profilo e posizione funzionale vacante presso la propria o altra unità sanitaria locale della regione o della provincia autonoma con l'osservanza dei criteri previsti dagli articoli 39, primo, secondo e terzo comma, 40 e 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in quanto compatibile, o in mancanza è utilizzato in soprannumero riassorbibile».

— Il testo dell'art. 14, comma 3, lettere *b)*, *o)* e *p)* della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è del seguente tenore:

«Nell'ambito delle proprie competenze, l'unità sanitaria locale provvede in particolare:

(Omissis).

b) all'igiene dell'ambiente:

(Omissis).

o) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

p) alla profilassi e alla polizia veterinaria; alla ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario».

— L'art. 45 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), è del seguente tenore:

«Art. 45. *Attività didattiche, di ricerca ed aggiornamento tecnico-scientifico.* — Il personale appartenente ai profili professionali per i quali è richiesto il possesso di un diploma di laurea o di un titolo di abilitazione professionale può, a domanda, essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento o di ricerca scientifica sempre che compatibili i doveri dei servizi e non configuranti un distinto rapporto di impiego. Nell'ambito del personale medico, gli incarichi sono assegnati di preferenza ai medici a tempo pieno.

Gli incarichi di insegnamento sono finalizzati all'attuazione dei programmi integrati di insegnamento previsti dalle convenzioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ed al raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla programmazione regionale per la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari.

Le autorizzazioni ad assumere gli incarichi di cui al presente articolo sono date dal Comitato di gestione. Lo stesso Comitato può richiedere periodiche relazioni sull'attività svolta dagli incaricati.

Per finalità di aggiornamento tecnico-scientifico il personale di cui al primo comma può chiedere il comando, per periodi di tempo determinati, presso centri, istituti e laboratori nazionali, internazionali o stranieri od altri organismi di ricerca, che abbiano dato il loro assenso.

Sulle istanze di comando delibera il Comitato di gestione dell'unità sanitaria locale competente.

Per il periodo di comando, che non può comunque superare i due anni nel quinquennio, fermo restando il decorso dell'anzianità di servizio ad ogni effetto, non competono gli assegni inerenti al rapporto d'impiego.

Ove il comando sia giustificato dall'esigenza di compiere studi speciali o acquisire tecniche particolari indispensabili per il buon funzionamento dei servizi, al personale comandato è corrisposto, su autorizzazione regionale, il normale trattamento retributivo e, per un periodo non superiore a sei mesi, il trattamento di missione».

— L'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 è del seguente tenore:

«Art. 46. *Aggiornamento professionale obbligatorio.* — L'aggiornamento professionale è obbligatorio per tutto il personale dell'unità sanitaria locale, ivi compreso quello amministrativo, ed è finalizzato:

al completamento della preparazione professionale anche in vista della mobilità del personale e della riconversione funzionale del medesimo;

al miglioramento della qualità del servizio.

L'aggiornamento è assicurato mediante riunioni periodiche, seminari e corsi teorico-pratici organizzati preferibilmente nella sede di servizio e nell'orario di lavoro. La regione, all'inizio di ogni anno, fissa gli obiettivi generali dell'aggiornamento e le modalità dello svolgimento avvalendosi della collaborazione delle Università, delle istituzioni scolastiche e degli Ordini professionali.

L'aggiornamento del personale addetto a servizi igienico-organizzativi e di medicina legale e del lavoro è attuato in coordinamento con l'Istituto superiore di sanità e con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

L'aggiornamento del personale sanitario dipendente può essere effettuato anche nell'ambito delle attività di aggiornamento obbligatorio previste per il personale convenzionato di cui all'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità ai soli fini dei concorsi, delle promozioni e dei trasferimenti in una misura stabilita dalla Commissione di disciplina in relazione al profilo professionale e alle mansioni del dipendente. La riduzione non può comunque superare il 50 per cento».

— Per il testo dell'art. 27, comma 1, lettera *a)* vedere nota all'art. 16.

Note all'art. 19:

— La tabella 3 della legge 24 luglio 1985, n. 410 (Incremento degli organici degli ufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri è la seguente:

	Organici al 1° gennaio 1985	Organici al 1° gennaio 1986	Organici al 1° gennaio 1987	Organici al 1° gennaio 1988	Organici al 1° gennaio 1989
Sottufficiali	22.500	23.000	23.500	24.000	24.600
Militari di truppa	63.000	64.000	65.000	66.000	67.200

— La lettera *a)* dell'art. 2 della legge 24 luglio 1985, n. 410 è del seguente tenore:

«*a)* sottufficiali n. 24.000 di cui 900 marescialli maggiori carica speciale».

— Il comma 2 dell'art. 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 42 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988) è del seguente tenore:

«2. Per l'anno 1986, per l'acquisto di mezzi di trasporto, di cui al comma precedente, può essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire 1.200 milioni».

Note all'art. 20:

Il testo del comma 1 dell'art. 6 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 è il seguente:

«1. A partire dal centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge l'erogazione alle regioni e alle province autonome dei fondi vincolati per le azioni programmate e per i progetti-obiettivo e dei fondi in conto capitale, con esclusione dei soli fondi destinati alle spese di manutenzione, è sospesa fino all'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome della legge di piano sanitario».

86A6279

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 luglio 1986.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. Compagnia Tirrena di assicurazioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 10 luglio 1985 e 5 maggio 1986 della società per azioni Compagnia Tirrena di assicurazioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la nota in data 2 luglio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

E approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentata dalla società per azioni Compagnia Tirrena di assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa n. 98 - assicurazione mista a premio unico. I tassi di premi adottati sono gli stessi della tariffa n. 14 - assicurazione mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978;

condizioni speciali di polizza della predetta tariffa, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita;

regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nella sopracitata forma assicurativa.

Art. 2.

La S.p.a. Compagnia Tirrena di assicurazioni è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 21 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6356

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 luglio 1986.

Estinzione di centotrenta enti ecclesiastici della diocesi di Adria.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero delle diocesi di Adria ed hanno perso la personalità giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 29 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Adria elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Adria richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Adria estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI ROVIGO

1. Rovigo, mensa vescovile della diocesi di Adria, con sede in 45100 Rovigo, via Sichirollo, 18.

2. Adria, beneficio arcipretale dei Santi Pietro e Paolo della Cattedrale, noto anche quale prebenda parrocchiale della Cattedrale dei Santi Pietro e Paolo in Adria goduta dal canonico pro-tempore Mazzocco Pietro, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

3. Adria, beneficio canonicale Immacolata Concezione del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale prebenda arcidiaconale Perini-Vidale, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

4. Adria, beneficio canonicale Sacra Famiglia del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale prebenda teologale Sacra Famiglia, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

5. Adria, beneficio canonicale di S. Matteo apostolo del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale prebenda penitenziale Bonifacio, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

6. Adria, beneficio canonicale di S. Apollinare del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale prebenda Clarignan, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

7. Adria, beneficio canonicale di S. Giacomo del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale prebenda Casellato don Giacomo, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

8. Adria, beneficio canonicale di S. Marco evangelista del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale prebenda Castellato don Ercole, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

9. Adria, beneficio canonicale di S. Carlo del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale prebenda Bocchi Carlo, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

10. Adria, beneficio canonicale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo del capitolo cattedrale di Adria, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

11. Adria, beneficio canonicale di S. Giovanni apostolo evangelista del capitolo cattedrale, noto anche quale prebenda Bocchi Girolamo, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

12. Adria, beneficio canonicale di S. Andrea apostolo del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale prebenda Biasion, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

13. Adria, beneficio canonicale di S. Bellino del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale prebenda Magistri, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

14. Adria, beneficio cappellania corale (I) del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale beneficio mansionariale, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

15. Adria, beneficio cappellania corale (II) del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale beneficio mansionariale, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

16. Adria, beneficio cappellania corale (III) del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale beneficio mansionariale, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

17. Adria, beneficio cappellania corale (IV) del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale beneficio mansionariale, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

18. Adria, beneficio cappellania corale (V) del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale beneficio mansionariale, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

19. Adria, beneficio cappellania corale (VI) del capitolo cattedrale di Adria, noto anche quale beneficio mansionariale, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, piazza A. Mario, 12.

20. Adria, beneficio parrocchiale Nostro Signore Gesù Cristo Divino Lavoratore, noto anche quale beneficio parrocchiale Cristo Lavoratore, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, via Carbonara.

21. Adria, beneficio parrocchiale della chiesa del Patrocinio di S. Giuseppe in Baricetta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giuseppe in Baricetta, o comunque denominato, con sede in 45010 Baricetta di Adria, presso canonica.

22. Adria, beneficio parrocchiale di S. Francesco d'Assisi in Bottrighe, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Francesco d'Assisi in Bottrighe, o comunque denominato, con sede in 45013 Bottrighe di Adria, piazza della Libertà.

23. Adria, beneficio parrocchiale di S. Giacomo apostolo in Bellombra, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giacomo maggiore apostolo in Bellombra, o prebenda parrocchiale di S. Giacomo apostolo in Bellombra goduta dal sac. Lanaro Francesco, o comunque denominato, con sede in 45010 Bellombra di Adria, presso canonica.

24. Adria, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Adria, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta della Tomba, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, canonica della Tomba.

25. Adria, beneficio parrocchiale della chiesa di S. Rocco confessore in Valliera di Adria, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Rocco in Valliera, o comunque denominato, con sede in 45011 Valliera di Adria, presso canonica.

26. Adria, beneficio parrocchiale di S. Vigilio di Adria, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Virgilio di Adria, o comunque denominato, con sede in 45011 Adria, S. Vigilio.

27. Ariano nel Polesine, beneficio parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria in S. Maria in Punta, noto anche quale prebenda curaziale di S. Maria del Traghetto goduta dal sac. Nogherotto (o Nogaroto) Antonio fu Luigi, o prebenda parrocchiale di S. Maria in Punta o comunque denominato, con sede in 45010 S. Maria in Punta di Ariano Polesine, presso canonica.

28. Ariano nel Polesine, beneficio parrocchiale di S. Agostino in Marchiona-Grillara, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Agostino in Marchiona, o comunque denominato, con sede in 45010 Marchiona-Grillara di Ariano Polesine.

29. Ariano nel Polesine, beneficio parrocchiale di S. Basilio Magno Vescovo e Dottore in Ariano Polesine, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Basilio Vescovo e Dottore in Ariano Polesine, o comunque denominato, con sede in 45010 S. Basilio di Ariano Polesine.

30. Ariano nel Polesine, beneficio parrocchiale della chiesa di S. Gaetano da Thiene in Rivà, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Gaetano da Thiene in Rivà di Ariano, o comunque denominato, con sede in 45010 Rivà di Ariano Polesine.

31. Ariano nel Polesine, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Piano di Ariano Polesine, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Evangelista in Piano di Ariano Polesine o comunque denominato, con sede in 45010 Piano di Ariano Polesine.

32. Ariano nel Polesine, beneficio parrocchiale di S. Maria della Neve in Ariano nel Polesine, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria della Neve in Ariano Polesine, o comunque denominato, con sede in 45012 Ariano Polesine, presso canonica.

33. Ariano nel Polesine, beneficio parrocchiale di S. Rocco in Gorino Veneto, noto anche quale beneficio curaziale di S. Rocco in Gorino Veneto, o comunque denominato, con sede in 45012 Gorino Veneto di Ariano Polesine.

34. Arquà Polesine, beneficio parrocchiale di S. Andrea apostolo di Arquà Polesine, noto anche quale prebenda di Arquà Polesine goduta da Montacciani Aniceto parroco, o comunque denominato, con sede in 45031 Arquà Polesine, via Centro.

35. Badia Polesine, beneficio parrocchiale di S. Antonino martire in Salvaterra, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Antonio in Salvaterra, o prebenda parrocchiale di Salvaterra goduta dal parroco pro-tempore Manfrinato don Giuseppe di Iginio, o comunque denominato, con sede in 45021 Salvaterra di Badia Polesine, via Rettilineo, 1074.

36. Badia Polesine, beneficio parrocchiale di S. Giorgio martire in Villafora, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giorgio martire in Villafora, o prebenda parrocchiale di Villafora, o comunque denominato, con sede in 45021 Villafora di Badia Polesine, presso canonica.

37. Badia Polesine, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Badia Polesine, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Badia Polesine, o prebenda parrocchiale di Badia Polesine goduta dal sacerdote Martinelli Angelo fu Angelo, o comunque denominato, con sede in 45021 Badia Polesine, piazza Martiri.

38. Badia Polesine, beneficio parrocchiale di S. Maria della Mercede in Colombano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria della Mercede in Colombano, o beneficio parrocchiale di S. Colombano in Colombano di Badia, o comunque denominato, con sede in 45021 Colombano di Badia Polesine, presso canonica.

39. Badia Polesine, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano Martire in Crocetta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Sebastiano martire in Crocetta, o prebenda parrocchiale di Crocetta goduta dal sac. Bregola Alessandro fu Giovanni, o comunque denominato, con sede in 45021 Crocetta di Badia Polesine, presso canonica.

40. Bagnolo di Po, beneficio parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria in Bagnolo Po, noto anche quale beneficio parrocchiale Natività di Maria SS., o prebenda parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria in Bagnolo Po, o prebenda parrocchiale di Bagnolo Po goduta dal sac. Bellinati Luigi, o comunque denominato, con sede in 45022 Bagnolo di Po, presso canonica.

41. Bagnolo di Po, beneficio parrocchiale del SS. Nome di Maria in Runzi, noto anche quale beneficio parrocchiale del SS. Nome di Maria in Runzi, o comunque denominato, con sede in 45022 Runzi di Bagnolo di Po, presso canonica.

42. Bergantino, beneficio parrocchiale di S. Giorgio Martire in Bergantino, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giorgio martire in Bergantino, o prebenda parrocchiale di Bergantino goduta dal sac. Cestari don Cirto fu Giovanni, o comunque denominato, con sede in 45032 Bergantino, presso canonica.

43. Bosaro, beneficio parrocchiale di S. Sebastiano martire in Bosaro, noto anche quale beneficio parrocchiale di Bosaro, o prebenda parrocchiale di S. Sebastiano martire in Bosaro, o prebenda parrocchiale di Bosaro goduta dal sac. Zambello Nicola, o comunque denominato, con sede in 45033 Bosaro, presso canonica.

44. Calto, beneficio parrocchiale di S. Rocco in Calto, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Rocco in Calto, o prebenda parrocchiale di Calto goduta dal sac. Bisson Giovanni Battista fu Antonio, o comunque denominato, con sede in 45030 Calto.

45. Canaro, beneficio parrocchiale di S. Margherita in Garofolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Margherita in Garofolo, o prebenda parrocchiale di Garofolo goduta dal sac. Faccio Giuseppe, o comunque denominato, con sede in 45034 Garofolo di Canaro, presso canonica.

46. Canaro, beneficio parrocchiale di S. Sofia in Canaro, noto anche quale prebenda parrocchiale di Canaro goduta dal sac. Romagnolo Giuseppe di Pietro, o comunque denominato, con sede in 45034 Canaro, presso canonica.

47. Canda, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Canda, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Canda, o comunque denominato, con sede in 45020 Canda, presso canonica.

48. Castelguglielmo, beneficio parrocchiale di S. Gerardo Sagredo in Bressane, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Gerardo Sagredo in Bressane, o comunque denominato, con sede in 45020 Bressane di Castelguglielmo, presso canonica.

49. Castelguglielmo, beneficio parrocchiale di S. Nicola da Bari, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola da Bari, o comunque denominato, con sede in 45020 Castelguglielmo, presso canonica.

50. Castelmassa, beneficio parrocchiale di S. Stefano protomartire in Castelmassa, noto anche quale prebenda parrocchiale di Massa Superiore goduta dal sac. Quaglio Daniele di Luigi, o comunque denominato, con sede in 45035 Castelmassa, presso canonica.

51. Castelnovo Bariano, beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova in Castelnovo Bariano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Antonio da Padova in Castelnovo Bariano, o sua eccellenza il vescovo pro-tempore della diocesi di Adria pro erigendo beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova in Castelnovo Bariano, o comunque denominato, con sede in 45030 Castelnovo Bariano, presso canonica.

52. Castelnovo Bariano, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo in S. Pietro Polesine, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro in S. Pietro Polesine, o prebenda parrocchiale di S. Pietro in Valle goduta dal sac. Rebba Eugenio fu Felice, o comunque denominato, con sede in 45030 San Pietro Polesine, presso canonica.

53. Ceneselli, beneficio parrocchiale Annunciazione della Beata Maria Vergine in Ceneselli, noto anche quale beneficio parrocchiale Annunciazione di Maria SS. di Ceneselli o prebenda parrocchiale Annunciazione della Beata Maria Vergine in Ceneselli, o prebenda parrocchiale di Ceneselli goduta dal sac. Giulianati Mario di Giacomo, o comunque denominato, con sede in 45030 Ceneselli, presso canonica.

54. Ceregnano, beneficio parrocchiale di S. Biagio vescovo e martire in Canale, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Biagio vescovo e martire in Canale, o prebenda parrocchiale di S. Biagio in Canale goduta dal sac. Soffiantini Paolo di Giovanni Battista, o comunque denominato, con sede in 45010 Canale di Ceregnano, presso canonica.

55. Ceregnano, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria di Lama, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria di Lama, o comunque denominato, con sede in 45010 Lama di Ceregnano, presso canonica.

56. Ceregnano, beneficio parrocchiale di S. Martino vescovo in Ceregnano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino vescovo in Ceregnano, o prebenda parrocchiale di S. Martino in Ceregnano goduta dal sac. Sanità Giovanni Battista di Felice, o comunque denominato, con sede in 45010 Ceregnano, presso canonica.

57. Ceregnano, beneficio parrocchiale di S. Tommaso apostolo in Pezzoli, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Tommaso apostolo in Pezzoli, o comunque denominato, con sede in Pezzoli di Ceregnano, presso canonica.

58. Corbola, beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena in Corbola, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Maddalena in Corbola, o prebenda parrocchiale di Corbola goduta dal sac. Bregola Alessandro di Giovanni, o comunque denominato, con sede in 45015 Corbola, presso canonica.

59. Costa di Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Costa, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Costa di Rovigo, o comunque denominato, con sede in 45023 Costa di Rovigo, presso canonica.

60. Costa di Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Rocco in Costiola, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Rocco in Costiola, goduto dal sac. Ricchetto Giovanni di Sante, o comunque denominato, con sede in 45023 Costiola di Costa di Rovigo.

61. Crespino, beneficio parrocchiale di S. Cassiano in S. Cassiano di Crespino, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Cassiano martire, o comunque denominato, con sede in 45030 S. Cassiano di Crespino, presso canonica.

62. Crespino, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo diacono e martire di Selva di Crespino, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo diacono e martire e S. Rocco, o comunque denominato, con sede in 45030 Selva di Crespino, presso canonica.

63. Crespino, beneficio parrocchiale dei Santi Martino e Severo in Crespino, noto anche quale prebenda parrocchiale dei Santi Martino e Severo, goduta dal sac. Tenani Armando di Giovanni, o comunque denominato, con sede in 45030 Crespino, presso canonica.

64. Ficarolo, beneficio parrocchiale di S. Antonino martire in Ficarolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Antonino martire in Ficarolo, o prebenda parrocchiale di Ficarolo goduta dal sac. Barbieri Rodolfo fu Nicodemo, o comunque denominato, con sede in 45036 Ficarolo, piazza Marconi.

65. Fiesso Umberto, beneficio parrocchiale Natività di Maria SS. in Fiesso Umbertiano, noto anche quale prebenda parrocchiale della Beata Vergine Maria in Fiesso, o prebenda parrocchiale di S. Maria in Fiesso Umbertiano, goduta dal sac. Rossi Angelo fu Eugenio, o comunque denominato, con sede in 45024 Fiesso Umbertiano, presso canonica.

66. Frassinelle Polesine, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Frassinelle, noto anche quale prebenda parrocchiale di Frassinelle Polesine, o prebenda parrocchiale di Frassinelle goduta dal sac. Merlo don Evangelista fu Gaetano, o comunque denominato, con sede in 45030 Frassinelle, chiesa.

67. Frassinelle Polesine, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Frassinelle, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Frassinelle, o comunque denominato, con sede in 45030 Frassinelle, Maria Assunta.

68. Fratta Polesine, beneficio parrocchiale Beata Vergine del SS. Rosario in Paolino di Fratta Polesine, noto anche quale prebenda parrocchiale Beata Vergine Maria del Rosario in Paolino di Fratta Polesine, o comunque denominato, con sede in 45025 Paolino di Fratta Polesine.

69. Fratta Polesine, beneficio parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo in Fratta Polesine noto anche quale prebenda parrocchiale dei Santi Apostoli Pietro e Paolo in Fratta Polesine, goduta dal sac. Rudi Giovanni Battista fu Antonio, o comunque denominato, con sede in 45025 Fratta Polesine, presso canonica.

70. Gaiba, beneficio parrocchiale di S. Giuseppe in Gaiba, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria in Gaiba, o prebenda parrocchiale di S. Giuseppe in Gaiba, o prebenda parrocchiale di Gaiba, goduta dal sac. Zambotto Amedeo fu Luigi, o comunque denominato, con sede in 45030 Gaiba, presso canonica.

71. Gavello, beneficio parrocchiale di S. Pietro martire in Gavello, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Pietro martire, o beneficio parrocchiale Beata Vergine delle Grazie, o comunque denominato, con sede in 45010 Gavello, presso canonica.

72. Giacciano con Baruchella, beneficio parrocchiale di S. Andrea apostolo in Zelo, noto anche quale prebenda parrocchiale S. Andrea apostolo in Zelo, o comunque denominato, con sede in 45020 Zelo di Giacciano con Baruchella.

73. Giacciano con Baruchella, beneficio parrocchiale di S. Ippolito Martire in Giacciano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Ippolito in Giacciano, o prebenda parrocchiale di Giacciano goduta dal sac. Malaman Primo fu Giacomo, o comunque denominato, con sede in 45020 Giacciano di Giacciano con Baruchella.

74. Giacciano con Baruchella, beneficio parrocchiale di S. Pietro martire in Baruchella, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro martire in Baruchella, o prebenda parrocchiale di Baruchella, goduta dal sac. Fogagnolo don Angelo, o comunque denominato, con sede in 45020 Baruchella di Giacciano con Baruchella.

75. Guarda Veneta, beneficio parrocchiale di S. Domenico in Guarda Veneta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Domenico in Guarda Veneta, o prebenda parrocchiale di Guarda Veneta, goduta dal sac. Astori Ezio fu Luigi, o comunque denominato, con sede in 45030 Guarda Veneta, presso canonica.

76. Lendinara, beneficio parrocchiale della Chiesa del Patrocinio di S. Giuseppe sposo della Beata Vergine Maria in Molinella, noto anche quale beneficio parrocchiale di S. Giuseppe in Molinella, o prebenda parrocchiale di S. Giuseppe in Molinella, o comunque denominato, con sede in 45026 Molinella di Lendinara.

77. Lendinara, beneficio parrocchiale di S. Andrea apostolo in Rasa, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea apostolo in Rasa, o prebenda parrocchiale di Rasa goduta dal sac. Zaccarini Enrico fu Angelo, o comunque denominato, con sede in 45020 Rasa di Lendinara, presso canonica.

78. Lendinara, beneficio parrocchiale di S. Barnaba apostolo in Saguedo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Barnaba apostolo in Saguedo, goduta dal sac. Andreetto Giuseppe fu Francesco, o comunque denominato, con sede in 45026 Saguedo di Lendinara.

79. Lendinara, beneficio parrocchiale di S. Biagio in Lendinara, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Biagio in Lendinara, goduta dal sac. Pavan Vittorio di Olivo, o comunque denominato, con sede in 45026 Lendinara-S. Biagio.

80. Lendinara, beneficio parrocchiale di S. Giacomo apostolo in Ramodipalo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giacomo apostolo in Ramodipalo, o prebenda parrocchiale di Ramodipalo goduta dal sac. Laurenti Carlo di Francesco, o comunque denominato, con sede in 45020 Ramodipalo di Lendinara.

81. Lendinara, beneficio parrocchiale di S. Nicola vescovo in Barbuglio, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Nicola vescovo in Barbuglio, o comunque denominato, con sede in 45026 Barbuglio di Lendinara.

82. Lendinara, beneficio parrocchiale di S. Sofia in Lendinara, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Sofia in Lendinara goduta dal sac. Giusberti Ennio, o comunque denominato, con sede in 45026 Lendinara-S. Sofia.

83. Luisa, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Cavazzana, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo in Cavazzana, o prebenda parrocchiale di Cavazzana, o comunque denominato, con sede in 45020 Cavazzana di Lusia.

84. Lusia, beneficio parrocchiale dei Santi Vito e Modesto martiri in Lusia, noto anche quale prebenda parrocchiale dei Santi Vito e Modesto in Lusia, o prebenda parrocchiale di Lusia goduta dal sacerdote Manfrin Angelo di Mariano, o comunque denominato, con sede in 45020 Lusia, presso canonica.

85. Melara, beneficio parrocchiale di S. Materno in Melara, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Materno in Melara, o prebenda parrocchiale di Melarta goduta dal sac. Dinarello Furtunato, o comunque denominato, con sede in 45037 Melara, presso canonica.

86. Occhiobello, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Gurzone, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Gurzone, o prebenda parrocchiale di Gurzone goduta dal sac. Melloni Felice fu Gaetano, o comunque denominato, con sede in 45030 Gurzone di Occhiobello.

87. Occhiobello, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire in Occhiobello, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo martire in Occhiobello, o prebenda parrocchiale di Occhiobello goduta dal sac. Fornasiero Angelo di Antonio, o comunque denominato, con sede in 45030 Occhiobello, presso canonica.

88. Occhiobello, beneficio parrocchiale di S. Maria Maddalena di Occhiobello, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Maddalena goduta dal sac. Zaghi Ermenegildo di Francesco, o comunque denominato, con sede in 45030 S. Maria Maddalena di Occhiobello, piazza Chiesa.

89. Papozze, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Papozze, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo in Papozze, o prebenda parrocchiale di Papozze goduta dal sac. Ghiotto Beniamino fu Pierantonio, o comunque denominato, con sede in 45010 Papozze, presso canonica.

90. Papozze, beneficio parrocchiale di S. Luigi Gonzaga in Panarella, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Luigi Gonzaga in Panarella, o comunque denominato, con sede in 45010 Panarella di Papozze.

91. Pincara, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista in Pincara, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista in Pincara, o prebenda parrocchiale di Pincara goduta dal sac. Marzolla Giuseppe di Paolo, o comunque denominato, con sede in 45020 Pincara, presso canonica.

92. Polesella, beneficio parrocchiale Beata Vergine Maria del Rosario in Polesella, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria del Rosario in Polesella o prebenda parrocchiale con sede in Polesella goduta dal sac. Stocco Guido di Enrico, o comunque denominato, con sede in 45038 Polesella, presso canonica.

93. Polesella, beneficio parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria in Raccano, noto anche quale prebenda parrocchiale Natività della Beata Vergine Maria in Raccano, o comunque denominato, con sede in 45038 Raccano di Polesella.

94. Pontecchio Polesine, beneficio parrocchiale di S. Andrea apostolo in Pontecchio Polesine, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Andrea apostolo in Pontecchio, o prebenda parrocchiale di Pontecchio goduta dal sac. Rigoni Edoardo, o comunque denominato, con sede in 45030 Pontecchio Polesine, presso canonica.

95. Rovigo, beneficio parrocchiale Beata Vergine del SS. Rosario in Concadirame, noto anche quale prebenda parrocchiale Beata Vergine del SS. Rosario in Concadirame, o comunque denominato, con sede in 45020 Concadirame di Rovigo.

96. Rovigo, beneficio parrocchiale Cuore Immacolato di Maria e S. Ilario in Rovigo, noto anche quale prebenda parrocchiale Cuore Immacolato di Maria e S. Ilario in Rovigo, o comunque denominato, con sede in 45100 Rovigo, Commenda.

97. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Antonio da Padova in Rovigo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Antonio da Padova in Rovigo, o comunque denominato, con sede in 45100 Rovigo, S. Antonio.

98. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Apollinare, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Apollinare con Selva, o prebenda parrocchiale di S. Apollinare goduta dal sac. Manfrinato Giuseppe, o comunque denominato, con sede in 45010 S. Apollinare di Rovigo.

99. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Rovigo, noto anche quale prebenda di S. Bartolomeo apostolo in Rovigo, o comunque denominato, con sede in 45100 Rovigo, S. Bortolo.

100. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Caterina in Roverdicrè, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Caterina in Roverdicrè goduta dal sac. Rizzieri Belloni Giovanni fu Giovanni, o prebenda parrocchiale di Roverdicrè, o comunque denominato, con sede in 45100 Roverdicrè di Rovigo.

101. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Floriano martire in Mardimago, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Floriano martire in Mardimago, o comunque denominato con sede in 45030 Mardimago di Rovigo.

102. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Nepomuceno in Fenil del Turco di S. Apollinare di Rovigo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Nepomuceno in Fienil del Turco di S. Apollinare di Rovigo, o comunque denominato, con sede in 45010 Fenil del Turco di Rovigo.

103. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Marco evangelista in Buso Sarzano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Marco evangelista in Buso Sarzano goduta dal sac. Vicentini Rodolfo di Alberto, o prebenda parrocchiale di S. Marco evangelista in Buso Sarzano goduta dal sac. Nicolini Daniele fu Gaetano, o comunque denominato, con sede in 45030 Buso di Rovigo.

104. Rovigo, beneficio parrocchiale Maria SS. Madre di Dio in Rovigo, noto anche quale prebenda parrocchiale Maria SS. Madre di Dio, o comunque denominato, con sede in 45100 Rovigo, S. Maria delle Rose.

105. Rovigo, beneficio parrocchiale Beata Vergine Assunta in Grignano, noto anche quale prebenda parrocchiale Beata Vergine Assunta in Grignano, o prebenda parrocchiale di Grignano goduta dal sac. Zambelli Giovanni Battista di Giuseppe, o comunque denominato, con sede in 45030 Grignano Polesine di Rovigo.

106. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Margherita in Sarzano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Margherita in Sarzano, o comunque denominato, con sede in 45030 Sarzano di Rovigo.

107. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Pietro apostolo in Granzette, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pietro apostolo in Granzette, o comunque denominato, con sede in 45030 Granzette di Rovigo.

108. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Pio X in Rovigo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Pio X in Rovigo, o comunque denominato, con sede in 45100 Rovigo, S. Pio X.

109. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Rita da Cascia in Rovigo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Rita da Cascia in Rovigo, o comunque denominato, con sede in 45100 Rovigo, S. Rita.

110. Rovigo, beneficio parrocchiale dei Santi Francesco e Giustina in Rovigo, noto anche quale prebenda parrocchiale dei Santi Francesco e Giustina in Rovigo goduta dal sac. Peretto can. Antonio Serse, o comunque denominato, con sede in 45100 Rovigo, S. Francesco.

111. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Stefano Papa martire di Rovigo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano Papa martire, o prebenda parrocchiale del Duomo di Rovigo goduta dal sacerdote Marchesani Giuseppe fu Celestino, o comunque denominato, con sede in 45100 Rovigo, Duomo.

112. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Zenone in Borsea, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Zenone martire in Borsea goduta dal sac. Astori Giuseppe di Luigi, o comunque denominato, con sede in 45030 Borsea di Rovigo.

113. Rovigo, beneficio parrocchiale di S. Zenone vescovo in Boara Polesine, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Zenone vescovo in Boara Polesine, o beneficio parrocchiale di S. Zenone vescovo goduto dal sac. Viaro Mario, o comunque denominato, con sede in 45030 Boara Polesine di Rovigo.

114. Salara, beneficio parrocchiale di S. Valentino martire in Salara, noto anche quale prebenda parrocchiale di Salara, o prebenda parrocchiale di Salara goduta dal sac. Bolognesi Vincenzo di Antonio, o comunque denominato, con sede in 45030 Salara, presso canonica.

115. S. Bellino, beneficio parrocchiale di S. Bellino in S. Bellino, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bellino in S. Bellino, o prebenda parrocchiale di S. Bellino goduta dal sac. Libanore Carlo di Erminio, o comunque denominato, con sede in 45020 S. Bellino, presso canonica.

116. S. Bellino, beneficio parrocchiale di S. Margherita in Presciane, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Margherita in Presciane, o prebenda parrocchiale di Presciane goduta dal sac. Cappellari Aldo di Celestino, o comunque denominato, con sede in 45020 Presciane di S. Bellino.

117. S. Martino di Venezze, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta in Beverare, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta in Beverare, o comunque denominato, con sede in 45030 Beverare di S. Martino di Venezze.

118. S. Martino di Venezze, beneficio parrocchiale di S. Martino vescovo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Martino vescovo, o prebenda parrocchiale di S. Martino di Venezze goduta dal sac. Magosso Antonio, o comunque denominato, con sede in 45030 S. Martino di Venezze, presso canonica.

119. Stienta, beneficio parrocchiale di S. Stefano Papa martire in Stienta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano Papa martire in Stienta, o prebenda parrocchiale di Stienta goduta dal sacerdote Gherardi Luigi fu Giuseppe, o comunque denominato, con sede in 45039 Stienta, presso canonica.

120. Trecenta, beneficio parrocchiale di S. Giorgio in Trecenta, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giorgio in Trecenta, goduta dal sac. Annibale Giuseppe Dante fu Eugenio, o comunque denominato, con sede in 45027 Trecenta, presso canonica.

121. Trecenta, beneficio parrocchiale di S. Girolamo in Pissatola, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Girolamo in Pissatola, o comunque denominato, con sede in 45027 Pissatola di Trecenta.

122. Trecenta, beneficio parrocchiale di S. Maurelio in Sariano di Trecenta, noto anche quale prebenda parrocchiale di Sariano, o comunque denominato, con sede in 45020 Sariano di Trecenta.

123. Villadose, beneficio parrocchiale Beata Maria Vergine di Lourdes, noto anche quale prebenda parrocchiale Beata Vergine di Lourdes, o comunque denominato, con sede in 45010 Cambio di Villadose.

124. Villadose, beneficio parrocchiale di S. Leonardo abate in Villadose, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Leonardo abate in Villadose, o prebenda parrocchiale di S. Leonardo in Villadose goduta dal sacerdote Pollin Giuseppe di Giobatta, o comunque denominato, con sede in 45010 Villadose, presso canonica.

125. Villamarzana, beneficio parrocchiale S. Bartolomeo apostolo in Gognano, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Gognano, o prebenda parrocchiale di Gognano goduta dal sac. Pavarin Cornelio, o comunque denominato, con sede in 45030 Gognano di Villamarzana.

126. Villamarzana, beneficio parrocchiale di S. Stefano Papa martire in Villamarzana, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Stefano Papa martire in Villamarzana, o prebenda parrocchiale di Villamarzana goduta dal sacerdote Pellegati Vincenzo, o comunque denominato, con sede in 45030 Villamarzana, presso canonica.

127. Villanova del Ghebbo, beneficio parrocchiale di S. Giuliano martire in Bornio di Villanova del Ghebbo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giuliano martire in Bornio di Villanova del Ghebbo, o comunque denominato, con sede in 45020 Bornio di Villanova del Ghebbo.

128. Villanova del Ghebbo, beneficio parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Villanova del Ghebbo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Michele Arcangelo in Villanova del Ghebbo, o comunque denominato, con sede in 45020 Villanova del Ghebbo, presso canonica.

129. Villanova Marchesana, beneficio parrocchiale S. Maria Assunta in Villanova Marchesana, noto anche quale prebenda parrocchiale della Chiesa di Villanova Marchesana, o beneficio parrocchiale di Villanova Marchesana, o comunque denominato, con sede in 45030 Villanova Marchesana, presso canonica.

130. Villanova Marchesana, beneficio parrocchiale di S. Lorenzo martire in Canalnovo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Lorenzo martire in Canalnovo, o comunque denominato, con sede in 45030 Canalnovo di Villanova Marchesana.

Roma, addì 28 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6068

DECRETO 28 luglio 1986.

Estinzione di trentatre enti ecclesiastici della diocesi di Lucera.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 20 dicembre 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 gennaio 1986, con il quale ha acquistato la personalità giuridica l'Istituto per il sostentamento del clero delle diocesi di Lucera ed hanno perso la personalità

giuridica la mensa vescovile, i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi stessa;

Visto il decreto in data 24 maggio 1986 con il quale il vescovo diocesano di Lucera elenca i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto l'art. 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta efficacia civile al decreto del vescovo diocesano di Lucera richiamato in premessa.

Art. 2.

L'elenco dei beneficiari capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati esistenti nella diocesi di Lucera estintisi unitamente alla mensa vescovile, è il seguente:

PROVINCIA DI FOGGIA

1. Lucera, mensa vescovile della diocesi di Lucera, nota anche quale vescovado, vescovo, vescovo ordinario, vescovo pro-tempore della diocesi di Lucera o di Lucera, con sede in 71036 Lucera, piazza Duomo n. 13.

2. Alberona, beneficio parrocchiale della natività di Maria Vergine, noto anche quale parrocchia di S. Rocco, prebenda parrocchiale della natività di Maria SS.ma, prebenda parrocchiale di S. Giovanni, parroco pro-tempore della parrocchia della natività di Maria SS.ma, con sede in 71030 Alberona, via Vittorio Emanuele

3. Apricena, beneficio parrocchiale di Beata Maria Vergine del Rosario, con sede in 71011 Apricena, via B. Buozzi.

4. Apricena, beneficio parrocchiale della Sacra Famiglia, con sede in 71011 Apricena, via Palmiro Togliatti.

5. Apricena, beneficio parrocchiale dei SS. Martino e Lucia, noto anche quale parrocchia dei SS. Martino e Lucia, ente morale parrocchia dei SS. Martino e Lucia, parroco pro-tempore di S. Lucia e S. Martino, con sede in 71011 Apricena, corso Garibaldi n. 15.

6. Carlantino, beneficio parrocchiale di S. Donato V. e M., noto anche quale prebenda parrocchiale di Carlantino, prebenda parrocchiale di S. Donato, con sede in 71030 Carlantino, corso Europa n. 90.

7. Casalnuovo Monterotaro, beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Nicolò, noto anche quale prebenda parrocchiale di Casalnuovo Monterotaro, parrocchia S. Pietro e S. Nicolò, con sede in 71033 Casalnuovo Monterotaro, viale Margherita n. 12.

8. Casalvecchio di Puglia, beneficio parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Maria delle Grazie in Casalvecchio di Puglia, beneficio parrocchiale della Chiesa del Purgatorio, con sede in 71030 Casalvecchio di Puglia, via S. Maria delle Grazie.

9. Castelnuovo della Daunia, beneficio parrocchiale di S. Maria della Murgia, noto anche quale parrocchia di S. Maria della Murgia, parrocchia di Castelnuovo della Daunia, prebenda parrocchiale di Castelnuovo della Daunia, con sede in 71034 Castelnuovo della Daunia, piazza Municipio n. 32.

10. Celenza Valfortore, beneficio parrocchiale di S. Croce, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Croce, parrocchia di S. Croce di Celenza Valfortore, ente morale parrocchia di Celenza, con sede in 71035 Celenza Valfortore, piazza Umberto I.

11. Lucera, Autorità Ecclesiastica, rappresentata dal Vescovo pro-tempore, con sede in 71036 Lucera, piazza Duomo n. 13.

12. Lucera, beneficio parrocchiale di Cristo Re, con sede in 71036 Lucera, via G. Bruno n. 1.

13. Lucera, beneficio parrocchiale di Maria SS.ma Assunta in cielo, con sede in 71036 Lucera, piazza Duomo.

14. Lucera, beneficio parrocchiale di S. Giacomo Maggiore Apostolo, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giacomo, parrocchia di S. Giacomo, con sede in 71036 Lucera, via E. De Deo n. 12.

15. Lucera, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni Battista, parrocchia di S. Giovanni Battista, beneficio della parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 71036 Lucera, via Vittorio Veneto, n. 3.

16. Lucera, beneficio parrocchiale di S. Maria della Spiga, noto anche quale parrocchia di S. Maria della Spiga, con sede in 71036 Lucera, via S. Severo.

17. Lucera, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, con sede in 71036 Lucera, viale Michelangelo.

18. Lucera, beneficio parrocchiale di S. Matteo Apostolo ed Evangelista, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Matteo, parrocchia di S. Matteo Apostolo,. parrocchia di S. Matteo Apostolo al Carmine, prebenda S. Matteo al Carmine, prebenda parrocchia di S. Matteo, prebenda di S. Matteo, prebenda parrocchiale di S. Matteo al Carmine, con sede in 71036 Lucera, piazza Carmine.

19. Lucera, beneficio parrocchiale di S. Pio Decimo, noto anche quale Parrocchia di S. Pio X, con sede in 71036 Lucera, via Appulo-Sannitica n. 16.

20. Lucera, Cappellania laicale di S. Giovanni Battista, noto anche quale parrocchia cappellania laicale di S. Giovanni Battista, con sede in 71036 Lucera, via Vittorio Veneto n. 3.

21. Lucera, Curia vescovile di Lucera, con sede in 71036 Lucera, piazza Duomo n. 13.

22. Motta Montecorvino, beneficio parrocchiale di S. Giovanni Battista, noto anche quale prebenda parrocchiale di S. Giovanni, parrocchia S. Maria Assunta, parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in 71030 Motta Montecorvino, piazza S. Giovanni.

23. Pietramontecorvino, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale della Chiesa Matrice, parroco pro-tempore, parrocchia di Pietra Montecorvino, parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 71038 Pietramontecorvino, via Arco Ducale.

24. Pietramontecorvino, clero di Pietramontecorvino, con sede in 71038 Pietramontecorvino, via Arco Ducale.

25. Roseto Valfortore, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale prebenda parrocchiale di Roseto Valfortore, parrocchia S. Maria Assunta, prebenda parrocchiale di S. Maria Assunta, beneficio parrocchiale di Roseto Valfortore, prebenda Parrocchia di S. Maria Assunta, con sede in 71039, Roseto Valfortore, largo Chiesa.

26. San Marco la Catola, beneficio parrocchiale di S. Nicola di Mira, noto anche quale mensa arcipretale di S. Nicola, parrocchia di S. Nicola, con sede in 71030, San Marco la Catola. via Municipio.

27. Sannicandro Garganico, beneficio parrocchiale di S. Biagio V. e M., noto anche quale beneficio di S. Biagio Martire, parrocchia di S. Biagio, parrocchia di S. Biagio in Sannicandro garganico dei frati minori della Prov. Monastca di S. Michele Arcangelo in (o di) Puglia, parrocchia di S. Biagio in Sannicandro Garganico della Provincia Monastica di S. Michele Arcangelo in Puglia, con sede in 71015 Sannicandro Garganico, largo Roma.

28. Sannicandro Garganico, beneficio parrocchiale di S. Maria del Borgo, noto anche quale prebenda parrocchiale dell'Arcipretura di Sannicandro, con sede in 71015 Sannicandro Garganico, largo Chiesa Madre.

29. Sannicandro Garganico, beneficio parrocchiale di S. Maria del Carmine, noto anche quale beneficio Maria SS. del Carmine, parrocchia Maria Santissima del Carmine, beneficio parrocchia di Maria Santissima del Carmine, parrocchia S. Maria del Carmine, con sede in 71015 Sannicandro Garganico, piazza del Carmine.

30. Sannicandro Garganico, beneficio parrocchiale di S. Maria delle Grazie, con sede in 71015 Sannicandro Garganico, piazza IV Novembre.

31. Volturara Appula, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, con sede in 71030 Volturara Appula, largo Guglielmo Marconi n. 25.

32. Volturara Appula, capitolo cattedrale, con sede in 71030 Volturara Appula, largo Guglielmo Marconi n. 25.

33. Volturino, beneficio parrocchiale di S. Maria Assunta, noto anche quale beneficio parrocchiale S. Maria dell'Assunta, parrocchia di S. Maria dell'Assunta, parrocchia di Volturino, prebenda parrocchiale in Volturino o S. Maria dell'Assunta, parroco pro-tempore della Chiesa di Volturino, con sede in 71030 Volturino, corso Vittorio Emanuele n. 60.

Roma, addì 28 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

86A6067

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 1986.

Criteri di ripartizione e utilizzazione della compensazione finanziaria operata dai Cantoni svizzeri a favore dei comuni italiani di confine, ai sensi dell'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, di approvazione ed esecuzione dell'accordo fra l'Italia e la Svizzera relativo alla imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine;

Visto l'art. 2 del protocollo del 28 aprile 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 febbraio 1979, n. 42 — che sostituisce l'art. 31 della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera del 9 marzo 1976 — con il quale è stato stabilito che il citato accordo rimarrà in vigore sino alla denuncia di uno dei contraenti, da presentarsi con le modalità e nei termini ivi stabiliti;

Sentite le regioni Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, la provincia autonoma di Bolzano ed i comuni di confine interessati;

Decreta:

I criteri di ripartizione e di utilizzazione delle somme dovute dai Cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Vallese a beneficio dei comuni italiani di confine a titolo di compensazione finanziaria, sono determinati nel modo seguente:

Art. 1.

I presenti criteri di ripartizione si riferiscono alla compensazione finanziaria dovuta per gli anni 1984 e 1985.

Art. 2.

Ai fini della rilevazione della situazione del frontalierato esistente in ciascun comune si assumono i dati relativi rispettivamente agli anni 1984 e 1985.

Art. 3.

La ripartizione delle somme affluite per compensazione finanziaria viene limitata ai comuni il cui territorio sia compreso, in tutto od in parte, nella fascia di 20 km dalla linea di confine con l'Italia dei tre Cantoni dei Grigioni, del Ticino. e del Vallese. Negli articoli successivi tali comuni saranno, sinteticamente, denominati «comuni di confine».

Art. 4.

La ripartizione relativa agli anni 1984 e 1985 è operata distintamente sulla base delle rispettive «quote pro-capite», ottenute dividendo l'importo globale della compensazione finanziaria, versata dai tre Cantoni summenzionati e riferita a ciascun anno 1984 e 1985, per il numero complessivo dei lavoratori frontalieri residenti nel corso del corrispondente anno nei «comuni di confine» ed i quali abbiano svolto, durante il medesimo periodo, attività dipendente in uno dei tre Cantoni in questione.

Art. 5.

Le somme da ripartire nei singoli anni 1984 e 1985 sono attribuite:

per i comuni facenti parte della regione Piemonte, della regione Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano:

a) alle comunità montane, in misura pari al prodotto fra la «quota pro-capite», di cui al precedente art. 4, ed il numero dei frontalieri — i quali abbiano svolto, durante l'anno cui si riferisce la ripartizione, attività dipendente in uno dei tre Cantoni suddetti — risultanti residenti nel corso dello stesso periodo nei «comuni di confine» il cui territorio sia compreso in tutto od in parte nelle comunità medesime;

b) ai «comuni di confine» in misura analoga a quella di cui al punto precedente, non ricadenti, neanche in parte, nelle comunità montane;

per i comuni facenti parte della regione Lombardia:

c) ai «comuni di confine» in cui il numero dei frontalieri residenti nel corso di ciascun anno, cui si riferisce la ripartizione, rappresenti almeno il 4% dell'intera popolazione risultante residente nel comune, rispettivamente, al 31 dicembre 1984 ed al 31 dicembre 1985. L'entità delle somme da attribuire è data per ogni ripartizione dal prodotto fra la detta «quota pro-capite» ed il numero dei frontalieri — lavoratori dipendenti in uno dei tre Cantoni — residenti nel comune nell'anno interessato al riparto;

d) alle comunità montane, qualora il cennato rapporto sia inferiore al 4% ed il «comune di confine» sia compreso in tutto od in parte nella comunità montana. Le somme da attribuire sono determinate secondo il procedimento sopra indicato, tenendo conto del solo numero dei frontalieri residenti nei «comuni di confine» con rapporto frontalieri/popolazione inferiore al 4%;

e) alla regione Lombardia, qualora il «comune di confine», con numero di frontalieri inferiore alla detta percentuale, non sia compreso neanche in parte nelle comunità montane. Anche in questo caso vale quanto è stato stabilito nella precedente lettera *d)* in merito alla quantificazione delle somme da attribuire.

Art. 6.

Le somme attribuite saranno utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale e dei servizi sociali rivolti ad agevolare i lavoratori frontalieri, con preferenza per i settori dell'edilizia abitativa e dei trasporti pubblici.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1986

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1986
Registro n. 43 Finanze, foglio n. 69

86A6304

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 luglio 1986.

Sostituzione del capo équipe nelle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso lo stabilimento ospedaliero di San Donà di Piave.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1985, con il quale lo stabilimento ospedaliero di San Donà di Piave, è stato autorizzato ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 15 «Basso Piave» di San Donà di Piave, in data 9 aprile 1986, intesa ad ottenere la sostituzione del dott. Luciano Salvadori — primario della divisione di oculistica — cessato dal servizio, con il dott. PierLuigi Bradaschia nella conduzione dell'équipe dello stabilimento ospedaliero di San Donà di Piave già autorizzata con il summenzionato decreto ministeriale 25 gennaio 1985;

Considerato che il dott. PierLuigi Bradaschia è stato autorizzato ad eseguire le operazioni di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso la clinica oculistica dell'Università degli studi di Trieste con decreto ministeriale 15 luglio 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del consiglio superiore di sanità in data 2 luglio 1986;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 che autorizza il prelievo di cornea ai fini di trapianto terapeutico al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. PierLuigi Bradaschia, primario della divisione di oculistica dello stabilimento ospedaliero di San Donà di Piave, sostituisce il dott. Luciano Salvadori nella conduzione dell'équipe dello stabilimento ospedaliero di San Donà di Piave già autorizzata allo espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale 25 gennaio 1985.

Art. 2.

Il presidente del comitato di gestione dell'U.S.L. n. 15 «Basso Piave» di San Donà di Piave e incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A6306

DECRETO 24 luglio 1986.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso l'ente ospedaliero «Ospedale degli infermi» di Rimini.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'ente ospedaliero «Ospedale degli infermi» di Rimini, in data 20 dicembre 1980, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici eseguiti dall'Istituto superiore di sanità in data 15 dicembre 1982;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 2 luglio 1986;

Considerato che in base agli accertamenti tecnici eseguiti ed al parere formulato dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982 relativo all'autorizzazione del prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, a domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

L'ente ospedaliero «Ospedale degli infermi» di Rimini è autorizzato alle attività di:

a) prelievo di cornea da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

b) trapianto di cornea da cadavere prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo di cui al punto *a)* dell'art. 1 del presente decreto possono essere eseguite oltre che presso la sala autoptica dell'ente ospedaliero «Ospedale degli infermi» di Rimini anche a domicilio del soggetto donante.

Le operazioni di trapianto di cui al punto *b)* del precitato art. 1 debbono essere eseguite nella sala operatoria della divisione oculistica dell ente ospedaliero «Ospedale degli infermi» di Rimini.

Art. 3.

Le operazioni di cui ai punti *a)* e *b)* dell'art. 1 del presente decreto debbono essere eseguite dai seguenti sanitari:

prof. Delvino Forlani, primario della divisione oculistica dell'ente ospedaliero «Ospedale degli infermi» di Rimini;

dott. Giovanni Basenghi, aiuto della divisione oculistica dell'ente ospedaliero «Ospedale degli infermi» di Rimini;

dott. Giuseppe Monti, assistente della divisione oculistica dell'ente ospedaliero «Ospedale degli infermi» di Rimini;

dott. Giuseppe Benedettini, assistente della divisione oculistica dell'ente ospedaliero «Ospedale degli infermi» di Rimini;

dott. Marilinda Ortolani, assistente della divisione oculistica dell'ente ospedaliero «Ospedale degli infermi» di Rimini.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare in tutto o in parte i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di prelievo e trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

Art. 6.

Il presidente dell'ente ospedaliero «Ospedale degli infermi» di Rimini è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A6307

DECRETO 28 luglio 1986.

Autorizzazione all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi presso la cattedra di anatomia chirurgica dell'Università di Genova.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova in data 12 novembre 1984 intesa ad ottenere per la cattedra di anatomia chirurgica l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico;

Considerato che le operazioni inerenti le attività di prelievo e trapianto di rene tra viventi verranno eseguite presso la cattedra di anatomia chirurgica dell'Università di Genova, nelle stesse camere operatorie già autorizzate con decreto ministeriale del 20 gennaio 1981 al prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 31 ottobre 1980 in occasione del rilascio della predetta autorizzazione alle operazioni di prelievo e trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale del Ministero della pubblica istruzione in data 13 luglio 1985;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 2 luglio 1986;

Considerato che, in base agli accertamenti effettuati ed ai pareri formulati dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio superiore di sanità, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene tra persone viventi;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

La cattedra di anatomia chirurgica dell'Università degli studi di Genova è autorizzata ad effettuare il prelievo e trapianto di rene tra persone viventi ai sensi della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra viventi debbono essere eseguite presso le sale operatorie della cattedra di anatomia chirurgica dai seguenti sanitari:

prof. Umberto Valente, direttore della cattedra di anatomia chirurgica dell'Università di Genova;

dott. Valentino Arcuri, aiuto chirurgo della cattedra di anatomia chirurgica dell'Università di Genova;

dott. Carlo Barabino, assistente chirurgo della cattedra di anatomia chirurgica dell'Università di Genova;

dott. Riccardo Pellicci, aiuto chirurgo della cattedra di anatomia chirurgica dell'Università di Genova;

dott. Giovanni Dardano, assistente chirurgo della cattedra di anatomia chirurgica dell'Università di Genova.

Art. 3.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Genova è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A6308

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° agosto 1986.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Mutua cooperativa edilizia Il Gabbiano - Soc. coop. edilizia a r.l.», in Viareggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 22 febbraio 1986 con la quale il tribunale di Lucca ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Mutua cooperativa edilizia Il Gabbiano soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Viareggio;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Mutua cooperativa edilizia Il Gabbiano soc. coop. edilizia a r.l.», con sede in Viareggio, costituita per rogito notaio F. Rizzo di Viareggio in data 21 febbraio 1976, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli artico-

li 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Brunello Farnesi, residente in Viareggio, via Machiavelli, 46, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1986

p. *Il Ministro:* LECCISI

86A6305

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 30 giugno 1986.

Disposizioni recanti criteri e modalità di ordine generale per l'applicazione del regolamento CEE n. 1401/86 del Consiglio in data 6 maggio 1986 che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 1401/86 del Consiglio delle Comunità europee, del 6 maggio 1986 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della CEE n. L/128 del 14 maggio 1986), che istituisce un'azione comune per il miglioramento dell'agricoltura in alcune zone svantaggiate dell'Italia settentrionale;

Visto, in particolare, l'art. 7, paragrafo 2, del sopracitato regolamento che fissa le spese da imputare al FEOGA - Sezione orientamento, per i lavori di miglioramento dell'infrastruttura rurale, per i lavori di miglioramento forestale, per la lotta contro l'erosione, per il miglioramento o la creazione di infrastrutture collettive che favoriscano l'agriturismo, per i lavori di ricomposizione fondiaria su ettari 15.000 e per i lavori di miglioramento, nel quadro di un'azione collettiva, su 30.000 ettari di superfici agricole di proprietà privata;

Considerato che la Comunità potrà concedere un contributo all'azione comune prevista dal predetto regolamento finanziando le misure a favore dell'agricoltura che rientrano in uno o più programmi elaborati dal governo italiano;

Considerato che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste deve assicurare il coordinamento dei programmi regionali e gli indirizzi tecnici per la realizzazione degli interventi previsti nel predetto regolamento;

Ravvisata l'opportunità che le regioni e le province autonome fissino in singoli programmi regionali il quadro delle misure a favore dell'agricoltura da attuare nei rispettivi territori;

Ravvisata l'opportunità di distribuire fra le regioni e le province autonome le spese ammesse a rimborso e le superfici da interessare con le misure e gli interventi di cui all'art. 7, paragrafo 2, del predetto regolamento, ferma restando la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di apportare variazioni agli importi assegnati e di effettuare, ove necessario, eventuali compensazioni alle superfici indicate, in relazione all'effettivo grado di utilizzo, favorendo così la più completa utilizzazione delle disponibilità finanziarie messe a disposizione dalla Comunità nel settore, previa attivazione delle procedure fissate dall'art. 7, paragrafo 3, del predetto regolamento;

Sentite le regioni e le province autonome;

Decreta:

Art. 1.

Le regioni e le province autonome provvederanno, nell'ambito geografico di competenza, alla elaborazione dei programmi in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 3 del regolamento CEE n. 1401/86.

Art. 2.

I programmi speciali di cui al precedente art. 1 a cura del Ministero dell'agricoltura e delle foreste saranno trasmessi, conformemente all'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 1401/86 alla commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Ai fini del rimborso del FEOGA - Sezione orientamento, gli importi indicati dall'art. 7, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1401/86 vengono distribuiti fra le regioni e le province autonome secondo l'allegata tabella *A* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Le superfici indicate dall'art. 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1401/86, da interessare con lavori di ricomposizione fondiaria per complessivi 15.000 ettari e lavori di miglioramento del suolo per complessivi 30.000 ettari, sono distribuite fra le regioni e le province autonome secondo l'allegata tabella *B* che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Resta ferma la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione all'effettivo grado di utilizzo, di apportare variazioni agli importi di cui al precedente art. 3 e di effettuare eventuali compensazioni alle superfici di cui al precedente art. 4, allo scopo di consentire la più completa utilizzazione delle risorse finanziarie messe a disposizione dell'Italia dalla Comunità nel settore, previa attivazione delle procedure fissate dall'art. 7, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1401/86.

Roma, addì 30 giugno 1986

Il Ministro: PANDOLFI

TABELLA *A*

REGOLAMENTO CEE N. 1401/86 - TABELLA DI DISTRIBUZIONE, FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, DEGLI IMPORTI INDICATI DALL'ART. 7, PARAGRAFO 2, AI FINI DEL RIMBORSO DEL FEOGA (SEZIONE ORIENTAMENTO)

(Importi espressi in MECU)

Regioni e province autonome	Lavori di cui all'art. 2, paragrafo 1	Lavori di cui all'art. 2, paragrafo 2	Lavori di cui all'art. 2, paragrafo 4	Lavori di cui all'art. 2, paragrafo 6	Totale MECU
Provincia autonoma di Bolzano	8,190	4,680	4,680	1,170	18,720
Provincia autonoma di Trento	8,400	4,800	4,800	1,200	19,200
Valle d'Aosta	3,080	1,760	1,760	0,440	7,040
Piemonte	15,050	8,600	8,600	2,150	34,400
Lombardia	17,850	10,200	10,200	2,550	40,800
Veneto	12,250	7,000	7,000	1,750	28,000
Friuli-Venezia Giulia	5,180	2,960	2,960	0,740	11,840
Totali. . .	70,000	40,000	40,000	10,000	160,000

TABELLA *B*

REGOLAMENTO CEE N. 1401/86 - TABELLA DI RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI INDICATE DALL'ART. 7, PARAGRAFO 2

Regioni e province autonome	Lavori di cui all'art. 2, paragrafo 3 (ettari)	Lavori di cui all'art. 2, paragrafo 5 (ettari)
Provincia autonoma di Bolzano	1.755	3.510
Provincia autonoma di Trento	1.800	3.600
Valle d'Aosta	660	1.320
Piemonte	3.225	6.450
Lombardia	3.825	7.650
Veneto	2.625	5.250
Friuli-Venezia Giulia	1.110	2.220
Totale. . .	15.000	30.000

86A6352

ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 9 agosto 1986.

Modificazioni all'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985 concernente disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero. (Ordinanza n. 788/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le ordinanze n. 230/FPC/ZA del 5 giugno 1984, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'11 giugno 1984 concernente disciplina dei criteri e delle modalità in ordine alla riattazione degli edifici e delle opere danneggiate dai terremoti del 7 e 11 maggio 1984, n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 12 agosto 1985, concernente disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero, n. 623/FPC/ZA del 19 ottobre 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1985 e n. 778/FPC/ZA del 18 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 28 luglio 1986, concernenti modifiche all'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985 recante disposizioni per consentire il rientro dei nuclei familiari del comune di Pozzuoli colpiti da ordinanze di sgombero;

Considerato che da parte del sindaco di Pozzuoli e di altri amministratori comunali è stata reiteratamente richiesta una proroga del termine di trenta giorni previsto dal punto *C)* dell'art. 2 dell'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985, nonchè altre modifiche procedurali intese ad accelerare il rientro della popolazione sfollata.

Visto il parere espresso, in proposito, dal servizio opere pubbliche di emergenza con la nota numero 48342/OO.PP./DAM del 6 agosto 1986;

Ravvisata l'opportunità di accedere alle richieste del comune allo scopo di agevolare l'operazione rientro dei cittadini a suo tempo sgomberati dal centro di Pozzuoli;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

I punti *C) D)* ed *E)* dell'art. 2 dell'ordinanza n. 600/FPC/ZA del 3 agosto 1985 sono sostituiti dai seguenti:

«*C)* Le perizie di cui al precedente punto *B)* devono essere presentate al sindaco del comune di Pozzuoli entro il 20 settembre 1986. Il sindaco provvede alla determinazione del contributo provvisorio sulla base della stima dei lavori asseverata dal tecnico abilitato previa attestazione del dirigente dell'ufficio tecnico comunale che dichiari:

a) che i prezzi applicati sono quelli previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984;

b) che la perizia è stata redatta sulla base della scheda e dei criteri e delle norme tecniche fornite dal comitato tecnico scientifico;

D) Il sindaco autorizza l'esecuzione dei lavori e fissa il termine entro il quale i lavori stessi devono essere eseguiti, nonchè l'importo ammesso a contributo, determinato sulla base dei prezzi previsti dall'art. 7 dell'ordinanza n. 338/FPC/ZA del 5 settembre 1984.

E) Il contributo definitivo è determinato dal sindaco all'atto dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o, quando prescritto, dal certificato di collaudo. Al controllo sulla regolare esecuzione dell'attività di riattazione provvede il comitato tecnico-scientifico anche mediante verifica a campione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6367

ORDINANZA 9 agosto 1986.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della città di Palermo. (Ordinanza n. 790/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982 n. 938;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Considerato che nel corso di una riunione tenutasi presso il comune di Palermo con l'intervento del sindaco, di consiglieri comunali, provinciali e regionali e dei tecnici dell'azienda municipalizzata dell'acquedotto di Palermo e del prefetto, è emerso che la città è minacciata da una fortissima riduzione di acqua per uso potabile per effetto del mancato apporto al depuratore di Risalaimi dell'acqua dell'invaso dello Scanzano non alimentato a causa del minor apporto di acque meteoriche, e che tale situazione rischia di degenerare in episodi che potrebbero incidere sullo stato sanitario della popolazione;

Valutato il problema nei suoi aspetti nel corso di una seconda riunione presso il dipartimento della protezione civile, nella quale sono state esaminate due possibili soluzioni tecniche del problema, con la partecipazione anche dell'assessore ai lavori pubblici della regione siciliana;

Considerato che si è concordemente deciso di intervenire con estrema urgenza mediante la costruzione di una condotta della lunghezza di circa 10 chilometri capace di incrementare l'alimentazione delle rete di

Palermo mediante l'adduzione all'impianto di Risalaimi di acqua prelevata dall'invaso di Piana degli Albanesi;

Considerata, altresì, l'opportunità di affidare alla Snamprogetti la realizzazione dell'opera, tenuto conto del fatto che tale società ha già dimostrato una capacità organizzativa tale da realizzare i lavori in tempi brevissimi, e di affidare al prefetto di Palermo, competente per territorio, il coordinamento di tutte le attività amministrative per superare l'emergenza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma

Dispone:

Art. 1.

Le opere di cui in premessa, occorrenti per l'integrazione delle risorse idropotabili della città di Palermo, sono dichiarate urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Il prefetto di Palermo, sotto la cui giurisdizione ricadono i comuni di Piana degli Albanesi, Santa Cristina Gela, Marinèo e Palermo interessati dalla esecuzione e dal funzionamento delle opere, è autorizzato ad assumere ogni iniziativa diretta a risolvere, nel più breve tempo possibile, la crisi idrica di cui in premessa.

Per il raggiungimento di tali fini il prefetto si avvale dell'opera degli organi statali, regionali, provinciali e comunali, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese le norme di contabilità dello Stato.

Art. 3.

Il prefetto per consentire l'immediato inizio dei lavori per la costruzione della condotta e delle opere connesse provvede all'emissione dei necessari provvedimenti amministrativi e autorizza, altresì, con proprio provvedimento, l'accesso alle aree e agli edifici oggetto degli interventi dei tecnici designati dalla concessionaria per l'esecuzione delle rilevazioni e delle indagini tecniche anche preliminari.

Art. 4.

Le opere per la realizzazione della condotta, nonché tutte le opere ad essa connesse sono affidate in concessione alla Snamprogetti S.p.a..

Art. 5.

La concessionaria Snamprogetti S.p.a., una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale della concessionaria medesima o delle imprese appaltatrici.

L'indennità di occupazione è determinata dall'ufficio tecnico erariale competente.

Art. 6.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature e i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione della condotta e delle opere connesse di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nei giorni e nelle ore in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

Art. 7.

All'atto della stesura del verbale di ultimazione linea e dopo le prove tecniche dell'opera, il prefetto prenderà in consegna, con un verbale di consegna provvisoria, i manufatti di cui in premessa.

Con proprio decreto il prefetto trasferirà l'opera all'AMAP.

Nel lasso di tempo intercorrente tra il verbale di consegna provvisoria e il decreto di trasferimento all'AMAP le spese di gestione sono a carico dell'AMAP.

Art. 8.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza, valutato in circa lire 13,6 miliardi, si provvede con la disponibilità del fondo della protezione civile e con il concorso finanziario della regione Sicilia e del comune di Palermo.

Con successivo decreto sarà determinata la quota da porre a carico del fondo della protezione civile che, comunque, non potrà superare un terzo dell'onere complessivo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1986

Il Ministro: ZAMBERLETTI

86A6369

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 4 giugno 1986, n. **500**.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Milano ad accettare un legato.

N. 500. Decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1986, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Milano viene autorizzato ad accettare il legato, consistente in un appartamento sito in Milano, via Porpora n. 12, in titoli e denaro del valore stimato di L. 78.164.634 (L. 90.120.634 in attività e L. 11.956.000 in passività), disposto dalla sig.ra Luigia Daprati ved. Cesarini con testamento olografo 10 luglio 1974, pubblicato e depositato con atto 18 luglio 1984, n. 90096 di repertorio e n. 12959 di raccolta, a rogito dott. Nicola Scorza, notaio in Milano, registrato a Milano in data 25 luglio 1984 al n. 22846/A.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1986
Registro n. 63 Istruzione, foglio n. 345

86G0853

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1989, 1° marzo 1990 e 1° marzo 1991, al portatore.

A norma del decreto ministeriale 22 febbraio 1986 (art. 7), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1986, si rende noto che il 26 agosto 1986 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1989, 1° marzo 1990 e 1° marzo 1991.

86A6295

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali. (Deliberazione 16 luglio 1986).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che demanda al CIPI la definizione delle direttive, criteri, modalità e procedure per la concessione del credito agevolato e del contributo in conto capitale;

Visti gli articoli 63 e 69 del citato testo unico, così come modificati, tra l'altro, dall'art. 9, commi 7, 8 e 9, della legge n. 64/86;

Visto il programma triennale di intervento nel Mezzogiorno approvato dal CIPE con delibera del 10 luglio 1985;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge n. 64/86 che demanda al CIPI, in attuazione del programma triennale, l'indicazione dei vari settori produttivi da ammettere al finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 e al contributo in conto capitale di cui all'art. 69 del testo unico n. 218/78;

Visto l'art. 9, comma 5, della legge n. 64/86 che estende le predette agevolazioni anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione;

Visto l'art. 9, comma 10, della legge n. 64/86 che demanda al CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, l'articolazione e la graduazione delle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/78;

Viste le delibere del CIPI del 5 dicembre 1979; 11 dicembre 1980; 27 febbraio 1981, rispettivamene pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 dell'11 gennaio 1980, n. 23 del 24 gennaio 1981 e n. 108 del 18 aprile 1981, con le quali sono state individuate le aree particolarmente depresse del Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 69 del testo unico n. 218/78;

Considerata l'opportunità di aggiornare l'elenco dei settori e comparti produttivi ammissibili alle agevolazioni finanziarie nonchè di quelli sospesi ed esclusi dall'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie del testo unico n. 218/78 di cui alla delibera CIPE del 31 maggio 1977 e delibera CIPI del 21 settembre 1978 e del 16 novembre 1978;

Tenuto conto dell'opportunità di ridefinire i settori e comparti produttivi cui riconoscere l'aumento di 1/5 del contributo in conto capitale ai sensi dell'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/78;

Udita la relazione del Ministro per il Mezzogiorno;

Delibera:

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie previste dall'art. 9 della legge n. 64/86 e dagli articoli 63 e 69 del testo unico n. 218/78 si intende per attività produttiva l'organizzazione e combinazione economica dei mezzi di produzione per ottenere semilavorati, beni strumentali, beni per il consumo finale e servizi come individuati nella presente delibera.

2. Alle agevolazioni finanziarie di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico del 6 marzo 1978 n. 218, così come modificati dall'art. 9, commi 7, 8 e 9 della legge n. 64/86, possono essere ammesse le iniziative per la costruzione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riattivazione, la ristrutturazione, la riconversione di impianti produttivi nei settori estrattivo e manifatturiero — come definiti nella classificazione ISTAT delle attività economiche del 1981 — nonchè:

a) impianti zootecnici con caratteristiche industriali: allevamento di bovini esclusi i bufalini (012.1), suini (012.2), pollame (012.3), altri volatili e conigli (comprese le aziende di allevameno di selvaggina) (012.5), animali da pelliccia (012.7), selezione e moltiplicazione della specie (013), allevamenti di pesci e molluschi bivalvi in acque marine e lagunari (031.2), allevamenti anche presso aziende agricole di pesci in acque dolci (032.2);

b) attività connesse con l'agricoltura purchè svolte con caratteristiche industriali: conservazione e trasformazione di frutta, ortaggi, funghi e prodotti simili (041.4; 042.6) e surgelazione dei prodotti alimentari (043.7);

c) industria dell'estrazione e agglomerazione di combustibili solidi (11);

d) cokerie (escluse quelle annesse a stabilimenti siderurgici) (12);

e) depurazione e pretrattameno del gas naturale per l'impiego nell'industria petrolchimica;

f) magazzini frigoriferi per conto terzi (773.2);

g) prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche: plastiche ingegneristiche; compositi avanzati; materiali per l'elettronica e ceramiche fini;

h) prodotti intermedi chimici non contenenti fosforo per detergenti sintetici;

i) additivi altottanici per benzine senza piombo;

l) intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l'industria;

m) estrazione con annessa distillazione di roccia asfaltica e scisti bituminosi (133);

n) rigenerazione olii minerali usati (140.2);

o) industria dei combustibili nucleari (15);

p) estrazione di petrolio e gas naturali da rifiuti solidi urbani, industriali e biomassa;

q) produzione di energia elettrica (nei limiti di potenza di cui alla legge n. 308/82) e/o calore da fonte eolica, solare, da rifiuti solidi urbani ed industriali, da biomassa e tramite vapore da miscela acqua carbone o con caldaia a letto fluido, nonchè da recupero nei processi industriali e da fonte idrica;

r) impianti di trattameto di aria e acqua per uso industriale;

s) impianti di riciclaggio e recupero in genere purchè finalizzati all'ottenimento di prodotti immediatamente utilizzabili (di consumo, semilavorati, energia);

t) impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali da fondo marino;

u) impianti per la produzione di software per il mercato;

v) robotica;

z) installazione, manutenzione e riparazione di impianti produttivi;

aa) produzione di audiovisivi, nonchè impianti per ricezione, amplificazione, diffusione, elaborazione e trattameto di segnali e dati da e per lo spazio;

ab) fertilizzanti a lento rilascio, idrosolubili e fogliari;

ac) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomunicazione e affini.

3. Per le iniziative di cui al punto precedente il contributo in conto capitale è concesso nelle seguenti misure percentuali e secondo gli scaglioni di investimeni di cui all'art. 9 comma 7 della legge n. 64/86:

40%: investimenti fino a 7 miliardi;

30%: sulla quota di investimenti eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi;

15%: per la quota di investimenti eccedente i 30 miliardi.

È altresì concesso il finanziamento a tasso agevolato di cui all'art. 63 del testo unico n. 218/78, così come modificato dal comma 8 dell'art. 9 della legge n. 64/86, nelle seguenti misure percentuali:

30%: investimenti fino a 7 miliardi;

40%: sulla quota di investimenti eccedenti i 7 miliardi;

40%: sulla quota di scorte di materie prime e semilavorate determinate fino alla misura massima del 40% degli investimenti ammissibili.

Il tasso di interesse, ai sensi del comma 9, art. 9 della legge n. 64/86, è pari al 36% del tasso di riferimeno per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire e del 60% per quelle superiori a 30 miliardi di lire.

4. È sospesa l'ammissibilità ai benefici anzidetti per le iniziative di costruzione di nuovi impianti, ampliamento e riattivazione di impianti preesistenti relative ai settori e comparti produttivi di seguito indicati:

a) fabbricazione tubi di acciaio (222);

b) trafilatura, stiratura, laminazione di nastri, profilatura a freddo dell'acciaio (223);

c) estrazione di sabbia, ghiaia e pietrisco (231.1);

d) cave di marna da cemento (231.5);

e) produzione di cemento e di agglomerante cementizio (242.1);

f) fabbricazione di prodotti in amianto cemento (243.1);

g) produzione di articoli in amianto (244);

h) produzione di prodotti chimici primari organici, inorganici e loro derivati esclusi i polimeri destinati ad uso non tessile (251.2);

i) produzione di materie plastiche, resine sintetiche ed alastomeri, esclusa la produzione di colle sintetiche (adesivi e sigillanti) (251.3);

l) produzione di fertilizzanti e di relativi prodotti azotati di base, esclusa la produzione di concimi misti organici (251.4);

m) produzione di emulsione di bitume, di catrame e di leganti per uso stradale, esclusa la produzione di materiali isolanti ed impermeabilizzanti in materie plastiche e bitume per l'edilizia (251.5);

n) industria della produzione di fibre artificiali e sintetiche (26);

o) fonderie di materiali ferrosi (getti di ghisa e acciaio) (311.1);

p) costruzione di materiale rotabile a scartamento normale e a scartamento ridotto per servizio pubblico (362);

q) produzione di olii di semi e di frutti oleosi limitatamente alla spremitura di semi e frutti oleosi, all'estrazione di olio di semi con solvente (411.3);

r) industria della lavorazione delle granaglie (416);

s) industria delle paste alimentari limitatamente ai nuovi impianti (417);

t) industria dei prodotti alimentari per zootecnia (422);

u) produzione e raffinazione dello zucchero (420), fatti salvi i programmi di risanamento/ristrutturazione del settore approvati ai sensi della legge n. 700/83;

v) metallurgia non ferrosa limitatamene alle produzioni primarie che comportino un alto fabbisogno diretto di importazioni e/o un elevato consumo di energia rispetto al valore della produzione, salvo le iniziative che presentino una diretta capacità di valorizzazione delle risorse nazionali e/o che facciano parte di un progetto in cui risultino integrate con iniziative a valle;

z) produzione della carta e del cartone, salvo la produzione delle paste meccaniche di legno, semichimiche di legno, chimiche di legno (cellulosa per cartiere), paste prodotte con materiale non legnoso (471).

Le iniziative di riconversione sono ammissibili sempreché i relativi progetti siano diretti ad introdurre produzioni appartenenti a comparti non sospesi.

Le iniziative di ammodernamento — così come definito nella delibera del CIPI del 2 maggio 1985 — sono ammissibili a condizione che i relativi interventi non comportino un aumento di capacità produttiva superiore al limite massimo del 5% della capacità produttiva preesistente. Lo stesso limite si applica anche alle iniziative di ristrutturazione intese come progetti diretti alla riorganizzazione, il rinnovo, l'aggiornamento tecnologico degli impianti.

5. Sono escluse dall'ammissibilità alle agevolazioni finanziarie le iniziative nei settori estrattivo e manifatturiero riguardanti i seguenti comparti:

a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA;

b) produzione di calcestruzzo fresco - centrali di betonaggio (243.4);

c) riparazione di apparecchi elettrici (di misura, elettromedicali, di telecomunicazioni), di apparecchi e componenti elettronici, di impianti radiofonici, televisivi, di diffusione e di amplificazione sonora (348.3).

6. Per i settori e comparti produttivi di seguito indicati, è aumentato di 1/5 il contributo in conto capitale, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/78:

a) rigenerazione olii minerali usati (140.2);

b) produzione di mole e di altri corpi abrasivi applicati (246);

c) produzione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime di origine vegetale solo quando viene impiegato un processo biotecnologico (251.7);

d) produzione di prodotti farmaceutici (257);

e) produzione di sapone e detergenti sintetici nonché di altri prodotti per l'igiene del corpo e di profumeria (258);

f) seconda trasformazione, trattamento e rivestimento dei metalli (313);

g) costruzione ed installazione di caldaie e serbatoi limitatamente alla sola attività di costruzione (315);

h) costruzione di utensili ed articoli finiti in metallo (escluso il materiale elettrico) (316);

i) industria della costruzione e dell'installazione di macchine e di materiale meccanico limitatamente alla sola attività di costruzione (32);

l) industria della costruzione, installazione e riparazione di macchine per ufficio, di macchine e di impianti per l'elaborazione dei dati limitatamente alla sola attività di costruzione (33);

m) costruzione di motori, generatori, trasformatori, interruttori ed altro materiale elettrico e dielettrico (342);

n) costruzione di apparecchi elettromedicali (344.3), compresa la produzione di strumentazione biomedicale;

o) costruzione di sistemi per il controllo dei processi industriali (345.3);

p) costruzione di componenti elettronici (345.4), compresa elettronica digitale e dispositivi e prodotti elettrottici;

q) costruzione e montaggio di autoveicoli (comprese le macchine da traino stradali) e costruzione dei relativi motori (351);

r) costruzione di carrozzerie e rimorchi (352);

s) costruzione di parti ed accessori per autoveicoli e rimorchi (353);

t) produzione di apparati, macchine, apparecchi e strumenti elettronici, di telecomunicazioni e affini (non da classificazione ISTAT);

u) costruzione e riparazione di aeronavi (364), comprese altre produzioni aerospaziali;

v) costruzione di altri mezzi di trasporto non altrove classificati (365);

w) industria della costruzione di strumenti e di apparecchi di precisione, medico chirurgici, ottici ed affini, orologeria (37);

x) industria della macellazione del bestiame, preparazione e conservazione della carne (escluse macellerie e salumerie) (412);

y) industria dei prodotti amidacei (418);

z) produzione di estratti alimentari e prodotti affini (423.2);

aa) industria laniera, limitatamente alla tessitura della lana, pura o mista ad altre fibre;

ab) preparazione, filatura e operazioni sulla seta e sulle fibre chimiche assimilate, limitatamente alla lavorazione dei filati, cucirini di seta e misti, alla filatura con il sistema schappe di fibre tessili chimiche in fiocco, alla torcitura di fili di fibre chimiche (artificiali e sintetiche), alla testurizzazione di fili di fibre chimiche (artificiali e sintetiche) ed alle altre relative eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.1);

ac) tessitura della seta e delle fibre chimiche assimilate, limitatamente alla tessitura delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche, inclusi monofili, lamette e simili) ed alle altre relative eventuali lavorazioni affini o accessorie (433.2);

ad) trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa (472);

ae) editoria, solo nel caso vengano utilizzati metodi elettronici (474);

af) produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e taglio delle pietre preziose (491);

ag) costruzione di giochi, giocattoli ed articoli sportivi (494);

ah) estrazione di petrolio e di gas naturale da rifiuti solidi urbani e industriali e da biomassa (non da classificazione ISTAT);

ai) riciclaggio di materiale plastico per la produzione di materie prime plastiche, resine sintetiche ed elastomeri (non da classificazione ISTAT);

al) impianti per la produzione di software per il mercato;

am) robotica avanzata (non da classificazione ISTAT);

an) produzione di fibre ottiche (non da classificazione ISTAT);

ao) prodotti innovativi ad elevate prestazioni fisico-meccaniche: plastiche ingegneristiche; compositi avanzati; materiali per l'elettronica e ceramiche fini (non da classificazione ISTAT);

ap) prodotti intermedi chimici non contenenti fosforo per detergenti sintetici (non da classificazione ISTAT);

aq) additivi altottanici per benzine senza piombo (non da classificazione ISTAT);

ar) intermedi, ausiliari ed additivi di chimica fine per l'industria (non da classificazione ISTAT);

as) attività che impiegano la biotecnologia nel processo produttivo (non da classificazione ISTAT);

at) impianti fissi e mobili di ricerca e sperimentazione nel settore dell'estrazione di materiali dal fondo marino (non da classificazione ISTAT).

7. Lo strumento del leasing agevolato di impianti industriali, esteso anche agli impianti commerciali e di servizi (art. 9, comma 13), è riservato alle unità produttive che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire.

Per quanto compatibili continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella delibera del CIPE del 31 maggio 1977 e del CIPI del 22 febbraio 1979.

Nel caso di leasing di soli macchinari le agevolazioni di cui all'art. 83 del testo unico n. 218/78 si applicano anche alle relative attrezzature ed apparecchiature, nonché agli impianti, sempreché non siano assimilabili alla categoria delle opere murarie e non superino comunque il limite di investimento di lire 700 milioni previsto dalla delibera CIPE del 20 dicembre 1984.

Ai sensi dell'art. 9, comma 21, il leasing di solo macchinario si applica anche alla locazione di macchine, apparecchiature e attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito dell'azienda agricola e zootecnica e negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

8. I centri di ricerca scientifica e tecnologica in alternativa alle agevolazioni finanziarie di cui agli aticoli 63 e 69 del testo unico n. 218/78 potranno avvalersi dello strumento della locazione finanziaria agevolata.

Ai centri di ricerrca scientifica operanti nei settori e comparti da sviluppare prioritariamente è riconosciuta la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale di cui al comma 4 dell'art. 69 del testo unico n. 218/78.

È estesa (art. 9, comma 12) ai centri di ricerca scientifica la possibilità di usufruire dell'anticipazione del contributo in conto capitale nonché delle procedure accelerate di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546.

Il limite dei ricercatori, da occupare nei centri di ricerca è portato a quindici; il vincolo di destinazione degli immobili è ridotto a dieci anni.

Per quanto compatibili continuano ad applicarsi le direttive contenute nelle delibere del CIPE del 31 maggio 1977 e nel decreto ministeriale 1° agosto 1977.

9. Tenuto conto della delibera dell'8 maggio 1986 con la quale il CIPI ha indicato ai sensi del'art. 12, comma 1, della legge n. 64/86, le tipologie dei servizi reali forniti da imprese meridionali al sostegno delle attività produttive, vengono individuate le seguenti categorie di servizi:

a) servizi di consulenza ed organizzazione (gestione, sviluppo marketing, distribuzione e logistica):

problematiche della gestione;
problematiche della ricerca e sviluppo;
problematiche della logistica e distribuzione;
problematiche del marketing e della penetrazione commerciale;
problematiche dell'import-export;
problematiche economico-finanziarie;
problematiche del bilancio;
problematiche dell'organizzazione amministrativa-contabile;
problematiche del personale, compresa la formazione professionale;
problematiche dell'ufficio;
problematiche dell'elaborazione dei dati;
problematiche dell'energia;

b) servizi di consulenza tecnico-economica:
studi e pianificazione;
progettazione;
assistenza ad acquisti ed appalti;
servizi computerizzati;
assistenza per il risparmio energetico e per l'introduzione di nuovi vettori energetici;

c) servizi resi dalle società di revisione:
certificazioni di bilancio;
controlli limitati nel bilancio;

d) pubblicità:
campagne pubblicitarie;
consulenza;

e) servizi di informatica e connessi servizi di formazione professionale:
elaborazione dati;
software;
consulenza informatica;
formazione professionale;

f) servizi di telecomunicazione a valore aggiunto (non convenzionali);

g) servizi agro-metereologici e tecnici per l'agricoltura, compresi i servizi di analisi qualitativa delle produzioni agro-alimentari;

h) servizi di trasferimento tecnologico e di intermediazione della informazione utile all'impresa:
nuove tecnologie e nuovi processi: assistenza alla introduzione/adattamento nelle attività esistenti;
sistemi tecnologici avanzati per il risparmio energetico ed il disinquinamento in relazione alle attività produttive;
centri di produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate.

Alle imprese che forniscono i servizi sopra indicati sono concesse le agevolazioni di cui al punto 3 della presente delibera ovvero in alternativa la locazione finanziaria agevolata di macchinari.

Per i servizi resi da imprese appartenenti alle tipologie *e), f)* e *g)*, è riconosciuta la maggiorazione di 1/5 del contributo in conto capitale previsto dal quarto comma dell'art. 69 del testo unico n. 218/1978.

Possono ottenere le agevolazioni finanziarie previste dalla legge le iniziative promosse da persone fisiche e giuridiche residenti nel Mezzogiorno che avviano nuove società di servizi, le società extra-meridionali che avviano joint-ventures o proprie filiali nei territori meridionali, le società di servizio che ampliano le dimensioni dell'azienda esistente ovvero aprono succursali in altre aree del mezzogiorno, nonché consorzi o società consortili a capitale misto privato e pubblico.

Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente numero, si applicano i criteri, le modalità e le procedure previste per la concessione degli incentivi finanziari alle attività produttive.

10. Per le iniziative industriali per le quali all'entrata in vigore della legge n. 64/86 sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni può essere esercitata la facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente delibera.

Per la concessione ed erogazione previste dall'art. 9 della legge n. 64/86 continua ad applicarsi la vigente normativa prevista dai decreti ministeriali del 28 giugno 1979, 10 novembre 1979, 31 marzo 1980, 6 agosto 1981, 23 giugno 1983, 14 aprile 1984 e 14 marzo 1985, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 546, e, per quanto compatibili, dalle delibere del CIPE del 31 maggio 1977, del 16 novembre 1978, del 2 maggio 1985.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione del contributo in conto capitale, previsto dall'art. 69 comma 5 del testo unico n. 218/78, si continua a far riferimento all'elenco dei comuni di cui alle delibere CIPI del 5 dicembre 1979, dell'11 dicembre 1980 e del 27 febbraio 1981, con le quali sono state delimitate le «aree particolarmente depresse» del Mezzogiorno.

Gli operatori interessati possono presentare le domande di agevolazione utilizzando gli attuali moduli di richiesta e indirizzandoli alla gestione commissariale per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno ed agli istituti abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale. Sulla base della presente delibera e della normativa sopra richiamata gli istituti di credito avviano e definiscono l'istruttoria e la trasmettono alla gestione commissariale. Si intendono prorogate le convenzioni attualmente vigenti, a suo tempo stipulate tra la cessata Cassa per il Mezzogiorno e gli Istituti di credito sopra indicati, opportunamente integrate al fine di consentire, fin d'ora, la massima snellezza e rapidità nell'erogazione delle agevolazioni finanziarie. Le assegnazioni di fondi agli istituti di credito devono essere effettuate soltanto in relazione alle effettive esigenze di erogazione.

Ai fini delle nuove convenzioni, da stipularsi con gli istituti di credito, il piano annuale di attuazione definisce criteri, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie.

In sede di piano annuale di attuazione, sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili nelle aree meridionali, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione, e del reddito pro-capite, delle proposte delle regioni meridionali, si procede, altresì, all'articolazione e graduazione delle agevolazioni finanziarie a livello territoriale.

Tale articolazione e graduazione deve, in ogni caso, tener conto delle indicazioni formulate in propostio dalla CEE secondo le quali alle situazioni di maggior sviluppo devono corrispondere aiuti di minore intensità.

Al fine del più, efficace coinvolgimento dei grandi gruppi industriali nazionali o internazionali nella realizzazione delle azioni integrate previste dal programma triennale per il riequilibrio tecnologico e produttivo del Mezzogiorno, il piano annuale di attuazione definisce forme e modalità per la contrattazione programmata che assicurino tempestività e unitarietà all'intervento.

Roma, addì 16 luglio 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ROMITA

86A6330

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Atto disciplinare concernente l'espletamento dei servizi relativi alla attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli, del raccolto 1985.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 235 del 26 agosto 1982;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1985;

Visti i regolamenti CEE riguardanti l'intervento nel settore del tabacco ed in particolare i regolamenti CEE n. 727/70, n. 1467/70, n. 1727/70, n. 1728/70, n. 327/71, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 26 novembre 1971, che fissa all'art. 3 le modalità per l'acquisto dei tabacchi conferiti all'organismo di intervento;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 6 gennaio 1978, che stabilisce all'art. 2 il termine per la presentazione delle offerte di vendita di tabacco greggio in colli;

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 dell'11 aprile 1979, relativo alle «Disposizioni concernenti le operazioni di controllo, in applicazione della regolamentazione comunitaria, nel settore del tabacco»;

Visti i prezzi di intervento derivato e le qualità di riferimento per il tabacco in colli del raccolto 1985 fissati dalla CEE;

Considerato che occorre provvedere all'apertura dei magazzini di stoccaggio onde consentire all'organismo di intervento di accettare, con la massima sollecitudine, i tabacchi in colli del raccolto 1985 da conferire all'organismo medesimo;

Considerato che il comitato consultivo nazionale nella riunione del 24 giugno 1986 ha approvato l'atto disciplinare concernente l'«Attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia, condizionato in colli del raccolto 1985 e condizioni per l'affidamento dei servizi di stoccaggio agli assuntori»;

Nella riunione del 15 luglio 1986;

Ha deliberato

l'approvazione dell'atto disciplinare, concernente l'attuazione della disciplina comunitaria di intervento nel settore del tabacco greggio in foglia condizionato in colli del raccolto 1985 e le condizioni per l'affidamento dei servizi di stoccaggio agli assuntori, allegato alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

Con apposito provvedimento, viene nominata la commissione incaricata di individuare i soggetti da invitare a licitazione o trattativa privata, nonché di svolgere tutte le operazioni relative alla esecuzione di dette procedure.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1986

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

ATTO DISCIPLINARE CONCERNENTE L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA DI INTERVENTO NEL SETTORE DEL TABACCO IN FOGLIA, CONDIZIONATO IN COLLI, DEL RACCOLTO 1985.

Capo I

DISCIPLINA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI STOCCAGGIO

Art. 1.

Licitazione per l'affidamento del servizio di ammasso e conservazione

1) Il servizio di ammasso dei tabacchi in colli da acquistare dall'organismo di intervento viene affidato mediante «licitazione privata» da indire per i centri provinciali di ammasso stabiliti nella specifica regolamentazione comunitaria.

La licitazione è effettuata secondo le disposizioni contenute nel titolo II - sezione II del «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato», approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare nell'art. 89, lettera *b*), mediante invio ai soggetti inscritti nell'albo degli assuntori dell'AIMA ed operanti nelle province della regione interessata all'intervento, di copia conforme all'originale del presente atto disciplinare, con invito agli stessi a restituirlo, munito della firma per accettazione, a corredo della scheda-offerta segreta contenente l'indicazione dei singoli compensi offerti dall'assuntore quale miglioramento dei singoli compensi proposti come base d'asta dall'organismo di intervento, nella lettera di invito alla licitazione.

Per l'espletamento della licitazione viene seguito il metodo di cui all'art. 73, lettera *c*), del sopra citato «regolamento».

Per consentire la più rapida attuazione delle operazioni di intervento, ai sensi dell'art. 1, punto 3) del regolamento CEE n. 1727/70 del 25 agosto 1970, l'AIMA può indire, di volta in volta, unica licitazione per l'apertura simultanea di un magazzino per ciascuna provincia della regione interessata all'intervento.

A tal fine, l'invito a partecipare alla licitazione sarà inoltrato agli assuntori di ciascuna provincia interessata in modo da garantire di volta in volta il concorso alla licitazione di più assuntori per ciascuna provincia. Ove in una o più province risulti, o a seguito di una o più licitazioni rimanga, inscritto nell'albo degli assuntori un solo assuntore, l'AIMA procederà all'affidamento del servizio di stoccaggio mediante trattativa privata con l'unico assuntore inscritto nell'albo suddetto.

I compensi base della trattativa saranno gli stessi posti a base della licitazione.

Delle circostanze che hanno determinato il ricorso alla trattativa sarà fatta menzione nel contratto.

2) La scheda-offerta contenente i compensi offerti dall'assuntore per la partecipazione alla licitazione, per essere presa in considerazione, deve:

a) essere compilata in carta legale ed indirizzata al Presidente dell'AIMA - Ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco, via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 Roma;

b) pervenire, in piego chiuso, entro e non oltre le ore quattordici del giorno precedente a quello in cui si tiene la licitazione; su tale piego deve essere apposta, all'esterno, in modo chiaro, l'indicazione: «offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e conservazione dei tabacchi in colli» specificando, altresì, il raccolto al quale si riferisce la licitazione. Detto piego deve essere spedito o consegnato racchiuso in altra busta indirizzata come precisato nella precedente lettera *a*);

c) essere integrata, a parte, della cauzione di partecipazione alla gara, per l'importo di lire trentamilioni; tale cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria, secondo il modello allegato I al presente disciplinare, ovvero mediante polizza fidejussoria costituita ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348;

d) essere corredata, a parte, dei seguenti documenti in carta legale:

per le ditte commerciali:

del certificato della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

per le società od altre persone giuridiche:

del certificato della cancelleria del tribunale dal quale risulti:

che la società si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;

l'indicazione della persona che ha la rappresentanza legale della società partecipante;

l'indicazione delle complete generalità e qualifiche delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare anche presso pubbliche amministrazioni in nome e per conto della società;

per tutti i soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche:

1) di una dichiarazione sottoscritta dalla competente autorità attestante la possibilità di effettuare, nel magazzino offerto, disinfestazioni mediante gas tossici;

2) del modello GAP 2 allegato al presente atto disciplinare debitamente completato nella parte di competenza e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante della ditta (allegato 3).

3) La scheda-offerta, per essere valida, deve:

a) contenere l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'offerente. Se l'offerente è persona giuridica occorre indicare la denominazione o ragione sociale, il nome, cognome, la qualifica, le generalità del legale rappresentante e la sede della impresa che presenta la scheda-offerta;

b) contenere le complete generalità del direttore tecnico ovvero la dichiarazione che l'impresa non si avvale di alcun direttore tecnico;

c) indicare l'ubicazione dello stabilimento offerto e contenere la dichiarazione che il concorrente ne ha la piena disponibilità;

d) indicare i signoli compensi offerti quale miglioramento dei singoli compensi proposti a base d'asta per l'espletamento delle operazioni da eseguire; i compensi offerti non devono essere, comunque, superiori ai compensi base di licitazione, mentre possono essere pari a quelli proposti;

e) non contenere cancellature, né soprascritte, né condizioni aggiuntive o riserve di sorta.

4) Non sono ammesse offerte condizionate, per persone da nominare o riferentisi ad offerte di altri concorrenti.

5) Per le offerte inviate per posta o a mezzo di terze persone che non siano pervenute o siano pervenute in ritardo non sono ammessi reclami.

6) Sotto pena dell'incameramento della cauzione di partecipazione alla licitazione, l'offerta non è revocabile e vincola l'offerente sino alla decisione di aggiudicazione dell'A.I.M.A.

7) Constatazione delle offerte e decisioni su di esse.

Nel giorno e all'ora stabiliti per la licitazione, si procede, presso la sede dell'A.I.M.A. Tabacco in via D. Galimberti n. 47, Roma, in seduta pubblica, allo spoglio delle offerte da parte di apposita commissione nominata dal presidente dell'A.I.M.A.

Il presidente della commissione predetta enumera, e depone sul tavolo senza aprirle, le buste contenenti le offerte pervenute oltre il termine stabilito, le quali vengono escluse, senza aprirle, dalla licitazione.

La commissione apre i pieghi validamente presentati e ricevuti; formula, quindi, la graduatoria delle offerte riconosciute regolari, attribuendo un punteggio a ciascuna di esse secondo il seguente criterio, senza tener conto delle frazioni:

a) viene attribuito 1 punto per ogni 100 lire di ribasso offerte su ciascuno dei compensi seguenti:

mano d'opera;
confezione e spedizione;
distruzione prodotto;

b) viene attribuito 1 punto per ogni 10 lire di ribasso offerte sui rimanenti compensi proposti dall'organismo di intervento.

L'autorità che presiede la seduta, sulla base del punteggio complessivo che risulta attribuito a ciascuna offerta, aggiudica la licitazione provvisoriamente, e sotto condizione dell'esito favorevole degli accertamenti previsti nel presente disciplinare, a chi ha presentato la offerta più vantaggiosa per l'organismo d'intervento.

Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede all'aggiudicazione secondo l'ordine prioritario indicato dall'art. 8 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

Nel caso in cui due o più soggetti che hanno presentato la stessa offerta appartengano allo stesso ordine di priorità si procede mediante licitazione tra questi, se presenti. Nel caso in cui i concorrenti che hanno presentato la stessa offerta non siano tutti presenti o, se presenti, non vogliono migliorare l'offerta, l'aggiudicatario viene estratto a sorte.

L'aggiudicazione provvisoria ha luogo anche quando vi sia una sola offerta.

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria, il presidente della commissione di gara dichiara chiusa la seduta pubblica.

Il segretario della commissione stende, quindi, in triplice originale ed in carta semplice, il «processo verbale di aggiudicazione provvisoria» in cui descrive le operazioni svolte, unendo al primo esemplare le offerte ricevute.

Tale verbale viene sottoscritto dall'autorità che ha presieduto la licitazione, dall'aggiudicatario che ne riceve un esemplare, per notifica, se presente, dai membri della commissione e dal segretario.

Al predetto verbale viene allegata copia conforme all'originale del presente atto disciplinare.

Se l'aggiudicatario è assente gli viene notificata la decisione di aggiudicazione provvisoria con lettera del direttore dell'AIMA-tabacco.

L'aggiudicazione provvisoria ha l'effetto di obbligare l'aggiudicatario al compimento delle operazioni di cui al successivo art. 3 ed il processo verbale di aggiudicazione provvisoria integrato da copia conforme del presente «Atto» e dall'eventuale lettera di cui innanzi, costituisce testo integrale di offerta irrevocabile che diverrà contratto nel momento in cui all'aggiudicatario provvisorio sarà confermata l'aggiudicazione mediante lettera del direttore dell'AIMA-tabacco.

Per le offerte che non sono state prese in considerazione o non sono state accettate viene data sollecita comunicazione agli offerenti con relativo svincolo della cauzione presentata per la partecipazione alla licitazione. La cauzione presentata dalla ditta dichiarata aggiudicataria viene svincolata all'atto della presentazione della cauzione prevista quale garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali salvo che l'aggiudicatario non manifesti la volontà di tramutarla in garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, prevista al successivo art. 5. In tal caso l'Istituto fidejubente dovrà rilasciare apposita attestazione secondo le istruzioni dell'AIMA-tabacco.

8) L'aggiudicatario ha l'obbligo di ricevere e conservare in magazzino tutti i quantitativi inviati dall'organismo di intervento, sino a completo esaurimento della capacità ricettiva indicata nell'albo degli assuntori, tenuto anche conto dei tabacchi dei raccolti precedenti già affidati per la conservazione.

Art. 2.

Accertamento della esatta capacità ricettiva dei magazzini

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria della licitazione privata, l'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio procede all'accertamento della esatta capacità ricettiva del magazzino dell'aggiudicatario, tenuto conto dei tabacchi dei raccolti precedenti già affidati per la conservazione dall'organismo di intervento.

Art. 3.

Obblighi dell'assuntore derivanti dall'aggiudicazione provvisoria

L'aggiudicazione provvisoria del magazzino comporta l'obbligo, da parte dell'assuntore, di osservare le disposizioni di cui al decreto ministeriale 12 aprile 1984 istitutivo dell'albo degli assuntori dell'A.I.M.A., nonché quelle contenute nel presente atto disciplinare.

In particolare, l'assuntore deve consegnare all'ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco, senza altro formale invito, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della aggiudicazione provvisoria:

a) i documenti di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7;

b) i documenti necessari per gli accertamenti obbligatori previsti dal decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e precisamente il certificato di residenza e lo stato di famiglia secondo quanto appresso specificato:

1) per le imprese individuali:

i certificati relativi al titolare ed al direttore tecnico dell'impresa, ove quest'ultimo sia persona diversa dal titolare;

2) per le società commerciali e per le cooperative:

se trattasi di società in nome collettivo: i certificati di tutti i componenti e del direttore tecnico;

se trattasi di società in accomandita semplice: i certificati di tutti gli accomandatari e del direttore tecnico.

se trattasi di altri tipi di società: i certificati relativi a tutti gli amministratori muniti di rappresentanza e quelli del direttore tecnico.

I documenti previsti dalla presente lettera *b*) possono essere allegati alla scheda-offerta da presentare per la partecipazione alla licitazione.

Tutti i documenti richiesti per l'ammissione alla licitazione devono essere in carta legale, od uso bollo debitamente regolarizzata ai sensi della legge sull'imposta di bollo, e devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella di ricezione da parte dell'AIMA-tabacco, ovvero della spedizione se inviati a mezzo raccomandata con A.R.

Art. 4.

Valore attribuito al tabacco in foglia, condizionato in colli, ai fini della prestazione della cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione del servizio di stoccaggio, nonché per la determinazione dei valori da indicare nelle polizze assicurative.

Ai fini della prestazione della cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione degli adempimenti a carico dell'assuntore, nonchè per la determinazione dei valori da assicurare contro i rischi previsti dal presente atto disciplinare, il tabacco affidato per la conservazione viene valutato come segue:

Badischer Burley	L.	8.500/kg
Badischer Geudertheimer	»	6.700/kg
F. Havanna II C	»	6.500/kg
Virgin D.	»	6.500/kg
Bright	»	6.000/kg
Kentucky-Moro di Cori-Salento	»	6.500/kg
Resistente 142-Nostrano-Gojano	»	6.500/kg
Burley-Maryland	»	5.000/kg
Beneventano e Brasile	»	4.000/kg
Xanty Yakà	»	7.200/kg
Perustitza-Samsun	»	6.300/kg
Erzegovina e Ibridi derivati	»	5.700/kg

Art. 5.

Cauzione a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali

Effettuata l'aggiudicazione provvisoria l'assuntore deve depositare, presso l'ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco in via Duccio Galimberti n. 47, Roma, ai sensi dell'art. 54 del regolamento sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato ed in conformità di quanto previsto in materia dalla vigente regolamentazione comunitaria, una cauzione di trenta milioni a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali e del valore del tabacco da affidare per la conservazione. Tale cauzione può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria, secondo lo schema indicato nell'allegato 2. In ogni caso, la cauzione deve essere di durata almeno annuale automaticamente rinnovabile per ognuno dei mesi successivi alla prima scadenza e sino alla scadenza del periodo di tacita proroga previsto nel verbale di aggiudicazione costituente contratto. La cauzione può essere, altresì, prestata mediante polizza assicurativa rilasciata da parte di istituti di assicurazione riconosciuti, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. L'accettazione della cauzione mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria è subordinata al miglioramento, nella misura dell'uno per cento dei compensi di aggiudicazione. Il miglioramento deve risultare da apposita dichiarazione dell'aggiudicatario rilasciata su carta legale.

Art. 6.

Polizze assicurative

L'assuntore è tenuto ad assicurare il tabacco dell'organismo di intervento, contro i seguenti rischi, essendo dovuto all'AIMA, nel verificarsi degli eventi previsti, il pagamento dell'indennizzo:

A) *a*) incendio, compresa l'azione del fulmine;

b) dolo e colpa grave delle persone di cui lo stesso assuntore deve rispondere a norma di legge;

c) scioperi, sommosse, tumulti, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio;

d) allagamento del magazzino, inondazioni e terremoti.

B) furto, primo rischio assoluto.

Pertanto, dopo l'aggiudicazione provvisoria, l'assuntore è obbligato a presentare presso l'ufficio centrale per gli interventi nel settore del tabacco, entro e non oltre dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria stessa, le seguenti polizze assicurative:

1) una polizza contro i rischi di cui alla sopra specificata lettera A), per un valore fisso di trecento milioni ed un valore flottante stabilito dall'AIMA-tabacco;

2) una polizza contro i rischi di cui alla sopra specificata lettera B) per un valore fisso di trenta milioni ed un valore flottante da stabilire dall'AIMA-tabacco.

Le polizze assicurative devono avere la durata minima di due anni.

Le date di pagamento dei premi dovranno essere indicate, la prima volta, all'atto della stipula e, per i ratei successivi, in appositi atti di quietanza, rilasciati dalle compagnie assicuratrici, nei termini previsti nelle condizioni generali di polizza, e da consegnarsi in originale all'AIMA-tabacco.

La società assicuratrice deve dichiarare nelle polizze assicurative di dare atto che le modifiche accordate al contraente nel testo dattiloscritto nelle polizze stesse, ove ricorressero sono state concordate anche in deroga alle condizioni generali di polizza già stampate, vincolando, altresì, le polizze stesse a favore dell'AIMA-tabacco, nonché obbligandosi:

a) a riconoscere detto vincolo come l'unico dichiarato e riconosciuto;

b) a non liquidare alcun indennizzo se non con il consenso dell'istituto vincolatario;

c) a pagare direttamente all'AIMA-tabacco gli importi delle liquidazioni degli indennizzi dei sinistri;

d) a notificare tempestivamente all'AIMA-tabacco, quale istituto vincolatario a mezzo lettera raccomandata (contenente le generalità dell'assicurato, ovvero la ragione o denominazione sociale dello stesso, il numero di polizza, il magazzino di stoccaggio, il raccolto assicurato) l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza e, comunque, a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi qundici giorni dalla data in cui la lettera raccomandata di cui sopra sia stata ritirata all'ufficio postale;

e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'AIMA-tabacco e a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione stessa;

f) a rimborsare all'AIMA-tabacco, in caso di sinistro, il valore corrispondente a quello assicurato per il quantitativo di tabacco acquistato che sia rimasto danneggiato o distrutto;

g) a garantire l'automatica copertura dei rischi sopra descritti, su semplice esibizione, da parte dell'assuntore, delle copie delle bollette di carico e scarico consegnategli dall'AIMA-tabacco le quali fanno fede, a tutti gli effetti, del carico di magazzino e delle decorrenze delle variazioni in esse documentate.

Art. 7.

Spese contrattuali

Le spese di copia, stampa, carta bollata, registrazione ed altre inerenti al rapporto contrattuale sono a carico dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 16-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Tali spese vengono versate dal contraente con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge 27 dicembre 1975, n. 790.

L'attestato del versamento, da consegnarsi entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, sarà allegato al verbale di aggiudicazione provvisoria che costituisce, dopo la conferma dell'aggiudicazione stessa, contratto a tutti gli effetti.

Art. 8.

Conferma dell'aggiudicazione

Constatata la regolarità dei documenti ricevuti dopo l'aggiudicazione provvisoria e ricevuto l'esito favorevole dell'accertamento di cui al decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, il direttore dell'AIMA-tabacco conferma l'aggiudicazione della licitazione effettuata provvisoriamente dalla apposita commissione.

La lettera di conferma dell'aggiudicazione viene consegnata a mano, previo rilascio di ricevuta della stessa, datata e firmata dall'aggiudicatario.

Il verbale di aggiudicazione provvisoria viene, quindi, integrato della lettera di conferma dell'aggiudicazione in copia conforme all'originale, nonché di copia conforme all'originale della delibera del consiglio di amministrazione con la quale viene approvato il presente atto disciplinare, corredata del disciplinare medesimo, per costituire, a tutti gli effetti, «contratto di affidamento del servizio di ammasso del tabacco in colli».

La durata del predetto contratto è fissata in tre anni.

Qualora, alla scadenza del suddetto contratto siano ancora giacenti in magazzino i tabacchi affidati per la conservazione, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione tacita del servizio per altri due anni dalla data di scadenza del contratto, ovvero sino a completo esaurimento dei quantitativi di tabacco giacenti in magazzino se ciò si verifica entro tale biennio.

Per quanto riguarda il trattamento normativo, economico, assicurativo e previdenziale del personale utilizzato in magazzino, l'assuntore è obbligato all'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'assuntore non può cedere ad altri, né in tutto, né in parte, la gestione del servizio, né subappaltarla.

Qualora, dopo l'aggiudicazione sopravvengano modificazioni delle norme che regolano il servizio di cui trattasi, siano esse comunitarie o nazionali, tali da modificare le condizioni del presente disciplinare, l'assuntore è obbligato ad osservarle in conformità delle istruzioni che riceverà in proposito dall'AIMA-tabacco, salva la facoltà di quest'ultima di procedere all'adeguamento delle condizioni contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cesseranno le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del tabacco da parte dell'assuntore all'AIMA.

Qualora l'assuntore del servizio di magazzinaggio intenda recedere dal contratto prima della totale uscita del tabacco dal magazzino in cui risulta affidato per la conservazione, dovrà darne disdetta nei modi previsti dalla legge e, comunque, con preavviso non inferiore a centoventi giorni.

La totale uscita del tabacco dal magazzino determina, in ogni caso, la cessazione delle obbligazioni contrattuali dell'AIMA-tabacco.

Con la ricezione della lettera di conferma della aggiudicazione, l'assuntore è obbligato ad accettare, definitivamente, come definitivamente accetta, tutte le condizioni contenute nel presente atto disciplinare.

Le operazioni di immissione del tabacco nel magazzino dell'aggiudicatario possono aver luogo soltanto dopo la sottoscrizione degli atti costituenti contratto e, comunque, non prima dell'avvenuto accertamento della regolarità di tutti i documenti previsti per la cauzione e le assicurazioni obbligatorie, nonché per la certificazione delle spese contrattuali.

L'assuntore ha l'obbligo di tenere costantemente informati gli istituti fidejubenti ed assicuratori sul valore del tabacco affidato per la conservazione ed il cui ammontare è determinato in applicazione dell'art. 4 del presente disciplinare.

Egli dovrà presentare all'AIMA-tabacco, al più presto, e comunque non oltre venti giorni dalla data di ultimazione delle operazioni di introduzione dei tabacchi in magazzino, una cauzione integrativa di quella indicata nel precedente art. 5, in modo tale che il valore complessivo della cauzione prestata sia corrispondente al venti per cento del valore complessivo del tabacco immagazzinato e determinato applicando ai quantitativi delle singole varietà i valori indicati nel precedente art. 4.

In caso di conferimento all'intervento di numerose partite di tabacco che comportino il prolungarsi delle operazioni di immagazzinamento, l'AIMA-tabacco può disporre più adeguamenti alla cauzione originaria, secondo le circostanze ed inviando apposito invito scritto all'assuntore, assegnando un termine per adempiere, di volta in volta.

Il valore flottante della polizza assicurativa di cui al secondo comma, punto 2), del precedente art. 6 deve sempre corrispondere al dieci per cento del valore della polizza flottante di cui al secondo comma, punto 1), dello stesso art. 6, in modo tale che il valore complessivo della polizza assicurativa specificata all'art. 6, primo comma, lettera *B)* corrisponda sempre al dieci per cento del valore complessivo della polizza assicurativa specificata all'art. 6, primo comma, lettera *A)*.

La puntualità e la regolarità dei suddetti documenti deve essere preventivamente verificata dall'assuntore, al fine di prevenire ed evitare l'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 9, per inosservanza dei termini di presentazione dei documenti stabiliti nel presente disciplinare o fissati dall'AIMA-tabacco.

Il valore complessivo indicato nei documenti cauzionali ed assicurativi potrà essere ridotto, su richiesta dell'assuntore e previo nulla osta del capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente, in modo tale che risulti sempre garantito ed assicurato, nei valori ottenibili con le procedure previste, il tabacco giacente in magazzino.

Lo svincolo degli atti fidejussori ed assicurativi potrà avvenire non appena l'intero quantitativo affidato per la conservazione risulti riconsegnato all'AIMA-tabacco e, comunque, previo nulla osta del capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente, al quale spetta constatare e dichiarare la regolarità del servizio effettuato.

Art. 9.

Penalità

Il superamento del termine di dieci giorni fissato al precedente art. 3 per la presentazione dei documenti, dopo l'aggiudicazione provvisoria, comporta la decadenza dell'aggiudicazione stessa.

In tal caso l'AIMA-tabacco provvede ad incamerare la cauzione di partecipazione alla gara.

All'aggiudicatario dichiarato decaduto subentra il migliore offerente risultante dalla graduatoria riportata nel verbale di aggiudicazione provvisoria.

Per ogni giorno di ritardo nella prestazione delle cauzioni integrative, l'AIMA-tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero corrispondente al valore del compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino che risulta scoperto da cauzione. Il calcolo di tale penalità sarà effettuato raffrontando la data di emissione dell ultima bolletta definitiva di carico da parte dell'AIMA-tabacco con la data della ricezione della cauzione integrativa da parte dell'AIMA-tabacco stessa.

In caso di sospensione della copertura assicurativa comunque determinatasi e riscontrata, l'AIMA-tabacco corrisponderà in meno all'assuntore, a titolo di penalità, un importo giornaliero equivalente al compenso spettante per la giacenza del prodotto in magazzino per il quale viene sospesa la copertura assicurativa. A tal fine fa fede la data di quietanza del premio rilasciata dalla compagnia assicuratrice.

La penalità di cui al primo e terzo comma sono cumulabili.

L'assuntore è tenuto, in ogni caso, al risarcimento all'AIMA-tabacco, dei danni o di eventuali diminuzioni di valore del tabacco affidato in custodia, per qualsiasi causa avvenuti che siano rilevati dai periti dell'AIMA-tabacco alla presenza dell'assuntore e che non siano, in tutto o in parte, per qualsivoglia ragione, rimborsati da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

Resta comunque salva la facoltà dell'AIMA-tabacco, in caso di inosservanza per qualsivoglia motivo degli obblighi contrattuali, di risolvere il contratto di stoccaggio ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, per inadempienza contrattuale dell'assuntore, al quale saranno addebitate tutte le spese da sostenersi in conseguenza della risoluzione di cui innanzi.

Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere dalla applicazione del contratto. Foro unico competente è quello di Roma.

Art. 10.

Locali e attrezzature indispensabili per l'espletamento del servizio di stoccaggio

L'assuntore è tenuto ad impiegare nel magazzino di ammasso, e nell'ambito della capacità ricettiva indicata nell'albo degli assuntori dell'AIMA, quanto è necessario per la regolare esecuzione del servizio ed in particolare:

1) locali idonei alla perizia ed alla conservazione dei tabacchi in colli;

2) locali, attrezzature e materiali necessari per la separazione e distizione dei colli da periziare;

3) locale arredato ad uso ufficio, di almeno venti metri quadrati, da tenere permanentemente a disposizione dell'AIMA-tabacco e da utilizzare stabilmente dal funzionario della predetta azienda preposto al controllo;

4) locale/i idoneo/i ad isolare i campioni secondo le indicazioni dell'AIMA-tabacco;

5) locale per deposito di materiali e di sostanze per la lotta antitarlo, nel caso che a detta operazione provveda direttamente l'assuntore;

6) apparecchio/i idoneo/i regolarmente verificato/i dall'ufficio metrico per la pesatura dei colli, secondo le richieste dell'AIMA-tabacco;

7) macchine per il sollevamento ed il trasporto interno dei colli, secondo le richieste dell'AIMA-tabacco;

8) pressa idraulica o meccanica per la pressatura dei colli;

9) calibratore per risagomatura di ballette deformate, in caso di affidamento di tabacchi levantini;

10) apparecchio per la determinazione dell'umidità dei tipi prescritti dalla regolamentazione CEE;

11) termometri ed igrometri necessari per ambienti industriali, secondo le indicazioni dell'AIMA-tabacco;

12) apparecchiatura completa per la corretta irrorazione e nebulizzazione dei disinfestanti se a tali operazioni provvede direttamente l'assuntore;

13) catturatore/i luminoso i di insetti, secondo le istruzioni AIMA-tabacco;

14) prodotti disinfestanti per i trattamenti antiparassitari, se alla disinfestazione provvede direttamente l'assuntore;

15) attrezzature ed indumenti protettivi per il personale addetto ai trattamenti antiparassitari, se agli stessi provvede l'assuntore;

16) illuminazione e pulizia di tutti i locali;

17) carrelli metallici per il trasporto interno a mano dei colli e materiali;

18) muraletti per isolare dal pavimento le stive delle botti;

19) tavole e telai in legno o altro materiale isolante per la formazione di pedane isolanti sopra cui si procede alla stivatura delle balle e delle ballette;

20) attrezzature antincendio;

21) stampati e registri vari, i modelli dei quali saranno forniti dall'AIMA-tabacco;

22) piccolo forno o fossa per la distruzione del tabacco inservibile a mezzo di fuoco e con l'impiego di acqua e denaturanti;

23) energia per il funzionamento delle macchine, degli apparecchi e degli attrezzi.

L'utilizzazione della superficie del magazzino offerto deve essere, in generale, tale da consentire la massima razionalità di stivaggio dei colli nonché la più agevole esecuzione di tutte le operazioni inerenti lo stoccaggio.

I locali utilizzati per lo stoccaggio dei tabacchi dell'organismo di intervento possono contenere, sino alla capacità iscritta nell'albo degli assuntori, soltanto i tabacchi oggetto del contratto stesso con esclusione di qualsiasi altro prodotto o materiale non pertinenti al servizio affidato, sino a completa uscita del tabacco dal magazzino di ammasso.

Nel caso in cui per effetto delle spedizioni disposte dall'AIMA-tabacco, dovesse rimanere in magazzino una esigua entità di tabacco, l'eventuale utilizzazione dei locali resi liberi dal prodotto per la capacità divenuta utilizzabile nel complesso offerto dovrà essere sempre autorizzata o sanzionata dal direttore dell'AIMA-tabacco, previa adozione delle iniziative indispensabili a garantire la regolare prosecuzione del servizio, ai fini della perfetta conservazione del prodotto.

L'assuntore contraente è comunque obbligato a rendere in qualsiasi momento disponibile tutta la capacità di magazzino iscritta nell'albo degli assuntori dell'AIMA, su semplice richiesta della predetta azienda.

Ove l'entità dei materiali e delle attrezzature non sia specificatamente stabilita deve intendersi che essa viene indicata di volta in volta dall'AIMA-tabacco, ai fini dello svolgimento regolare del servizio di ammasso, in relazione ai quantitativi di tabacco da affidare per la conservazione in ciascun magazzino.

Art. 11.

Obbligazioni generali dell'assuntore del servizio di stoccaggio

L'assuntore del servizio di stoccaggio deve provvedere con propria organizzazione e a proprio rischio, alle operazioni di ricevimento, introduzione, consegna e spedizione, approntamento lotti, formazione e spedizione campioni, conservazione, compresi rivolgimenti e trattamenti antiparassitari anche preventivi, esecuzione lavori indicati dall'AIMA-tabacco e di quanto altro necessario alla conservazione del prodotto, secondo le migliori regole tecniche ponendo, quindi, a disposizione del servizio da svolgere, i locali, il personale, le macchine, gli attrezzi, i materiali necessari, l'energia elettrica, in modo da consentire l'esecuzione dei lavori richiesti ed evitare perdite, cali avarie, nonché per mantenere la pulizia in tutti i locali.

L'assuntore risponde verso l'AIMA-tabacco della quantità di tabacco preso in carico, delle qualità, delle caratteristiche e dello stato di conservazione così come risultano descritte nel verbale di consegna, con la responsabilità del depositario ai sensi ed a tutti gli effetti previsti dagli articoli 1766 e seguenti del codice civile; egli è interamente responsabile della buona conservazione del tabacco a lui affidato, nonché della tempestività dell'adozione di tutte le misure e dell'esecuzione degli adempimenti necessari, compresi e i trattamenti che la buona tecnica suggerisce, per assicurare un normale svolgimento al processo di conservazione, della corretta osservanza di tutti gli adempimenti indicati nel contratto fino al momento della riconsegna del prodotto all'AIMA od all'acquirente designato dall'AIMA stessa.

L'assuntore è tenuto a dare all'AIMA-tabacco immediata notizia dei fatti, avvenimenti e circostanze capaci di determinare avarie, danni, perdite e, comunque, scadimento di valore e/o diminuzione di quantità di tabacco in carico e ad indicare le misure adottate.

Le quantità di tabacco prese in carico devono essere custodite nel locale autorizzato, ben sistemate conformemente alle disposizioni dell'AIMA, e le masse e stive dei colli devono essere tenute distinte, in rapporto alle varietà ed alla qualità ed essere disposte in non più di 6/7 piani per le botti, 6/7 per le ballette e 5/6 per le balle.

Ove, nella formazione delle masse e stive siano stati disattesi, per qualsivoglia motivo, i criteri relativi all'altezza ed alla facile accessibilità dei diversi punti di esso, le maggiori spese necessarie per il prelevamento comunque motivato, di botti, balle o ballette, resteranno a carico esclusivo dell'assuntore.

Inoltre, l'assuntore deve provvedere alla:

1) formazione delle stive in conformità delle indicazioni dell'AIMA-tabacco, per ottenere lotti omogenei e consentire accessibilità alle masse dei colli per l'esecuzione di tutte le operazioni di governo comprese quelle per la disinfestazione da tarlo, esame colli e controlli vari.

Le stive dei colli devono essere formate e tenute separate in rapporto alla varietà, qualità e provenienza;

2) istituzione:

a) di due «registri di carico e scarico», uno provvisorio e l'altro definitivo, distintamente per ciascuna varietà, costantemente aggiornati di tutti i movimenti di entrata ed uscita, da esibire, in ogni momento, a richiesta dei funzionari dell'AIMA-tabacco;

b) di un registro per la descrizione dei lavori autorizzati o sanzionati, con la firma del funzionario dell'AIMA-tabacco competente per territorio, con l'annotazione degli estremi della lettera di ordinazione o sanzione dell'AIMA-tabacco; i rivolgimenti obbligatori e quelli ulteriori necessari devono essere registrati distintamente;

c) di un registro di campioni nel quale sono indicati i colli prelevati e sigillati, a titolo di campione di qualità, dalle masse consegnate all'asssuntore. Essi saranno depositati in apposito locale del magazzino chiusi e piombati dall'AIMA-tabacco;

3) trasmissione all'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio, entro il giorno 5 di ciascun mese, per posta e per plico spedito per raccomandata di:

a) copia dei fogli dei registri del carico e dello scarico relativi a tutti i giorni del mese precedente ed a tutti i movimenti in entrata ed in uscita verificatisi nel mese, con indicazione delle quantità giacenti a fine mese, vistati dal funzionario delll'AIMA-tabacco competente per territorio;

b) copia dei fogli del registro dei lavori a misura, la commessa e l'esecuzione dei quali siano avvenuti nel mese precedente, vistati dal competente funzionario dell'AIMA-tabacco;

c) situazione del movimento di magazzino verificatasi nel corso dell'anno, entro il 31 dicembre, secondo le indicazioni fornite dall'AIMA.

I modelli dei registri e dei fogli dei registri stessi, nonché i modelli delle distinte dei pesi del tabacco, saranno forniti dall'AIMA-tabacco, perché l'assuntore possa provvedere a sue spese alla loro stampa. I registri di cui sopra dovranno essere preventivamente rimessi, prima della loro autorizzazione, agli uffici periferici AIMA-tabacco competenti, per la loro vidimazione, mediante bollo e firma in tutti i fogli, da parte del capo dell'ufficio periferico competente.

L'assuntore ha, inoltre, l'obbligo di assistere alle operazioni di perizia del prodotto in stoccaggio provvisorio, anche a mezzo di proprio procuratore, in modo tale che egli, al momento della sottoscrizione delle bollette definitive di carico e del verbale di consegna del prodotto, non possa eccepire scarsa o mancata conoscenza delle condizioni del tabacco affidato o di qualsiasi elemento o circostanza riferita a tale prodotto, in particolar modo per quanto attiene alla buona conservazione e all'immunità da attacchi parassitari di qualsiasi specie.

Il capo centro di controllo AIMA-tabacco competente per territorio è tenuto comunque a verificare l'osservanza degli obblighi dell'assuntore previsti dal presente articolo e a controllare e firmare le risultanze dei registri più sopra indicati e a verificare la loro puntuale trasmissione all'organo competente, nonché a segnalare immediatamente al capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente eventuali inadempienze, irregolarità e ritardi riscontrati nell'esecuzione del servizio di stoccaggio da parte dell'assuntore.

I quantitativi di tabacco in entrata ed in uscita dal magazzino, per qualunque causa avvenuti, devono risultare sempre annotati, caricati e scaricati giornalmente nei diversi registri previsti e devono essere sempre contabilizzati con riferimento al giorno in cui il movimento di magazzino si è verificato.

Per la registrazione dei lavori si applica quanto previsto dall'ultimo comma dei successivi articoli 13 e 14.

Art. 12.

Adempimenti dell'AIMA-tabacco connessi con l'introduzione in magazzino e l'acquisto del tabacco in colli

All'entrata del tabacco nel magazzino di ammasso il funzionario dell'AIMA-tabacco incaricato, alla presenza dell'offerente venditore o di un suo rappresentante munito di regolare procura, accerta:

1) il peso lordo del tabacco introdotto nel magazzino;
2) la regolarità dei documenti che lo hanno accompagnato;
3) l'integrità dei colli e degli imballaggi.

Effettuati tali adempimenti il funzionario AIMA emette «bolletta provvisoria» di carico distintamente per varietà e per offerente, specificando il numero dei colli e il peso lordo ricevuto, distintamente per grado di qualità.

Agli accertamenti di cui ai precedenti numeri 1) e 3) assiste l'assuntore del servizio di magazzinaggio quale parte interessata per la sottoscrizione della bolletta provvisoria di deposito, emessa dal funzionario AIMA.

La tara ed il peso netto sono determinati dalla commissione di perizia in conformità di quanto previsto dal successivo art. 24.

In tale sede, non appena espletate le operazioni di perizia, verranno redatte, per varietà ed offerente le «bollette definitive» di carico ed i «verbali di consegna» del tabacco in colli all'assuntore.

Art. 13.

Identificazione degli adempimenti specifici che l'assuntore è tenuto ad assolvere, distintamente a spese dell'offerente-venditore, e a spese dell'organismo di intervento.

A) L'assuntore è tenuto all'esecuzione dei seguenti adempimenti a spese del venditore:

1) esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino, quali scarico dell'automezzo o dal vagone, posa sul piano di bilancia, pesatura, riparazione di imballaggi eventualmente rotti e sostituzione di quelli inservibili, con eventuale cucitura e ricucitura del telo di rivestimento nel caso di ballette o balle;

2) lavori di trasporto con prelevamento dei colli, pesati e prescelti per la perizia, dal piano di bilancia o da stiva, apertura, pesatura dell'imballaggio, spacco del collo e prelevamento del campione, richiusura del collo con legatura e ricucitura del telo di rivestimento, nel caso di balle o ballette; eventuale distruzione di materiale non accettabile;

3) trasporto dei colli, pesati e non prescelti per la perizia, dal piano di bilancia alla stiva e stivatura, nel caso che il tabacco non venga accettato dall'AIMA-tabacco, ovvero che venga ritirato dal venditore in dipendenza di revoca, parziale o totale, dell'offerta all'intervento;

4) lavori di disistivaggio, trasporto e carico sull'automezzo, o sul vagone, del tabacco non accettato dall'AIMA-tabacco, oppure ritirato dal venditore;

5) conservazione del tabacco in giacenza nel magazzino, compresi i lavori conseguenti, in caso di mancata accettazione, totale o parziale, del tabacco offerto, dal conferente, all'ammasso.

B) L'assuntore è tenuto all'esecuzione dei seguenti adempimenti, il cui compenso è a carico dell'organismo di intervento:

1) lavori connessi con l'entrata dei prodotti in magazzino, quale trasporto dei colli pesati dal piano di bilancia alla stiva e stivatura; trasporti dei colli esaminati dal luogo di perizia alla stiva e stivatura, sempre su pedane isolanti ed in ogni caso adottando tutti gli accorgimenti per evitare il contatto diretto dei colli col pavimento;

2) lavori connessi con l'uscita dei prodotti dal magazzino, quali:

a) prelevamento dalle stive (o dalle masse) dei colli da spedire;

b) riparazione e sostituzione degli imballaggi, o doghe, rotti o deteriorati durante la giacenza in magazzino, con cucitura integrale dei teli di rivestimento se trattasi di balle o ballette; marcatura dei colli ed eventuale applicazione di nuove etichette secondo le disposizioni che verranno date dall'AIMA-tabacco;

c) trasporto dei colli da spedire, dopo il prelevamento dalle stive, al piano di bilancia, pesatura, con compilazione delle relative distinte dei pesi in almeno otto copie, sotto controllo AIMA;

d) carico dei colli in uscita, su veicolo alla porta del magazzino, ovvero eventuale stivaggio dei colli stessi, dopo la pesatura, in attesa delle operazioni di carico vero e proprio che, di conseguenza, può anche avvenire in un secondo tempo, sempre sotto controllo amministrativo AIMA e a carico dell'assuntore;

3) lavori supplementari per l'uscita dei prodotti dal magazzino e cioè la cucitura integrale di tutti i teli di rivestimento ed ogni altra operazione connessa all'idonea sistemazione dei colli, ai fini della spedizione;

4) mantenimento del tabacco in giacenza nel magazzino e lavori ad esso connessi, comportanti la messa a disposizione e l'impiego dei locali, attrezzature e materiali per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione e al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, ivi compresi almeno due rivolgimenti per i tabacchi levantini e per le balle al fine di regolare e, se del caso, interrompere le fermentazioni ed assicurare un normale andamento del processo di stagionatura, nonché la marcatura dei colli dopo le operazioni di presa in carico definitivo;

5) l'esecuzione delle seguenti prestazioni sussidiarie commissionate dall'AIMA-tabacco o proposte dall'assuntore e regolarmente accettate dall'AIMA-tabacco stessa quali:

a) esame completo dei colli con l'impiego del personale, dei materiali e degli attrezzi necessari al fine della classifica, o per l'esame del prodotto in occasione di vendita, di visita di controllo da parte dell'AIMA, prelevamento ed esposizione di campioni.

Detto esame comporta:

per le botti, il prelevamento dalle stive, trasporto al locale di visita e di esposizione, schiodatura ed apertura dell'involucro, spacco per l'esame del prodotto in almeno tre sezioni del cilindro, chiusura, ripesatura se necessaria, riparazione di doghe eventualmente rotte e ricollocazione della botte nella stiva;

per il tabacco in balle, il prelevamento e la ricollocazione nelle masse, il trasporto nel locale di visita, la scucitura e ricucitura dei teli di rivestimento, lo spacco per l'esame di una o più sezioni;

per il tabacco in ballette, il prelevamento e la ricollocazione nelle masse, il trasporto nel locale di visita, la scucitura e ricucitura dei teli di rivestimento, la slegatura e rilegatura dei bustini, lo spacco per l'esame di una o più sezioni;

b) visita ed esame semplificato dei colli, relativamente a prodotti già disistivati, distesi ed aperti, compresa la chiusura e la ricollocazione nelle masse;

c) trattamenti antiparassitari mediante:

1) irrorazione e nebulizzazione per la lotta preventiva antitarlo, con prodotti a base di Malathion, Piretro od altri similari, preventivamente accettati dall'AIMA-tabacco;

2) trattamento con fumiganti a gas (temperatura interna dei colli da 15 a 25 °C): «Fhostoxin» od altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato, preventivamente accettati dall'AIMA-tabacco, con l'impiego di una tavoletta per ogni metro cubo di locale.

L'assuntore s'impegna ad affidare, a propria cura, spesa e rischio, l'espletamento delle operazioni per la lotta antitarlo, con gas tossici, a primaria ditta, specializzata del settore, e si impegna ad osservare tutte le norme che regolano l'impiego di tali sostanze;

d) disfacimento e ricostituzione di masse di colli con prelevamento di botti, balle, ballette e balle sub-tropicali, per qualunque causa, escluse quelle di perizia, esami colli od altro, non specificatamente indicate in precedenza, oltre ai due rivolgimenti obbligatori previsti soltanto per le balle e le ballette e per i quali il compenso è compreso in quello spettante per la giacenza;

e) prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati da effettuare anche in occasione di eventuali visitatori, acquirenti ed aggiudicatari, nel caso di cessione dei prodotti affidati;

f) confezione, spedizione in Italia o all'estero di campioni di tabacco di almeno 2 kg preparati dall'AIMA-tabacco;

g) asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione del tabacco che, a giudizio dell'AIMA-tabacco, sia da distruggere, sia per prodotti alla rinfusa che per prodotti condizionati in colli.

Le autorizzazioni ad eseguire i lavori sopra specificati, ovvero le richieste a tal fine avanzate dall'assuntore e regolarmente autorizzate, nonché eventuali sanzioni di lavori eseguiti d'urgenza, dovranno sempre essere allegate al foglio di registro lavori di cui al precedente art. 11, punto 2), lettera *b*), da inviarsi per la liquidazione dei compensi relativi. I lavori eseguiti devono essere indicati analiticamente per ciascun giorno nell'apposito registro dei lavori.

Art. 14.

Compensi spettanti all'assuntore

A) All'assuntore spettano i seguenti compensi, a carico dell'offerente-venditore, IVA esclusa, distintamente per botti-scatole, balle, ballette e balle sub-tropicali:

1) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per i lavori connessi con l'entrata e gli altri specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 1);

2) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per i lavori di trasporto, con prelevamento dei colli pesati e prescelti per la perizia e gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 2);

3) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per le operazioni di trasporto dei colli pesati e non prescelti per la perizia e tutti gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 3);

4) un compenso in lire per ciascun quintale netto di tabacco per disistivaggio e tutti gli altri lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 4);

5) un compenso forfettario in lire per quintale netto/giorno di tabacco, per la giacenza in magazzino, compresi i lavori specificati all'art. 13, lettera *A*), punto 5).

B) All'assuntore competono i seguenti compensi, IVA esclusa, distintamente per botti/scatole, balle, ballette e balle sub-tropicali, a carico dell'organismo di intervento:

1) per l'esecuzione dei lavori connessi con l'entrata del tabacco in magazzino e precisati al precedente art. 13, lettera *B*), punto 1), un compenso forfettario in lire per ogni quintale di prodotto entrato in magazzino;

2) per i lavori connessi con l'uscita dei prodotti dal magazzino, specificati all'art. 13, lettera *B*), punto 2), un compenso in lire per ogni quintale netto di prodotto uscito dal magazzino;

3) per lavori supplementari per l'uscita del tabacco dal magazzino, specificati all'art. 13, lettera *B*), punto 3), un compenso forfettario in lire per ogni quintale netto uscito dal magazzino;

4) per la conservazione del tabacco in giacenza in magazzino ed i lavori connessi alla giacenza stessa, precisati all'art. 13, lettera *B*), punto 4), un compenso forfettario in lire per mese e per quintale netto di giacenza del prodotto, calcolato in ragione di 1/365° (un trecentosessantacinquesimo) dell'importo annuo, per ogni giorno di effettiva giacenza del prodotto, per la messa a disposizione e per l'impiego dei locali, delle attrezzature e del materiale, per la regolare esecuzione del servizio, nonché per le prestazioni connesse alla conservazione ed al governo di tutto il tabacco introdotto in magazzino, secondo la buona tecnica, come stabilito dall'atto disciplinare, ivi compresi almeno due rivolgimenti per i tabacchi levantini e per quelli condizionati in balle, nonché per l'apposizione dei timbri di cui al successivo art. 24;

5) per l'esecuzione delle prestazioni sussidiarie commissionate dall'AIMA-tabacco, o proposte dall'assuntore ed accettate dalla stessa AIMA-tabacco, specificate all'art. 13, lettera *B*), punto 5), lettere da *a*) a *g*), il compenso appresso specificato per le prestazioni effettivamente rese:

a) per esame completo dei colli ed operazioni ad esso connesse, un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco esaminato;

b) per visita ed esame colli semplificato effettuati nei confronti di prodotti già disistivati, distesi ed aperti e quanto altro connesso, per ogni quintale netto di tabacco, un compenso in lire per quintale;

c) per trattamenti antiparassitari:

1) per irrorazione e nebulizzazione per lotta antitarlo, un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco giacente nei locali trattati con prodotti a base di Malathyon, Piretro ed altri similari preventivamente accettati dall'AIMA-tabacco;

2) per trattamento lotta antitarlo con fumiganti e gas (temperatura interna dei colli da 15 a 25 gradi centigradi), Phostoxin od altro prodotto similare a base di idrogeno fosforato preventivamente accettato dall'AIMA-tabacco, con impiego di una tavoletta da grammi tre, con sviluppo di grammi uno di idrogeno fosforato, un compenso in lire per ogni metro cubo di locale trattato, per l'impiego di uno dei detti prodotti, ragguagliato per metro cubo di locale trattato, considerando nella determinazione del volume una altezza massima di metri sette per il prodotto in botti e metri quattro per gli altri condizionamenti, restando inteso che altezze superiori e conseguente aumento della cubicità resteranno, nella determinazione del compenso, a carico dell'offerente.

Le spese per i trattamenti antitarlo saranno anticipate dall'assuntore, a cui verranno poi rimborsate dall'AIMA-tabacco. Tale rimborso è condizionato, per i trattamenti di cui all'art. 13, lettera *c*), punto 5), alla presentazione di apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa che ha proceduto alla disinfestazione, attestante l'avvenuto pagamento, da parte dell'assuntore, delle prestazioni attinenti la disinfestazione stessa;

d) per il disfacimento e la ricostituzione di masse di colli, comportanti per le balle e per le ballette anche il rivolgimento in aggiunta a quelli obbligatori il cui compenso è compreso in quello spettante per la giacenza, un compenso in lire per quintale netto di tabacco;

e) per prestazioni di mano d'opera per lavori non espressamente indicati, ma preventivamente autorizzati dall'AIMA-tabacco, un compenso in lire per ciascuna ora, comprensivo oltre che della paga vera e propria, di ogni altro emolumento assicurativo, previdenziale e di qualunque genere, che resta a completo carico dell'assuntore;

f) per confezione e spedizione in Italia ed all'estero di campioni di tabacco, un compenso in lire per ogni campione preparato dall'AIMA-tabacco e spedito, fino a kg 2, oltre il rimborso delle spese postali, previa presentazione da parte dell'assuntore dei documenti giustificativi della spesa;

g) per asportazione dal magazzino, trasporto al luogo all'uopo destinato e distruzione del tabacco che, a giudizio dell'AIMA-tabacco, sia da distruggere sia per prodotti alla rinfusa che per quelli condizionati in colli, un compenso in lire per ogni quintale netto di tabacco distrutto, esclusi i casi in cui la distruzione stessa sia resa necessaria in conseguenza di incuria, negligenza o colpa dell'assuntore del servizio.

L'«esame completo dei colli» deve essere contabilizzato nel giorno in cui i colli esaminati vengono chiusi, fermo restando che nel «registro dei lavori» il numero dei colli ed il relativo peso devono essere registrati giornalmente, distinguendo i colli aperti per essere esaminati da quelli esaminati che vengono chiusi.

Art. 15.

Potestà dell'AIMA-tabacco

L'esecuzione delle prestazioni e delle incombenze previste a carico dell'assuntore e connesse con l'impegno di perseguire la buona conservazione del tabacco affidatogli, è connessa alla esclusiva responsabilità dell'assuntore. L'AIMA-tabacco si riserva il diritto di ispezione in ogni momento dello stoccaggio, al fine di accertare lo stato di conservazione del tabacco ammassato, di prelevare e ritirare campioni, di verificare la varietà, le qualità ed il peso dei tabacchi affidati in custodia, nonché di ritirare in tutto od in parte il prodotto immagazzinato, in qualsiasi momento della durata del contratto.

Nell'esercizio del diritto di ispezione di cui innanzi l'AIMA, pur senza modificare in alcun modo il rapporto esistente fra essa e l'assuntore, può assistere e consigliare l'assuntore stesso per l'interesse che essa ha di prevenire o di contenere le possibilità del verificarsi di danni o avarie. L'assuntore ha il dovere di mettere a disposizione il personale ed i mezzi richiesti dai funzionari in ispezione o incaricati del controllo. Eventuali deficienze rilevate in sede di controllo dovranno essere sanate immediatamente su semplice richiesta dell'AIMA-tabacco.

L'assuntore deve assicurare l'accesso al magazzino ai funzionari AIMA ed alle persone al seguito degli stessi, durante il normale orario di lavoro, e l'inosservanza di tale adempimento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Nel caso in cui l'AIMA dovesse rilevare l'esistenza di danni e/o avarie, essa avrà il diritto di chiederne il risarcimento e se i danni accertati sono suscettibili di aggravamento, l'AIMA avrà il diritto anche d'imporre all'assuntore l'esecuzione delle misure che essa riterrà necessarie ed adeguate.

Ogni magazzino di ammasso è posto sotto il controllo del capo dell'ufficio compartimentale nella circoscrizione del quale esso è ubicato, salva in ogni caso la facoltà dell'ufficio centrale dell'AIMA-tabacco di esercitare ispezioni e verifiche tecniche e amministrative dirette, senza preavviso.

I capi servizio AIMA-tabacco hanno facoltà di verificare, periodicamente, che il servizio di stoccaggio venga espletato nell'osservanza delle norme e condizioni previste dal presente atto disciplinare, adottando le necessarie iniziative idonee per garantire, in particolare, la buona conservazione del prodotto, non esclusa, quindi, la chiusura fiscale dei magazzini se ritenuta opportuna durante l'espletamento delle verifiche del caso.

Durante il periodo di efficacia del contratto l'AIMA-tabacco per motivi di urgenza può disporre o, a richiesta dell'assuntore, autorizzare trasferimenti di prodotti in altri magazzini riconosciuti idonei, della stessa ditta o di altre ditte, rimaste aggiudicatarie del servizio di stoccaggio del tabacco della stessa annata di produzione.

Nei casi di trasferimento di cui al precedente comma ed in quelli che si rendessero comunque necessari, per qualsivoglia ragione o causa onde evitare deterioramenti, danni od avarie del prodotto, le spese ed i rischi di trasferimento del prodotto sono a carico della parte nel cui interesse viene effettuato, ovvero della parte cui è attribuibile la causa del trasferimento medesimo e dell'eventuale risoluzione del contratto. Nel

caso di trasferimento disposto per intervenuta, dichiarata ed accertata indisponibilità del magazzino da parte dell'assuntore, per qualsivoglia ragione, tutte le spese ed i rischi di trasferimento restano a carico dell'assuntore.

In caso di risoluzione del contratto, la data in cui cessano le obbligazioni contrattuali è quella dell'emissione del verbale di riconsegna del tabacco in colli all'AIMA-tabacco da parte dell'assuntore.

Art. 16.

Cali di giacenza

L'AIMA-tabacco ha il diritto di verificare in qualsiasi momento la consistenza dei tabacchi in magazzino, anche al fine di controllare che il calo di giacenza venga contenuto nei limiti annualmente ammessi.

L'assuntore ha il diritto-dovere di presenziare a tali operazioni.

Al termine del servizio di stoccaggio l'AIMA-tabacco provvede a verificare il calo complessivo finale di giacenza, accertando che lo stesso rientri in quello massimo stabilito dalla normativa comunitaria, raffrontando il peso netto stabilito all'entrata con quello accertato all'uscita e rapportando il grado di umidità risultato al controllo in uscita con quello previsto dalla regolamentazione vigente in materia.

Per i cali di tabacco riscontrati all'uscita e contenuti nei limiti massimi tollerati, nulla è dovuto dall'assuntore all'AIMA-tabacco.

Nessun compenso integrativo è, peraltro, dovuto all'assuntore per eventuali eccedenze di tabacco riscontrate all'uscita, rispetto al quantitativo accertato all'entrata.

Qualora il calo di giacenza dovesse superare il calo massimo consentito, l'assuntore deve rimborsare all'AIMA-tabacco, per il peso mancante, il prezzo delle varietà, relativo alle quantità e qualità acquistate e pagate al conferente dall'AIMA-tabacco medesima.

I cali di giacenza applicabili sono quelli previsti dal registro (CEE) n. 638/74 della commissione del 20 marzo 1974 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 17.

Danni al tabacco in colli

Eventuali danni al tabacco in colli rilevati dall'AIMA-tabacco e dovuti ad avaria o a qualunque altra causa sono valutati in base a perizia eseguita dall'AIMA-tabacco, alla presenza dell'assuntore.

Il valore del danno in tal modo determinato sarà trattenuto all'assuntore stesso sulle competenze rimaste insolute, senza che occorra intimazione o condanna giudiziale, sempreché l'assuntore non provveda al versamento di tale valore all'AIMA-tabacco, entro dieci giorni dalla richiesta.

L'assuntore è tenuto, comunque, a rimborsare all'AIMA-tabacco ogni diminuzione del valore del tabacco affidato, accertata dai periti della stessa azienda e che, per qualsivoglia ragione o causa, non sia immediatamente rimborsata da istituti fidejubenti o da compagnie assicuratrici.

È, inoltre, data facoltà all'AIMA-tabacco di avvalersi della cauzione prestata dall'assuntore.

Art. 18.

Revisione dei compensi contrattuali

La misura dei compensi di cui al precedente art. 14 potrà essere rideterminata dalle parti per mezzo di corrispondenza (art. 17 della legge e n. 101 del regolamento di contabilità generale dello Stato) dopo il secondo anno di esecuzione del contratto e sempreché si siano verificate variazioni apprezzabili, comunque superiori al 20% del costo della mano d'opera e degli oneri previdenziali.

In ogni caso, la revisione dei prezzi decorre dall'inizio del terzo anno di esecuzione del contratto.

L'istanza di revisione dei compensi deve pervenire all'ufficio centrale dall'AIMA-tabacco entro trenta giorni dalla data di scadenza del primo biennio di esecuzione del contratto.

Per la validità dell'istanza di revisione fa fede la data di assunzione a protocollo della suddetta istanza, da parte del predetto ufficio; pertanto, non sono ammessi reclami per le istanze non pervenute, o pervenute in ritardo.

L'AIMA-tabacco, accertato che l'istanza di revisione dei compensi sia pervenuta entro i termini previsti, può procedere alla trattativa per la rideterminazione dei compensi stessi, assumendo a riferimento a tal fine, i massimali dei compensi aggiornati e approvati dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle compatibilità e disponibilità finanziarie.

Art. 19.

Pagamento dei compensi all'assuntore

I compensi all'assuntore saranno corrisposti dall'AIMA-tabacco alla fine di ciascun esercizio finanziario, ovvero dopo integrale uscita del prodotto dal magazzino, previa presentazione di regolare fattura e sempreché il servizio sia stato reso regolarmente. L'analisi dei compensi richiesti per i rispettivi servizi, deve essere sempre effettuata distintamente per esercizio finanziario.

La fattura deve essere accompagnata da attestazione, del capo ufficio periferico competente, sulla regolarità del servizio svolto.

Il pagamento dei compensi spettanti sarà effettuato mediante ordinativo diretto intestato a nome dell'assuntore, a carico del quale sono tutte le imposte e tasse dovute.

Capo II

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CONNESSE CON L'ACQUISTO DEI TABACCHI IN COLLI

Art. 20.

Modalità relative alla presentazione delle offerte di tabacco in foglia condizionato in colli, all'organismo di intervento

L'offerta all'intervento di tabacco greggio in colli deve essere presentata o comunque pervenire direttamente all'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio.

L'offerta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome e nome (o ragione o denominazione sociale) ed indirizzo dell'offerente;

b) varietà e qualità del tabacco;

c) peso netto;

d) luogo in cui il tabacco trovasi al momento dell'offerta;

e) luogo ed anno di raccolta del tabacco in foglia;

f) luogo di prima trasformazione e tipo di condizionamento in colli;

g) magazzino di ammasso AIMA scelto tra i tre centri più vicini al luogo nel quale il tabacco ha subito le operazioni di prima trasformazione e condizionamento;

h) dichiarazione di non aver fruito del premio comunitario relativo la tabacco in foglia dalla trasformazione del quale proviene quello in colli oggetto dell'offerta;

i) dichiarazione che il tabacco è stato allestito e condizionato secondo quanto indicato dalla vigente regolamentazione e che sarà consegnato immune da insetti vivi e comunque nelle condizioni che possa essere assicurata la buona conservazione;

l) dichiarazione con cui l'offerente, con riferimento allo stato del prodotto all'atto della consegna, s'impegna ad assumere a suo esclusivo carico ogni onere relativo alle disinfestazioni che a giudizio insindacabile dell'AIMA dovessero ritenersi necessarie;

m) dichiarazione di accettazione delle condizioni contenute nell'atto disciplinare, del tabacco in colli in causa;

n) dichiarazione d'impegno a corrispondere all'assuntore, al più presto, l'importo delle spese indicate all'art. 14, lettera *A*) dell'atto disciplinare, nella consapevolezza che il proprio tabacco conferito all'intervento potrà essere pagato dall'AIMA-tabacco soltanto dopo che il conferente abbia fornito la prova di aver assolto tale impegno.

Le quantità offerte non possono essere inferiori a chilogrammi 2.000 per tutte le varietà.

Sino al momento dell'acquisto, l'offerta può essere ridotta o revocata. In tal caso le spese sostenute dall'assuntore devono essere rimborsate dall'offerente.

Ove risultino già presentate offerte di tabacco all'organismo d'intervento, al momento della pubblicazione del presente disciplinare,

esse, ove necessario, possono essere perfezionate in conformità delle prescrizioni contenute nel presente articolo, su richiesta degli uffici periferici AIMA-tabacco competenti.

Art. 21.

Accertamento dell'ammissibilità all'intervento del tabacco in colli

Ricevuta l'offerta di tabacco in colli all'intervento, il capo dell'ufficio periferico AIMA-tabacco competente per territorio accerta la sussistenza, nella offerta stessa, delle indicazioni di cui al precedente art. 20, disponendo, eventualmente, per l'integrazione della stessa. Egli verifica, quindi, l'ammissibilità della stessa in ordine alle condizioni che i tabacchi in colli offerti all'intervento:

a) siano in produzione comunitaria e siano già sotto il prescritto controllo comunitario di cui al decreto ministeriale 31 marzo 1979;

b) provengano dalla trasformazione di tabacco in foglia pagato al produttore a prezzo almeno pari al prezzo di intervento previsto per la varietà e la qualità corrispondenti;

c) siano, tenuto conto della quantità già eventualmente venduta e dei cali ammessi, in quantità non superiore a quella corrispondente alla quantità di tabacco netto in foglia sottoposto a controllo ed accertata al momento dell'introduzione nello stabilimento di trasformazione.

Il predetto ufficio invia, quindi, all'ufficio centrale AIMA-tabacco, l'offerta e gli altri documenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia, attestando la sussistenza dei suddetti requisiti.

L'ufficio centrale AIMA-tabacco, effettuati i controlli ritenuti necessari, comunica ufficialmente all'offerente l'ammissibilità dell'offerente e la data in cui potranno avere inizio le operazioni di ammasso, nonché le condizioni in cui deve essere presentato il tabacco offerto, per la presa in consegna da parte dell'organismo di intervento.

Le condizioni di cui innanzi sono contestabili soltanto nelle 48 ore successive alla data di ricevimento della comunicazione.

Art. 22.

Adempimenti dell'offerente venditore

Ricevuta la comunicazione dell'ammissibilità dell'offerta da parte dell'AIMA-tabacco, l'offerente venditore trasporta, a sua cura e spese, e sotto il controllo amministrativo, il tabacco offerto all'organismo di intervento per consegnarlo franco magazzino di ammasso dove, sempre a sue spese ma a cura dell'assuntore, sarà scaricato, pesato, portato nel locale di perizia e sottoposto ad esame merceologico, previa apertura e chiusura dei colli e riparazione o sostituzione degli imballaggi eventualmente rotti o deteriorati.

L'offerente venditore è tenuto a consegnare all'organismo di intervento i prodotti in colli confezionati in balle o ballette completamente rivestiti con tele juta nuove ed i due teli che formano il rivestimento di ciascun collo dovranno essere cuciti tra loro.

Le ballette dovranno avere le seguenti dimensioni: cm 30 × 40 × 60.

Il tabacco offerto dovrà essere classificato in gradi CEE.

Le suddette prescrizioni sono condizione per l'accettabilità della partita, da parte della commissione incaricata di periziare ed acquistare il tabacco offerto all'intervento.

Art. 23.

Costituzione della commissione di perizia

Per la perizia e la presa in carico del tabacco in colli offerto all'intervento il direttore dell'AIMA-tabacco nomina, di volta in volta, una commissione di perizia costituita da almeno tre membri, dei quali uno con funzioni di presidente, e da un segretario.

Il direttore suddetto prescegle i dipendenti cui attribuire:

a) le funzioni di presidente di commissione di perizia, tra i funzionari tecnici che rivestano le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione e qualifiche equiparate, nonché tra i funzionari di ottava qualifica funzionale, in possesso di, o provenienti da, profilo professionale di base, per l'accesso al quale, mediante pubblico concorso, sia previsto il possesso del diploma di laurea ed abilitazione o specializzazione;

b) le funzioni di membro di commissione di perizia tra i funzionari tecnici che rivestono la qualifica di «coordinatore capo dei servizi lavorazione» o equiparata (ottava qualifica) e, in casi eccezionali, tra i funzionari che rivestano almeno la qualifica di «collaboratore capo settore tecnico» (settima qualifica), tenuto conto anche dell'esperienza personale e dei servizi svolti negli anni precedenti;

c) le funzioni di segretario di commissione di perizia, tra i funzionari in possesso delle qualifica di «collaboratore capo settore tecnico» (settima qualifica) o di «collaboratore tecnico» (sesta qualifica) o equiparata, e, in casi eccezionali, tra i funzionari che rivestano almeno la qualifica di «operatore tecnico» (quinta qualifica).

Il presidente della commissione ha, nella procedura di presa in carico e di perizia del tabacco offerto all'intervento, la completa rappresentanza dell'azienda e pertanto è tenuto a vigilare sulla regolarità dello svolgimento ed esecuzione di tutte le operazioni.

Egli conduce personalmente, giovandosi della collaborazione dei membri incaricati dell'esame merceologico, il contraddittorio con l'offerente venditore ed il suo rappresentante, per l'accertamento dell'accettabilità e del peso netto e per la classificazione dei tabacchi.

La commissione di perizia, per le necessarie operazioni di magazzino si avvale della collaborazione del «pesatore» incaricato dal direttore dell'AIMA-tabacco e prescelto tra i dipendenti «tecnici» della settima, sesta e quinta qualifica funzionale che svolgano le funzioni di capo centro di controllo o equiparata, attesa la rilevanza fondamentale che assume, in particolare, la determinazione del peso lordo del tabacco in colli all'entrata nel magazzino di ammasso, ai fini del pagamento del prezzo d'intervento sul tabacco netto al conferente, nonché del pagamento all'assuntore dei compensi spettanti per i servizi effettuati relativamente al tabacco netto affidato. Il pesatore può essere coadiuvato da un dipendente della quarta qualifica funzionale, ferma restando la responsabilità del pesatore per l'esatto svolgimento delle operazioni di pesatura.

Art. 24.

Perizia del tabacco in colli ammesso all'intervento

Dopo l'introduzione dei colli del tabacco nel magazzino di ammasso, la commissione di perizia e l'offerente, o suo procuratore, procedono alla verifica dell'accettabilità della partita di tabacco offerto all'intervento. I risultati vengono annotati dal segretario della commissione nel verbale di perizia in modo tale che risulti documentata l'accettabilità della partita in ordine alle condizioni che il tabacco:

a) sia stato lavorato a gradi CEE, secondo le indicazioni dell'allegato II del regolamento CEE n. 1979/79 (e rettificata al n. 1979/79 pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale CEE» n. L 250 del 4 ottobre 1979) e dei regolamenti CEE n. 2673/80, n. 290/81 e n. 2728/81 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) sia presentato in conformità di quanto stabilito dall'art. 8 del regolamento CEE n. 1727/70 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) non presenti una o più caratteristiche indicate nell'allegato III al regolamento CEE n. 1727/70 modificato con regolamento CEE n. 2596/70 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) non presenti un tenore di umidità che, in conformità dell'art. 6 del regolamento CEE n. 1727/70, si discosti di oltre il 3% dal limite ammesso previsto dall'allegato III del regolamento CEE n. 1979/79 del 5 settembre 1979 e successive modificazioni ed integrazioni;

e) non presenti parassiti vivi di alcuna specie, né danni rilevanti provocati da parassiti.

Verificata l'accettabilità del tabacco le parti procedono:

a) all'accertamento della varietà e della qualità, alla valutazione delle caratteristiche del tabacco offerto ai fini dell'applicazione dei prezzi in vigore il giorno di chiusura del verbale di perizia ed acquisto del tabacco offerto all'intervento;

b) alla determinazione della tara per l'imballaggio, delle misure percentuali delle detrazioni per fuori grado e sostanze estranee e del coefficiente di rettifica per umidità in eccesso ed in difetto (entro il limite del 3%) al fine di stabilire la quantità netta di tabacco da ammettere a pagamento. Qualora durante le operazioni suddette venisse rilevata la presenza di attacchi parassitari la commissione sospenderà le operazioni di perizia ed inviterà la ditta assuntrice del servizio di stoccaggio a procedere immediatamente alla disinfestazione con l'impiego di fumiganti a base di fosfina. Tutte le spese relative alla disinfestazione dell'intero locale dovranno essere sostenute dalla ditta offerente.

Le operazioni innanzi indicate possono essere effettuate mediante esame di tutti i colli offerti o di una parte di essi prelevati con il metodo del campione.

Le quantità dei colli costituenti il campione non potrà comunque essere inferiore al 25% dei colli offerti, se trattasi di tabacchi in botti o balle ed al 10% se trattasi di tabacchi in ballette di tipo levantino. Delle percentuali dei colli da esaminare si dovrà dare atto nel suddetto verbale di perizia.

Le parti, nel verbale summenzionato, danno atto dell inesistenza di punti controversi ed indicano i valori delle determinazioni e delle valutazioni concordemente stabiliti; detto verbale deve essere redatto nello stesso magazzino subito dopo aver ultimato gli esami ed accertamenti.

Espletate le operazioni di perizia, e sulla base del peso lordo già accertato all'entrata dal funzionario dell'AIMA-tabacco, nonché delle operazioni fissate dalla commissione di perizia, ed accettate dall'assuntore, per tara di imballaggio e delle applicazioni dei coefficienti di correzione per il tasso di umidità, il funzionario AIMA-tabacco emette, per ciascuna varietà e per ciascun offerente «bolletta definitiva» di carico, nella quale vengono indicati in particolare il peso lordo al netto della tara di imballaggio, il tasso di umidità per grado e medio dando carico del prodotto all'assuntore del servizio di ammasso.

L'AIMA-tabacco, in persona del presidente della commissione di perizia, e l'assuntore redigono, quindi, in contraddittorio, e sottoscrivono apposito «verbale di consegna» del prodotto acquistato dall'organismo di intervento. Con tale atto, redatto per varietà e conferente all'ammasso, viene formalmente dato in consegna all'assuntore dall'AIMA-tabacco, il prodotto acquistato del quale vengono sommariamente descritte le caratteristiche e lo stato di conservazione nonché il numero dei colli per grado, il relativo peso lordo e netto, l'umidità accertata all'entrata.

Subito dopo l'emissione della bolletta definitiva di carico, la commissione di perizia provvederà a far apporre su tutti i colli acquistati la seguente dicitura ad inchiostrazione indelebile, a mezzo di appositi timbri detenuti dall'AIMA: «AIMA-tabacco (intervento)», con la specificazione del raccolto acquistato. Tale dicitura deve sempre risultare sui colli in questione ed eventualmente su quelli ricostituiti.

L'AIMA-tabacco e l'assuntore procederanno, inoltre, alla scelta dei colli campione rappresentativi di ciascun grado.

Detti colli campione saranno sigillati a cura delle due parti e tenuti separati dal resto della partita per ogni eventuale controllo e confronto. Essi verranno elencati in apposito registro vistato dall'AIMA-tabacco e dall'assuntore e resteranno a disposizione per le visite di confronto che dovranno essere effettuate all'uscita di ogni quantitativo di tabacco di quella determinata partita, allo scopo di accertare la corrispondenza qualitativa del tabacco che esce dal magazzino in comparazione di quello che è a suo tempo entrato.

Sui cartellini applicati sui colli acquistati sarà apposta, con apposito timbro, a cura dell'assuntore, in corrispondenza della classificazione del prodotto effettuata dal venditore: «Classifica presentata dalla ditta».

Art. 25.

Determinazione del prezzo dovuto all'offerente

Espletata la perizia, e preso in carico dall'assuntore il tabacco acquistato, l'ufficio centrale AIMA-tabacco liquida l'importo, spettante all'offerente e, previa presentazione di regolare fattura, provvederà al pagamento al venditore della quantità di tabacco considerato al netto della tara per imballaggio, delle detrazioni percentuali per fuori grado e per sostanze estranee e con l'applicazione del coefficiente di rettifica del peso per umidità eccedente o carente rispetto all'ammasso ed applicando a detto peso, per la varietà e le qualità stabilite ed accettate in sede di esame del tabacco, il prezzo d'intervento derivato previsto e che potrà eventualmente essere rettificato in conformità dell'applicazione del regolamento CEE n. 1778/80 del Consiglio del 30 giugno 1980 e del regolamento CEE n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981 e successive modificazioni ed integrazioni.

Infatti, quando un impresa offre all'intervento, in unica consegna, un quantitativo di tabacco in colli corrispondente ad un quantitativo di tabacco in foglia, ottenuto mediante applicazione del coefficiente di trasformazione di cui all'allegato V del regolamento CEE n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981, che superi il 25% del quantitativo di tabacco allo stato sciolto risultante dal certificato di premio, il prezzo d'intervento derivato ponderato dovrà essere diminuito dal 10% per la quantità eccedente il 25% del tabacco netto in foglia posto sotto controllo.

Per la quantità non eccedente si applica un prezzo pari alla media ponderata per quantità, dei prezzi derivati validi, per le varie qualità, che compongono il conferimento totale.

Per il tabacco in colli, che formi oggetto di più consegne, l'AIMA-tabacco verserà un importo provvisorio calcolato, per ciascun quantitativo consegnato, sulla base del prezzo d'intervento derivato valido per ciascuna delle qualità componenti la partita oggetto della consegna diminuito del 10%.

Dopo l'ultima consegna, l'AIMA-tabacco procederà al calcolo dell'intero importo spettante alla ditta trasformatrice, liquidando il saldo in conformità di quanto previsto dall'art. 1, punto 3, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1859/81 della commissione del 6 luglio 1981.

Art. 26.

Disaccordo tra venditore ed AIMA-tabacco e revoca dell'offerta all'intervento

Nel caso di mancato accordo sull'accettabilità del tabacco offerto e sulla valutazione di uno o più degli elementi che concorrono a determinare il prezzo e/o il peso netto, le parti, come prescritto dall'art. 3 del decreto ministeriale 7 ottobre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 1971, qualora non ritengano di ricorrere all'arbitrato previsto dal codice di procedura civile, nel verbale di cui al precedente art. 24, indicheranno gli elementi sulla valutazione e/o determinazione dei quali esse hanno raggiunto accordo, dando anche atto del giudizio o dei valori concordati e preciseranno i restanti elementi sui quali non è stato raggiunto accordo e che l'offerente può richiedere di portare all'esame di una commissione di perizia, il cui risultato è determinante per le parti, fatta salva la facoltà del venditore di revocare l'offerta all'intervento dell'intera partita o di parte di essa. In caso di necessità di riclassificazione, il tabacco offerto dovrà essere ritrasportato a cura e spese dell'offerente nel magazzino di provenienza. La comunicazione relativa alla revoca dell'offerta deve pervenire all'ufficio centrale AIMA per gli interventi nel settore del tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - Roma, entro le quarantotto ore dalla data di espletamento della perizia. Tutte le spese relative alla revoca saranno a carico della ditta offerente la quale è obbligata anche a ritirare il prodotto entro i sei giorni successivi.

La commissione arbitrale di perizia sarà formata da:

a) un funzionario, delegato dall'AIMA-tabacco;

b) un perito iscritto all'albo professionale e designato dallo offerente;

c) un perito, con funzioni di presidente scelto d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, per sorteggio nell'elenco dei periti che saranno designati con decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, ovvero designato dall'Associazione nazionale dei periti di tabacco.

La scelta e designazione del perito presidente deve risultare dal verbale di perizia; a cura dell'AIMA-tabacco sarà data notizia al presidente con raccomandata R.R..

Il presidente, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della nomina, provvede a convocare, con comunicazione diretta all'AIMA-tabacco ed all'offerente, la commissione, nello stesso magazzino di ammasso deve accertare il giusto titolo dei componenti a partecipare alla seduta.

La commissione redige verbale con il quale darà atto delle proprie determinazioni che, prese a maggioranza semplice dovranno, però, essere sempre contenute nei limiti del controverso.

Nel caso di assenza di una delle parti, il presidente provvede alla riconvocazione della commissione che dovrà riunirsi entro gli otto giorni successivi.

Nel caso di mancata accettazione della nomina da parte del perito presidente ed entro quindici giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, l'AIMA-tabacco convocherà l'offerente per procedere alla nomina di altro presidente.

I colli in attesa di perizia arbitrale o di restituzione al magazzino di provenienza devono essere tenuti separati, o in condizione di facile e certa identificazione, dagli altri eventualmente esistenti in magazzino.

Tutte le spese relative alla perizia arbitrale saranno a carico della parte soccombente o divise proporzialmente tra le parti secondo quanto stabilirà in merito la commissione stessa.

L'offerente venditore qualora decida, dopo l'introduzione del tabacco nel magazzino di ammasso od in qualsivoglia fase della procedura e comunque non oltre il termine di dieci giorni dalla definizione della perizia superiore, di ridurre o revocare l'offerta, è tenuto a rimborsare l'assuntore delle spese sostenute per i larovi indicati nell'art. 11 sotto l'indicazione «lavori del primo gruppo, categoria A» relativa ai colli per i quali l'offerta è revocata, nonché delle spese inerenti la «giacenza» del prodotto nel magazzino di stoccaggio.

Nel caso di mancata presentazione dell'offerente, alla seconda convocazione la perizia s'intenderà definitiva, secondo la valutazione effettuata dall'AIMA-tabacco. In tal caso l'offerente potrà revocare l'offerente, ritirando il prodotto offerto nel termine massimo dei tre giorni successivi, fermo restando il pagamento delle relative spese, come precedentemente precisato.

Art. 27.

Pagamento delle quantità di tabacco in colli acquistati

Il pagamento sarà effettuato al più presto, dopo presentazione di fattura da parte del conferente, mediante ordinativo diretto intestato al venditore, sulla base del peso netto a pagamento determinato dalla commissione di perizia al prezzo, o ai prezzi di intervento derivato, in vigore alla data di chiusura del verbale di perizia stabiliti con la procedura di cui al precedente art. 25.

ALLEGATO 1

Fac-simile di cauzione per la *partecipazione* alla licitazione

Banca/compagnia di assicurazione

Data ....

Al presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Ufficio centrale per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

OGGETTO: Cauzione di partecipazione alla licitazone privata del ......

Premesso che la ditta .... (1) intende concorrere alla licitazione indetta dall'AIMA-tabacco con lettera-invito n. ....
del .... , presentando offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e di conservazione di tabacco in colli del raccolto ...... da acquistare dall'organismo d'intervento e che, a tal fine, deve prestare cauzione di partecipazione alla gara per l'importo di L. 30.000.000 in conformità di quanto previsto dall'atto disciplinare precisato nella stessa lettera-invito.

La sottoscritta banca/compagnia di assicurazioni ....
.... e per essa i suoi legali rappresentanti signori ....
.... (2)
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA-tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dalla partecipazione alla licitazione sopra specificata, per l'importo di lire italiane 30.000.000 (trentamilioni).

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione la banca/compagnia sottoscritta rimane obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dall'Azienda medesima, e senza bisogno di costituzione in mora né di previa escussione della ditta .... (3)
la somma di lire italiane 30.000.000 (trentamilioni).

La presente fidejussione si intende valida ed operante dalla data di emissione sino a dichiarazione liberatoria dell'AIMA-tabacco, da rilasciarsi il giorno di aggiudicazione provvisoria della licitazione citata in premessa, salvo il caso in cui la ditta sopra indicata rimanga aggiudicataria della citata gara.

In tal caso la presente fidejussione sarà svincolata da codesta Azienda di Stato nel momento in cui sarà presentata dalla ditta aggiudicataria la cauzione prevista dall'art. 5 dell'atto disciplinare citato nella sopra richiamata lettera-invito.

(Timbro e firma)

---

(1) Denominazione o ragione sociale.
(2) Nome, cognome, luogo .e data di nascita.
(3) Ripetere i dati di cui al punto (1).

ALLEGATO 2

Fac-simile della cauzione a garanzia dell'*esatta esecuzione* delle operazioni oggetto di licitazione

Banca/compagnia di assicurazione
....

Data ....

Al presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA - Ufficio centrale per il tabacco - Via Duccio Galimberti n. 47 - 00136 ROMA

OGGETTO: Cauzione a garanzia dell'esatto adempimento del servizio di stoccaggio aggiudicato con licitazione del ....

Premesso che:

la ditta .... (1)
ha concorso alla licitazione privata indetta dall'AIMA-tabacco con lettera-invito n. .... del .... ,
presentando offerta per l'affidamento delle operazioni di ammasso e di conservazione del tabacco in colli del raccolto ....
da acquistare dall'organismo d'intervento;

il giorno ....la predetta ditta è rimasta aggiudicataria della licitazione di cui trattasi;

ai sensi dell'art. 5 dell'atto disciplinare relativo al raccolto suddetto, la ditta aggiudicataria deve provvedere, entro dieci giorni dall'aggiudicazione provvisoria, a prestare cauzione a garanzia dell'esatta esecuzione delle operazioni oggetto di licitazione per l'importo di lire italiane 30.000.000 (trentamilioni);

la sottoscritta banca/compagnia di assicurazioni ....
.... e per essa i suoi legali rappresentanti signori .... (2)
dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, garante nei confronti dell'AIMA - Ufficio centrale per il tabacco dell'adempimento degli obblighi derivanti alla suindicata ditta dall'aggiudicazione della licitazione e ciò per le prestazioni pecunarie comunque dovute dalla ditta medesima, per irregolarità riscontrate nell'esecuzione del servizio oggetto di licitazione, sino alla concorrenza di lire italiane 30.000.000 (trentamilioni).

Entro il periodo di validità ed operatività della presente fidejussione, la banca/compagnia di assicurazioni sottoscritta rimane, quindi, obbligata a pagare a codesta Azienda di Stato, su semplice richiesta scritta dell'azienda medesima e senza costituzione in mora né previa escussione della ditta, la somma che da codesta Azienda sarà indicata come dovuta dalla precitata ditta sino alla concorrenza di lire italiane 30.000.000 (trentamilioni).

La presente fidejussione s'intende valida ed operante dal ....
.... (3) al .... (4)
ed è tacitamente rinnovabile per ognuno dei giorni successivi alla prima scadenza, sino a dichiarazioni liberatoria dell'AIMA-tabacco da rilasciarsi, in ogni caso, a completa spedizione del prodotto affidato per l'ammasso e la conservazione.

In fede.

....
(Timbro e firma)

---

(1) Denominazione o ragione sociale.
(2) Cognome, nome, luogo e data di nascita.
(3) Data dell'aggiudicazione provvisoria.
(4) Un anno dalla data di aggiudicazione provvisoria.

ALLEGATO 3

MODULO APPALTATORI E SUBAPPALTATORI
(PARTE RISERVATA ALL'ENTE APPALTANTE)

N. D'ORDINE DELL'APPALTO ANNO

DENOMINAZIONE Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste
Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo A.I.M.A.

CODICE FISCALE 01137070585

PROV. COM. COD.CATAST. COMUNE

AGGIORNAMENTO SI NO

APPALTO: N. PROGRESSIVO MODULO PARTECIPAZIONE
OPPURE
SUBAPPALTO: N. PROGRESSIVO DI SUBAPPALTO

ESTREMI DELL'AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO

(PARTE RISERVATA ALL'IMPRESA)

1. IMPRESA:
DENOMINAZIONE E RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

PROV. COMUNE

COD. CATAST. COMUNE N. PART. IVA

2. ISCRIZIONI:

	LOCALITA	NUMERO	ANNO
ALBO CANCELLERIA TRIBUNALE			
ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI			
ALBO REGIONALE COSTRUTTORI			
ALBO CAMERA DI COMMERCIO			

3. SETTORE DI ATTIVITA'

COD. (RILEVATO DALLA DICHIARAZIONE IVA)

4. CAPITALE SOCIALE

5. VOLUME D'AFFARI
(ULTIMA DICHIARAZIONE IVA)

A) TITOLARE (IN CASO DI DITTE INDIVIDUALI)

CODICE FISCALE

COGNOME

NOME SESSO DATA NASCITA GG MM AA

COMUNE NASCITA PROV. O NAZ.

INDIRIZZO: VIA PROV.

COMUNE COD.CATAST. COMUNE

B) CARICHE SOCIALI (IN CASO DI IMPRESA SOCIETARIA)

CARICA CODICE FISCALE

COGNOME

NOME SESSO DATA NASCITA GG MM AA

COMUNE NASCITA PROV. O NAZ.

INDIRIZZO: VIA PROV.

COMUNE COD.CATAST. COMUNE

CARICA CODICE FISCALE

COGNOME

NOME SESSO DATA NASCITA GG MM AA

COMUNE NASCITA PROV. O NAZ.

INDIRIZZO: VIA PROV.

COMUNE COD.CATAST. COMUNE

CARICA CODICE FISCALE

COGNOME

NOME SESSO DATA NASCITA GG MM AA

COMUNE NASCITA PROV. O NAZ.

INDIRIZZO: VIA PROV.

COMUNB COD.CATAST. COMUNE

DATA-: ....

FIRMA DELL'APPALTATORE-: ....

DATA-: ....

VISTO DEL RESPONSABILE DELL'ENTE APPALTANTE-: ....

PREFETTURA DI ____________________

N. DI PROTOCOLLO ....

DATA-: ....

TIMBRO E FIRMA-: ....

86A6237

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a duecento posti di vice commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, concernente il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante il regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, concernente il regolamento che stabilisce i requisiti psico-fisici e attitudinali degli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;

Visto il decreto in data 24 aprile 1986, con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro ha autorizzato, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, l'Amministrazione della pubblica sicurezza a mettere a concorso quattrocento posti disponibili nella qualifica iniziale del ruolo dei commissari della Polizia di Stato;

Ritenuto di dover bandire un primo concorso per il conferimento di duecento posti dei quattrocento di cui al citato decreto di autorizzazione del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 1986;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, contenente il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige ed il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenente norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1985, n. 453, recante modifiche ed integrazioni agli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903;

Ritenuto di dover riservare cinque dei posti da mettere a concorso ai candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Visto l'art. 40 della legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Ritenuto di dover riservare quattro posti da mettere a concorso agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732, sull'eliminazione del requisito della buona condotta ai fini dell'accesso agli impieghi pubblici;

Visto l'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, concernente provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un pubblico concorso, per esami, per il conferimento di duecento posti di vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia di Stato.

Dei suddetti duecento posti:

A) Cinquanta sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli orfani del personale della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio. La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone.

B) Trentatré sono riservati agli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 e che non abbiano superato il trentottesimo anno di età.

C) Cinque sono riservati, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti, a coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

D) quattro sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

I posti riservati che non venissero ricoperti per mancanza di vincitori od idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, conseguita presso una Università della Repubblica italiana o presso un Istituto di istruzione universitaria equiparato;

b) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non oltrepassato il ventottesimo. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi. È fatto salvo, rispetto ai posti riservati di cui al precedente art. 1, il limite di trentotto anni per gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti civili e politici;

e) avere l'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, così come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, ed in particolare:

1) sana e robusta costituzione fisica;

2) statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne;

3) normalità del senso cromatico e luminoso;

4) acutezza visiva:

anche con correzione di lenti, non inferiore a 10 decimi in ciascun occhio. L'eventuale vizio di rifrazione, in ogni caso, non può superare i seguenti limiti:

miopia ed ipermetropia: tre diottrie in ciascun occhio;

astigmatismo regolare, semplice e composto, miopico ed ipermetropico: tre diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico in ciascun occhio;

5) percezione della voce sussurrata a sei metri da ciascun orecchio;

6) l'apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione masticatoria e, comunque, devono essere presenti:

i dodici denti frontali superiori ed inferiori; è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con protesi fissa;

almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti denti posteriori; gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi efficienti;

il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere superiore a sedici elementi;

f) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva, per i candidati di sesso maschile.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, nonché coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono sottoposti a misura di prevenzione.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

I candidati, prima degli esami scritti, saranno sottoposti a visita psico-fisica ed a prove attitudinali. Coloro che risulteranno idonei ai servizi di polizia potranno sostenere le prove scritte.

Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati in Roma da una commissione composta da appartenenti al ruolo dei sanitari della Polizia di Stato.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato è sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla commissione medica è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 5.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita psico-fisica, verranno sottoposti, a cura di una apposita commissione, all'accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di tests, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio.

La predetta commissione sarà costituita con decreto ministeriale secondo le disposizioni contenute nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

Le domande di partecipazione al concorso, da redigersi esclusivamente sui modelli conformi a quello allegato al presente bando e disponibili presso le questure e tutti gli altri uffici della Polizia di Stato e sui quali, inoltre, dovrà essere apposta la prescritta marca da bollo di lire tremila, dovranno essere presentate direttamente alla questura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande anzidette si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite alla questura, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

1) il cognome ed il nome; le donne coniugate potranno far seguire al proprio cognome e nome il cognome del marito;

2) la data e il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) l'immunità da condanne penali o eventualmente le condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Università o Istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

7) la lingua straniera, a scelta tra inglese, francese e tedesco, nella quale intendano eventualmente sostenere la prova di esame facoltativa;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva, per i soli candidati di sesso maschile;

9) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.

I candidati dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda di essere a conoscenza che le date e il luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso saranno comunicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1986 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, infine, di non essere iscritti ad alcun partito politico od organizzazione sindacale diversa da quella di cui all'art. 83 della legge 1° aprile 1981, n. 121, oppure, in caso di iscrizione a partito politico o organizzazione sindacale suddetti, di essere disposti a dare le dimissioni all'atto della immissione in ruolo.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, secondo comma, lettere *A), B), C)* e *D)*, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti.

I candidati che intendono concorrere ai posti riservati di cui alla lettera *C)*, secondo comma, del precedente art. 1 dovranno indicare la lingua, italiana o tedesca, nella quale vorranno sostenere le previste prove di esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 7.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 25 novembre 1986 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e della sede in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte di cui all'art. 13.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del terzo comma del precedente art. 3, sono tenuti a sottoporsi, nei luoghi, giorni ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica ed all'accertamento delle qualità attitudinali di cui agli articoli 4 e 5 del presente bando e, in caso di esito positivo dei medesimi, sono tenuti, altresì, a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni ed ora indicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1986.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.

È vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.

È loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note nè richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti è escluso dal concorso.

Art. 8.

Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

L'ammissione al colloquio, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento del colloquio.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, in apposito albo del Ministero dell'interno.

La votazione complessiva sarà stabilità dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Ai candidati che supereranno la prova facoltativa nella lingua straniera prescelta verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che sarà aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e per i colloqui viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 10.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

Successivamente i candidati che supereranno il colloquio saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti. Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 11.

La graduatoria di merito è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti che verranno utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale del personale - Servizio concorsi, entro il termine perentorio di un mese, decorrente dal primo giorno di assunzione in servizio, i documenti occorrenti per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti, che saranno dettagliatamente indicati nell'invito stesso e dovranno essere, altresì, conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Il certificato di cittadinanza italiana, ed il certificato di godimento dei diritti politici devono attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso del relativo requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria.

Il provvedimento di nomina sarà immediatamente esecutivo salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 12.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 10 saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

La mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, come stabilito dal precedente art. 11, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 13.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto penale e/o processuale penale;

2) diritto costituzionale e/o diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza.

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sul diritto civile, sul diritto del lavoro, sul diritto della navigazione, su nozioni di medicina legale e sul diritto internazionale.

I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una lingua straniera a scelta tra inglese, francese o tedesco.

Art. 14.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve dei posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonché con quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed, in particolare, dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché nelle altre disposizioni di legge in materia.

Art. 15.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

I vincitori del concorso saranno nominati vice commissari in prova del ruolo dei commissari della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione teorico-pratico, di cui all'art. 56 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I candidati dichiarati vincitori dei posti riservati di cui al precedente art. 1, comma secondo, lettera *C)*, verranno assegnati come prima sede di servizio, una volta superati gli esami finali del predetto corso di formazione, ad uffici della provincia di Bolzano ovvero della provincia di Trento con competenza regionale.

Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al precedente quarto comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1986

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1986
Registro n. 33 Interno, foglio n. 253

MOD. 1 S.C.P.S

MARCHE DA BOLLO

ALLA QUESTURA DI

(della provincia di residenza)

TIMBRO A DATA DELLA QUESTURA

QUADRO A

RISERVATO AL MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO P. S. - Servizio Concorsi

01 CODICE CONCORSO

02 PROVINCIA DI RESIDENZA

03 MARCHE DA BOLLO

04 DATA PRESENTAZIONE DOMANDA

PARTE DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO A MACCHINA O STAMPATELLO

Il sottoscritto chiede al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale del Personale - Servizio Concorsi - di essere ammesso a partecipare al concorso ....
(indicare i posti e la qualifica per cui si concorre)

.... pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del ....
(indicare la data della Gazzetta Ufficiale)

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto risulta compilato nei riquadri: B — C — D — E — F — G — H — I (barrare la lettera che interessa).

QUADRO B

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

05 COGNOME E NOME ....

06 DATA DI NASCITA (gg. mm. aa.)
(indicare nelle annotazioni integrative i titoli che, in base al bando, danno diritto all'elevazione del limite d'età)

07 LUOGO DI NASCITA ....

08 RESIDENZA ANAGRAFICA ....
(via o piazza, numero civico, comune, c.a.p., ecc.)

....

09 PROVINCIA DI NASCITA (sigla)

10 PROVINCIA DI RESIDENZA (sigla)

QUADRO C

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

11 RECAPITO DELLE COMUNICAZIONI (via o piazza, ecc.) ....

....

12 COMUNE (indicare anche il c.a.p.) ....

13 PROVINCIA (sigla) [ ][ ]

14 NUMERO DI TELEFONO O RECAPITO TELEFONICO E INDICAZIONE DEL PREFISSO ....

15 PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER I POSTI RISERVATI (si/no) ....
(se si indicare i titoli nelle annotazioni integrative)

16 LINGUA STRANIERA PER LA PROVA FACOLTATIVA [ ]
(indicare con il numero di codice sotto riportato)

16 CODICE 1 inglese 2 francese 3 tedesco

QUADRO D

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

17 SESSO (M/F) ....

18 STATO CIVILE [ ]
(indicare con il numero di codice sotto riportato)

19 CITTADINANZA ITALIANA (si/no) ....

20 ISCRIZIONE LISTE ELETTORALI (si/no) ....
(se non iscritto precisare i motivi nelle annotazioni integrative)

21 COMUNE DI ISCRIZIONE ....

18 CODICE 1 celibe/nubile 2 coniugato/a 3 vedovo/a 4 divorziato/a

QUADRO E

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO

22 TITOLO DI STUDIO (indicare esatta denominazione) ....

....

23 DENOMINAZIONE ISTITUTO O UNIVERSITA' PRESSO CUI E' STATO CONSEGUITO ....

....

24 DATA DI CONSEGUIMENTO [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]
(gg. mm. aa.)

QUADRO F

DA COMPILARSI SOLO DAI CONCORRENTI A POSTI DI MEDICO

25 ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI MEDICO CHIRURGO (si/no) ....

26 ORDINE PROFESSIONALE DI ISCRIZIONE [ ][ ]
(sigla della città di provincia)

27 DATA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO [ ][ ] [ ][ ] [ ][ ]
(gg. mm. aa.)

QUADRO G

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO	
	28 IMPIEGATO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (si/no) ....
	29 SE SI IMPIEGATO PRESSO ....
	....
	30 CON LA QUALIFICA DI ....
	31 PRECEDENTI RAPPORTI DI IMPIEGO NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (si/no) ....
	32 PRECEDENTI RAPPORTI CESSATI PER DESTITUZIONE (si/no) ....
	33 ESPULSIONE DALLE FORZE ARMATE O DA CORPI MILITARMENTE ORGANIZZATI (si/no) ....
	34 ESPULSIONE ANALOGHI CORSI (si/no) .... (da compilarsi solo da parte dei concorrenti a posti di allievo aspirante commissario)

QUADRO H

DA COMPILARSI DA PARTE DEGLI APPARTENENTI AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO	
	35 REPARTO A CUI E' IN FORZA ....
	....
	36 SEDE DI SERVIZIO (provincia) ☐☐
	37 QUALIFICA ....
	38 SANZIONI DISCIPLINARI (si/no) .... (scrivere si solo se deplorazione o più grave)
	39 INDICARE SE HA PARTECIPATO A PRECEDENTI ANALOGHI CONCORSI (si/no) .... (se si indicare quali nelle annotazioni integrative)

QUADRO I

DA COMPILARSI A CURA DEL CANDIDATO	
	40 POSIZIONE MILITARE ☐ (indicare il numero di codice sotto riportato)
	41 PROCEDIMENTI PENALI DEFINITI O PENDENTI (si/no) .... (se si indicarli nelle annotazioni integrative)
	42 SOTTOPOSTO A MISURE DI PREVENZIONE (si/no) .... (se si indicarle nelle annotazioni integrative)
	43 ISCRIZIONE A PARTITI POLITICI O ORGANIZZAZIONI SINDACALI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALL'ART. 83 DELLA LEGGE 1/4/1981, N. 121 (si/no) ....
	40 CODICE 1 congedato 2 presta attualmente servizio di leva 3 riformato o dispensato 4 rinviato

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso [riempire, a seconda dei casi, il rigo a) o b)]

a) sono state fissate per i .... presso ....

b) saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del .... e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti senza invito da parte dell'Amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso e fa presente di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio.

Il sottoscritto dichiara, infine, in caso di sua iscrizione a partiti politici o ad organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui all'art. 83 della legge 1/4/81, n. 121, di essere disposto a dare le dimissioni all'atto della sua immissione in ruolo.

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Pescara

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 9 maggio 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Pescara;

Visto il decreto ministeriale in data 24 luglio 1984 modificato parzialmente con successivi decreti ministeriali del 7 marzo 1986 e 4 giugno 1986, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Pescara, nell'ordine appresso indicato:

1) Dell'Isola Erasmo punti 144,738 su 174
2) Pecora Vito » 137,091 »
3) Gambassi Enrico » 135,966 »
4) Di Carlo Benito » 135,353 »
5) Carusi Agostino » 134,793 »
6) Deyana Luca » 133,533 »
7) Guido Pasquale » 133,217 »
8) Di Gregorio Filippo » 133,021 »
9) Dall'Aglio Nico » 131,408 »
10) Boianelli Fernando » 131,027 »
11) Piceno Emerico » 130,709 »
12) Recchia Ezio » 129,444 »
13) Rizzo Guido » 128,459 »
14) Scarrocchia Geminiano » 127,638 »
15) Summo Vito » 127,173 »
16) Zarcone Vincenzo » 127,131 »
17) Perfetti Luigi » 125,927 »
18) Domina Mariano » 125,250 »
19) Fisicaro Antonino » 125,106 »
20) Di Leo Accursio » 124,145 »
21) Castellaneta Nicola » 123,992 »
22) Galatro Vittorio » 123,059 »
23) Caldarella Antonino » 122,883 »
24) Trabucco Alberto » 120,968 »
25) Giordano Giovanni » 120,006 »
26) Ferrigato Giancarlo » 119,293 »
27) Scorza Saverio » 119,007 »
28) Muzzi Vitantonio » 118,747 »
29) Campagnari Gustavo » 118,380 »
30) Finarelli Giovanni » 118,141 »
31) Muriana Giuseppe » 118,039 »
32) Caruso Michele » 117,915 »
33) Ciraulo Giorgio » 117,858 »
34) Caccavale Antonio » 117,686 »
35) Conforti Gerardo » 117,424 »
36) Torella Michele » 117,273 »
37) Bove Romano » 117,254 »
38) Stabili Franco » 117,079 »
39) Patriarca Mario » 117,020 »
40) Pipia Giuseppe » 116,653 »
41) Nitti Gabriele » 116,439 »
42) Scalzo Guido » 116,425 »
43) Brun Flavio » 116,237 »
44) Matarrese Sebastiano » 115,850 »
45) Luchetti Loreto » 115,433 »
46) Picone Crescenzo » 114,539 »
47) Scherillo Antonio punti 114,460 su 174
48) Longo Libero Benito » 114,074 »
49) Zaffuto Paolo » 113,563 »
50) Donato Antonio » 113,272 »
51) Coniglione Sebastiano » 112,228 »
52) Matassa Lidio » 112,215 »
53) Savignano Aldo » 110,328 »
54) Rizzo Gerlando » 108,887 »
55) Ilardo Rosario » 108,551 »
56) Monea Luigi » 108,451 »
57) Bascetta Michelangelo » 108,227 »
58) Totaro Francesco » 108,008 »
59) Maggio Benito Lorenzo » 108,005 »
60) Barbieri Leonida » 107,999 »
61) Ugolotti Enrico » 107,768 »
62) Di Turi Domenico » 106,325 »
63) Luzzi Francesco » 105,929 »
64) Barletta Cosimo » 105,737 »
65) Orefice Antonino » 105,569 »
66) Pedroli Alberto » 104,974 »
67) D'Anna Giuseppe » 104,420 »
68) Mastinu Antonio » 102,591 »
69) Piazza Nicolò » 101,940 »
70) Schiesaro Gianfranco » 99,511 »
71) Dell'Utri Salvatore » 99,502 »
72) Bigoni Riccardo » 98,644 »
73) Maiorano Italo » 98,471 »
74) Iacopino Giuseppe » 98,374 »
75) Pesce Vito Stefano » 97,555 »
76) D'Apolito Vincenzo » 96,911 »
77) Petrocelli Vincenzo » 92,607 »
78) Priolo Vincenzo » 91,500 »
79) Plumari Paolo » 91,057 »
80) Galante Nicola » 75,366 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 luglio 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

86A6125

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Terni

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 15 aprile 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Terni;

Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 1986 modificato parzialmente con successivo decreto del 10 luglio 1986 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Terni, nell'ordine appresso indicato:

1) Nardelli Antonio punti 135,867 su 174
2) Guido Pasquale » 135,301 »
3) Guasticchi Giancarlo » 134,116 »

4) Trivelloni Alberto	punti	131,693	su 174
5) Vista Carlo	»	130,894	»
6) Giacomelli Alvaro	»	130,180	»
7) Domina Mariano	»	129,082	»
8) Amico Salvatore	»	128,890	»
9) Sorge Giuseppe	»	128,592	»
10) Salvatore Fausto	»	128,068	»
11) Galatro Vittorio	»	127,809	»
12) Russo Alesi Domenico	»	126,290	»
13) Caleffi Esterino	»	126,195	»
14) Carlomagno Michele	»	125,715	»
15) Pianeselli Lamberto	»	124,148	»
16) Tantimonaco Carmine	»	123,893	»
17) Ciraulo Giorgio	»	123,690	»
18) Bove Romano	»	123,254	»
19) Giraldo Mario	»	122,340	»
20) Campagnari Gustavo	»	122,213	»
21) Capuano Rosario	»	121,843	»
22) Torella Michele	»	121,614	»
23) Franco Vincenzo	»	121,560	»
24) Dastoli Carmelo	»	120,820	»
25) Cavallucci Romolo	»	120,580	»
26) Magnani Giovanni	»	120,208	»
27) Rizzo Antonio	»	120,155	»
28) Scopa Asterino	»	120,092	»
29) Pennacchia Giuseppe	»	119,241	»
30) Santoro Pasquale	»	118,660	»
31) Rizzo Gerlando	»	118,220	»
32) Donato Antonino	»	118,105	»
33) Totaro Francesco	»	117,842	»
34) Longo Libero Benito	»	117,800	»
35) Quintino Carlo	»	117,732	»
36) Caccavale Antonio	»	117,686	»
37) Altamura Pietro	»	117,633	»
38) Santoro Domenico	»	117,524	»
39) Lo Savio Giovanni	»	117,289	»
40) Patriarca Mario	»	117,020	»
41) Busillo Giovanni	»	117,063	»
42) Coniglione Sebastiano	»	117,060	»
43) Caldarella Nicolò	»	116,673	»
44) Franco Nicolò	»	116,624	»
45) Tabarrini Agostino	»	116,359	»
46) Liotti Francesco	»	115,866	»
47) Ugolotti Enrico	»	115,600	»
48) Rachele Gregorio	»	114,616	»
49) Navarra Giuseppe	»	114,568	»
50) Tangredi Giuseppe	»	114,450	»
51) Pavonelli Giuseppe	»	114,088	»
52) Brocato Salvatore	»	113,772	»
53) Rotondi Albino	»	113,226	»
54) Barbieri Leonida	»	112,932	»
55) Genco Giuseppe	»	112,905	»
56) Manoli Placido	»	112,317	»
57) Monea Luigi	»	112,284	»
58) Nardone Luigi	»	110,719	»
59) Slongo Roberto	»	109,849	»
60) Pedroli Alberto	»	109,807	»
61) Covani Demetrio	»	109,802	»
62) Criscuoli Matteo	»	109,483	»
63) Bigoni Riccardo	»	104,477	»
64) Maggese Giovanni	»	103,577	»
65) Schiesaro Gianfranco	punti	103,344	su 174
66) Potenza G. Mario	»	102,948	»
67) Lenzetti Riccardo	»	102,916	»
68) Ardissone Carlo	»	102,865	»
69) Murdocco Francesco	»	99,749	»
70) Belloli Mario	»	97,743	»
71) Flora Giuseppe	»	95,690	»
72) Massoli Mario	»	91,534	»
73) Marrapodi Elio	»	90,161	»
74) Ubertazzi Eugenio	»	77,118	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 23 luglio 1986

p Il Ministro: CIAFFI

86A6124

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, sessione anno 1986

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGINATO

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente la delega al Governo ad emanare le norme occorrenti per modificare la legislazione interna in materia di brevetti allo scopo di adeguarla e coordinarla con gli atti internazionali ratificati e resi esecutivi in Italia con la legge medesima;

Visto il decreto presidenziale 22 giugno 1979, n. 338, concernente la revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 aprile 1981, concernente la formazione dell'albo dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzione e modelli industriali;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 novembre 1981, concernente la nomina della prima commissione dei mandatari abilitati in tema di brevetti per invenzione e per modelli industriali progetta con i decreti ministeriali 20 dicembre 1984 e 2 maggio 1986;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, concernente norme sulla imposta di bollo, e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale per l'anno 1986;

Decreta:

Art. 1.

È indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'albo dei consulenti in proprietà industriale ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del decreto ministeriale 3 aprile 1981.

Art. 2.

L'esame a carattere teorico-pratico consiste in una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o per modello e in una prova orale sulle seguenti materie:

a) nozioni di diritto pubblico e privato, di procedura civile, di chimica o meccanica o elettricità;

b) diritto dei brevetti per invenzione, per modello e per marchio;

c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprietà industriale;

d) elementi di diritto comparato in materia di proprietà industriale;

e) almeno una lingua straniera scelta a cura del candidato fra l'inglese, il tedesco o il francese.

Art. 3.

La prova scritta si terrà alle ore 9 antimeridiane nel giorno 13 novembre 1986 in Milano presso la sede che sarà comunicata direttamente a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte in carta da bollo, dovranno essere presentate alla Commissione dei mandatari abilitati, corso Venezia n. 16, 20121 Milano, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Le domande stesse devono essere corredate dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea o copia autentica dello stesso ovvero documento sostitutivo rilasciato dalla competente autorità scolastica o idonea documentazione attestante il conseguimento di un titolo universitario equipollente in qualsiasi Paese estero;

2) il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto presso società, uffici e servizi specializzati in proprietà industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo, documentato in modo idoneo.

Art. 5.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato non meno di 7/10 nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

Art. 6.

La data della prova orale sarà comunicata per iscritto a ciascun candidato almeno trenta giorni prima a cura della commissione esaminatrice.

Art. 7.

Le spese derivanti dall'applicazione del presente decreto, per quanto concerne i compensi e le indennità di missione ai componenti della commissione, graveranno sul cap. 1092 del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'Artigianato per l'esercizio 1986. Quelle relative alle spese di trasporto e diaria dei dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato graveranno sul cap. 1019 del bilancio di detto Ministero.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A6334

REGIONE MARCHE

Concorso ad un posto di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario coadiutore (area funzionale di igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale), presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è stato pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Marche n. 81-*bis* del 4 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Pesaro.

86A6348

REGIONE LOMBARDIA

Concorso, per chiamata diretta, a quattro posti di operatore tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 3

È indetto avviso pubblico, per chiamata diretta, a quattro posti di operatore tecnico di cui due autisti, un autista meccanico e un cuoco.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 13 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle ripartizioni personali dell'U.S.L. n. 3 e del presidio multizonale «Ospedale di circolo e fondazione Macchi» in Varese.

86A6349

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 11

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 11, a:

un posto di primario di oculistica - area funzionale di chirurgia, presso l'ospedale S. Anna;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di pediatria - area funzionale di medicina, presso l'ospedale S. Anna;
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale di chirurgia, presso l'ospedale S. Anna;
due posti di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina, presso l'ospedale S. Anna da destinare al servizio di ambulatorio per la cura dei tossicodipendenti;
quattro posti di assistente medico di ostetricia e ginecologia di cui tre presso l'ospedale S. Anna ed uno presso il consultorio - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 33 del 13 agosto 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale S. Anna in Como.

86A6350

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica alle note a corredo del testo del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 1986, n. 430, recante: «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria». (Note pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 186 del 12 agosto 1986).

Nelle note all'art. 2 al testo coordinato citato in epigrafe, pubblicate alla pag. 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'inizio della seconda colonna, la nota che inizia con le parole « — L'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con... » e termina con le parole « ...presentate nel termine di trenta giorni», è sostituita con la seguente nota:

« - L'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, numero 216, come sostituito dall'articolo 2 della legge 4 giugno 1985, n. 281, dispone:

"Art. 2 — E istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione nazionale per le società e la borsa.

Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le centocinquanta unità.

Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente art. 1, ottavo comma, in base ai criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative della Commissione. Il regolamento detta altresì norme per l'adeguamento alle modificazioni del trattamento giuridico ed economico che intervengano nel predetto contratto collettivo, in quanto applicabili.

Il regolamento indicato nel precedente comma può prevedere, per il coordinamento degli uffici, la qualifica di direttore generale, determinandone le funzioni. Il direttore generale risponde del proprio operato alla Commissione. La deliberazione relativa alla sua nomina è adottata con non meno di quattro voti favorevoli.

Gli incarichi e le qualifiche dirigenziali sono attribuiti dalla Commissione, anche in sede di inquadramento, con deliberazione adottata con non meno di quattro voti favorevoli.

Al personale in servizio presso la Commissione è in ogni caso fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

L'assunzione del personale avviene per pubblici concorsi per titoli ed esami con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza nei settori di attività istituzionali della Commissione. I concorsi sono indetti dalla stessa Commissione nazionale e si svolgono secondo i bandi appositamente emanati.

La Commissione, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 50 unità. Le relative deliberazioni sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli.

La Commissione può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi e da remunerare secondo le tariffe professionali.

Gli impiegati e gli esperti addetti alla Commissione sono vincolati dal segreto di ufficio. Riferiscono esclusivamente alla Commissione le irregolarità e violazioni constatate, anche quando assumano la veste di reati. La Commissione adotta i provvedimenti di sua competenza, previa contestazione agli interessati e tenuto conto delle deduzioni eventualmente presentate, nel termine di trenta giorni"».

86A6457

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO
◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA
◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA
◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA
◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA
◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA
◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO
◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA
◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE
◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE
◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE
◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA
◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA
◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA
◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 62/69
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA
◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE
◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA
◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA
◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO
◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **90.000**
- semestrale . . . . . L. **50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . L. **180.000**
- semestrale . . . . . L. **100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . L. **75.000**
- semestrale . . . . . L. **40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . L. **20.000**
- semestrale . . . . . L. **12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . L. **285.000**
- semestrale . . . . . L. **160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . L. **600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . L. **25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . L. **2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . L. **82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . L. **45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . L. **600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221